

Allegato A

**TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ DI
REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE PER L'EROGAZIONE DEI
SERVIZI DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA DI ULTIMA ISTANZA**

- TIV -

Valido dall'1 ottobre 2024

**Allegato A alla deliberazione 362/2023/R/eel - Versione modificata con le deliberazioni
427/2023/R/eel, 539/2023/R/eel, 549/2023/R/eel, 584/2023/R/eel, 600/2023/R/eel,
626/2023/R/eel, 111/2024/R/eel, 119/2024/R/eel, 205/2024/R/eel, 217/2024/R/eel,
261/2024/R/eel, 262/2024/R/eel, 264/2024/R/eel e 383/2024/R/eel**

SOMMARIO

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI	7
Articolo 1 Definizioni	7
Articolo 2 Ambito oggettivo	18
Articolo 3 Criteri generali di regolazione dei corrispettivi	19
Articolo 4 Attivazione dei servizi di ultima istanza	19
Articolo 5 Identificazione del servizio di ultima istanza cui hanno diritto i clienti finali in bassa tensione	23
Articolo 6 Clienti finali non domestici in bassa tensione che hanno beneficiato del servizio a tutele graduali per le piccole imprese ovvero per le microimprese senza averne diritto	24
Articolo 7 Attivazione del servizio di maggior tutela e del servizio a tutele graduali nei confronti del cliente finale con situazioni di morosità pregressa	25
TITOLO 2 SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	27
SEZIONE 1 CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA AI CLIENTI FINALI	27
Articolo 8 Ambito di applicazione	27
Articolo 9 Obblighi di comunicazione in capo agli esercenti la maggior tutela ai fini dei meccanismi di remunerazione	27
Articolo 10 Condizioni economiche	27
Articolo 11 Contributi in quota fissa	28
Articolo 12 Ammontare del deposito cauzionale	29
Articolo 13 Condizioni contrattuali e livelli di qualità	30
Articolo 14 Rateizzazione delle somme dovute per la fornitura nel servizio di maggior tutela	30
Articolo 15 Prezzi di riferimento	31
Articolo 16 Meccanismi di remunerazione dell'attività di commercializzazione agli esercenti la maggior tutela	32
Articolo 17 Gestione del Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'articolo 22 del TIPPI	32
Articolo 18 Meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti	33

Articolo 19 Meccanismo di compensazione della morosità dei clienti finali	36
Articolo 20 Meccanismo di compensazione uscita clienti	38
Articolo 21 Meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta in formato dematerializzato	42
SEZIONE 2 APPROVVIGIONAMENTO E CESSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA AGLI ESERCENTI LA MAGGIOR TUTELA.....	47
Articolo 22 Ambito di applicazione	47
Articolo 23 Costo di approvvigionamento da parte degli esercenti la maggior tutela	47
Articolo 24 Fatturazione e regolazione dei pagamenti	49
Articolo 25 Obblighi di informazione	49
SEZIONE 3 PEREQUAZIONE E CONGUAGLI ANNUALI	52
Articolo 26 Ambito	52
Articolo 27 Perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela	52
Articolo 28 Perequazione dell'acquisto dell'energia elettrica fornita agli usi propri della trasmissione e della distribuzione	55
Articolo 29 Perequazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard	55
Articolo 30 Conguaglio tra l'Acquirente unico e gli esercenti la maggior tutela successivamente alla definizione delle partite economiche di conguaglio load profiling	62
Articolo 31 Riconoscimento delle perdite di rete imputabili a prelievi fraudolenti non recuperabili che si manifestano con entità eccezionale rispetto ai livelli riconosciuti convenzionalmente	63
Articolo 32 Disposizioni alla CSEA	64
TITOLO 3 SERVIZIO A TUTELE GRADUALI.....	68
SEZIONE 1 CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE PICCOLE IMPRESE	68
Articolo 33 Ambito di applicazione	68
Articolo 34 Condizioni del servizio a tutele graduali	68
Articolo 35 Misure per consentire l'operatività dell'esercente le tutele graduali	70
Articolo 36 Meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili della morosità connessi ai clienti non disalimentabili del servizio a tutele graduali	72
Articolo 37 Meccanismi di compensazione per l'esercente le tutele graduali nei casi di attivazione ai sensi del Titolo III del TIMOE	78

Articolo 38 Meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele gradualì	79
Articolo 39 Obblighi di comunicazione degli esercenti le tutele gradualì ai fini della determinazione del corrispettivo C _{PSTG}	81
SEZIONE 2 CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE MICROIMPRESE	83
Articolo 40 Ambito di applicazione	83
Articolo 41 Condizioni del servizio a tutele gradualì	83
Articolo 42 Misure per consentire l'operatività dell'esercente le tutele gradualì	86
Articolo 43 Meccanismi di compensazione per l'esercente le tutele gradualì nei casi di attivazione ai sensi del Titolo III del TIMOE	88
Articolo 44 Meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele gradualì	89
Articolo 45 Meccanismo di compensazione del rischio profilo degli esercenti le tutele gradualì	91
Articolo 46 Obblighi di comunicazione degli esercenti le tutele gradualì ai fini della determinazione del corrispettivo C _{PSTGM}	93
SEZIONE 3 CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER I CLIENTI DOMESTICI NON VULNERABILI	94
Articolo 47 Ambito di applicazione	94
Articolo 48 Condizioni del servizio a tutele gradualì	94
Articolo 49 Misure per consentire l'operatività dell'esercente le tutele gradualì	97
Articolo 50 Meccanismi di compensazione per l'esercente le tutele gradualì nei casi di attivazione ai sensi del Titolo III del TIMOE	99
Articolo 51 Meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele gradualì	100
Articolo 52 Meccanismo di compensazione del rischio profilo degli esercenti le tutele gradualì	102
Articolo 53 Obblighi di comunicazione degli esercenti le tutele gradualì ai fini della determinazione del corrispettivo C _{PSTGD}	104
TITOLO 4 SERVIZIO DI SALVAGUARDIA	105
Articolo 54 Ambito di applicazione	105
Articolo 55 Condizioni del servizio di salvaguardia	105
Articolo 56 Misure per consentire l'operatività del nuovo esercente la salvaguardia	107

Articolo 57 Meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi ai clienti non disalimentabili del servizio di salvaguardia	110
Articolo 58 Meccanismi di compensazione per l'esercente la salvaguardia nei casi di attivazione ai sensi del Titolo III del TIMOE	116
Articolo 59 Meccanismo di compensazione del rischio profilo degli esercenti la salvaguardia	117
TITOLO 5 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	120
Articolo 60 Disposizioni transitorie e finali	120
TAVOLA DI CONCORDANZA	132

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: Corrispettivo PCV di cui al comma 10.1	121
Tabella 2: Meccanismo di cui all'Articolo 19	121
Tabella 3: Componente $DISP_{BT}$	121
Tabella 4: Componente RCV di cui al comma 16.1	122
Tabella 5: Componente RCV_i di cui al comma 16.1, lettera c)	122
Tabella 6: Fasce orarie	122
Tabella 7: Corrispettivo CSAL di cui al comma 55.11, lettera c) applicato ai clienti finali del servizio di salvaguardia	123
Tabella 8: Importi minimi della sanzione amministrativa di cui al comma 32.13	123
Tabella 9: Fattori percentuali applicati a fini perequativi per le perdite tecniche di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi	124
Tabella 10: Fattori percentuali applicati a fini perequativi per le perdite commerciali di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi	128
Tabella 11: Parametri di cui all'Articolo 20	128
Tabella 12: parametri di cui all'Articolo 21	128
Tabella 13: corrispettivi CSB e CCOM di cui al comma 34.9	129
Tabella 14: corrispettivo CCM di cui al comma 34.12	129
Tabella 15: parametro α di cui al comma 34.13	129
Tabella 16: corrispettivo $CPSTG$ di cui al comma 34.10	129
Tabella 17: - Parametri Ω_{li} per esercente la salvaguardia e per anno	130
Tabella 18: corrispettivo CSEM di cui al comma 41.10	130

Allegato A

Tabella 19: corrispettivo C_{PSTGM} di cui al comma 41.11	130
Tabella 20: parametro δ di cui al comma 41.13	130
Tabella 21: corrispettivo C_{SED} di cui al comma 48.10	130
Tabella 22: corrispettivo C_{PSTGD} di cui al comma 48.11	130
Tabella 23: parametro γ di cui al comma 48.13	131

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato, nonché le seguenti definizioni:
- **ambito territoriale** è l'area geografica nella quale l'esercente la maggior tutela, l'esercente le tutele graduali o l'esercente la salvaguardia erogano i rispettivi servizi;
 - **ambito di concentrazione** è il raggruppamento degli ambiti territoriali serviti dalle imprese di distribuzione e aventi lo stesso grado di concentrazione. L'ambito ad alta concentrazione comprende i territori comunali con popolazione superiore a 50.000 abitanti; l'ambito a media concentrazione comprende i territori comunali con popolazione compresa tra 5.000 e 50.000 abitanti; l'ambito a bassa concentrazione comprende i territori comunali con popolazione inferiore a 5.000;
 - **Acquirente unico** è la società Acquirente unico S.p.A.;
 - **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente;
 - **CSEA** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 - **cliente avente diritto al servizio di maggior tutela** è il cliente domestico titolare di punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) che possiede i requisiti di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 11, comma 11.1 del decreto legislativo 210/2021;
 - **cliente avente diritto al servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili** è il cliente domestico titolare di punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), che non possiede i requisiti di vulnerabilità di cui all'articolo 11, comma 11.1 del decreto legislativo 210/2021;
 - **cliente avente diritto al servizio a tutele graduali per le microimprese** è la microimpresa connessa in bassa tensione titolare di tutti i punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata inferiore o uguale a 15 kW ovvero il cliente finale diverso da una microimpresa, titolare di tutti i punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata inferiore o uguale a 15 kW, appartenenti alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) o c);
 - **cliente avente diritto al servizio a tutele graduali per le piccole imprese** è (a) la piccola impresa connessa in bassa tensione ovvero (b) la microimpresa titolare di almeno un punto di prelievo connesso in bassa tensione con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW oppure il cliente finale diverso da quello di cui alle precedenti lettere (a) e (b), titolare di almeno un punto di prelievo con potenza

contrattualmente impegnata superiore a 15 kW appartenente alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) o c);

- **cliente avente diritto al servizio di salvaguardia** è il cliente finale diverso dal cliente avente diritto al servizio di maggior tutela, dal cliente avente diritto al servizio a tutele graduali per le piccole imprese, dal cliente avente diritto al servizio a tutele graduali per le microimprese e dal cliente avente diritto al servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili;
- **cliente dei servizi di ultima istanza** è, alternativamente, il cliente in maggior tutela, il cliente in tutele graduali o il cliente in salvaguardia;
- **cliente del mercato libero** è il cliente finale diverso dal cliente dei servizi di ultima istanza;
- **cliente domestico non vulnerabile** è il cliente titolare di punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) diverso dal cliente domestico vulnerabile;
- **cliente domestico vulnerabile** è il cliente titolare di punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) identificato come vulnerabile ai sensi della deliberazione 383/2023/R/eel;
- **cliente in maggior tutela** è il cliente finale cui è erogato il servizio di maggior tutela;
- **cliente in tutele graduali** è il cliente finale cui è erogato alternativamente il servizio a tutele graduali per le piccole imprese, il servizio a tutele graduali per le microimprese ovvero il servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili;
- **cliente in salvaguardia** è il cliente finale cui è erogato il servizio di salvaguardia;
- **cliente multisito** è il cliente finale che ha stipulato un contratto di fornitura che prevede la consegna dell'energia elettrica in più punti di prelievo;
- **componente $DISP_{BT}$** è la componente di dispacciamento, espressa in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, a copertura del gettito relativo ai meccanismi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 del TIV;
- **componente RCV (remunerazione commercializzazione vendita)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dall'esercente la maggior tutela, se tale esercente è societariamente separato e alla data del 31 dicembre 2015 serve un numero di POD superiore a 10 milioni;
- **componente RCV_{sm} (remunerazione commercializzazione vendita imprese societariamente separate minori)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dall'esercente la maggior tutela, se tale esercente è societariamente separato e alla data del 31 dicembre 2015 serve un numero di POD inferiore o pari a 10 milioni;
- **componente RCV_i (remunerazione commercializzazione vendita imprese integrate)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, a

Allegato A

copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dall'esercente la maggior tutela, se tale esercente è l'impresa distributrice;

- **contratto di trasporto** è il contratto per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dall'impresa distributrice;
- **corrispettivo C_{CM} (corrispettivo compensazione morosità piccole imprese)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli oneri derivanti dal meccanismo di compensazione della morosità per i clienti non disalimentabili del servizio a tutele gradualità per le piccole imprese;
- **corrispettivo C_{COM} (corrispettivo di commercializzazione piccole imprese)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh e in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, finalizzato alla copertura di una quota minima dei costi di commercializzazione di un operatore efficiente applicato nel servizio a tutele gradualità per le piccole imprese;
- **corrispettivo C_{DISP} (corrispettivo di dispacciamento piccole imprese)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di dispacciamento per l'energia elettrica all'ingrosso, inclusi gli oneri netti di approvvigionamento della capacità di cui al Titolo 3 della deliberazione ARG/elt 98/11, al netto del corrispettivo di sbilanciamento effettivo e del corrispettivo di aggregazione delle misure, applicato nel servizio a tutele gradualità per le piccole imprese;
- **corrispettivo C_{DISPD} (corrispettivo di dispacciamento domestici)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di dispacciamento per l'energia elettrica all'ingrosso, inclusi gli oneri netti di approvvigionamento della capacità di cui al Titolo 3 della deliberazione ARG/elt 98/11, al netto del corrispettivo di sbilanciamento effettivo e del corrispettivo di aggregazione delle misure, applicato nel servizio a tutele gradualità per i clienti domestici non vulnerabili;
- **corrispettivo C_{DISPM} (corrispettivo di dispacciamento microimprese)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di dispacciamento per l'energia elettrica all'ingrosso, inclusi gli oneri netti di approvvigionamento della capacità di cui al Titolo 3 della deliberazione ARG/elt 98/11, al netto del corrispettivo di sbilanciamento effettivo e del corrispettivo di aggregazione delle misure, applicato nel servizio a tutele gradualità per le microimprese;
- **corrispettivo C_{EL} (corrispettivo energia elettrica piccole imprese)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica all'ingrosso applicato nel servizio a tutele gradualità per le piccole imprese;
- **corrispettivo C_{ELD} (corrispettivo energia elettrica domestici)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica all'ingrosso applicato nel servizio a tutele gradualità per i clienti domestici non vulnerabili;

Allegato A

- **corrispettivo C_{ELM} (corrispettivo energia elettrica microimprese)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica all'ingrosso applicato nel servizio a tutele gradualità per le microimprese;
- **corrispettivo C_{PSTG} (corrispettivo perequazione servizio a tutele gradualità piccole imprese)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei saldi di perequazione relativi al servizio a tutele gradualità per le piccole imprese;
- **corrispettivo C_{PSTGD} (corrispettivo perequazione servizio a tutele gradualità domestici)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei saldi di perequazione relativi al servizio a tutele gradualità per i clienti domestici non vulnerabili;
- **corrispettivo C_{PSTGM} (corrispettivo perequazione servizio a tutele gradualità microimprese)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei saldi di perequazione relativi al servizio a tutele gradualità per le microimprese;
- **corrispettivo C_{SAL}** è l'ulteriore corrispettivo del servizio di salvaguardia relativo alla copertura degli oneri per la morosità;
- **corrispettivo C_{SB} (corrispettivo di sbilanciamento base piccole imprese)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, finalizzato alla copertura di una quota minima dei costi di sbilanciamento di un operatore efficiente applicato nel servizio a tutele gradualità per le piccole imprese;
- **corrispettivo C_{SED} (corrispettivo di sbilanciamento efficiente domestici)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, finalizzato alla copertura dei costi di sbilanciamento di un operatore efficiente applicato nel servizio a tutele gradualità per i clienti domestici non vulnerabili;
- **corrispettivo C_{SEM} (corrispettivo di sbilanciamento efficiente microimprese)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, finalizzato alla copertura dei costi di sbilanciamento di un operatore efficiente applicato nel servizio a tutele gradualità per le microimprese;
- **corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, relativo ai costi di commercializzazione applicato ai clienti in maggior tutela;
- **corrispettivo PED (prezzo energia e dispacciamento)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi sostenuti nei mercati a pronti per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;
- **corrispettivo PPE (prezzo perequazione energia)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela;

Allegato A

- **dichiarazione sostitutiva** è l'attestazione resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 con cui il cliente finale appartenente alle tipologie di cui al comma 2.3, lettere b) e c), autocertifica i requisiti per l'ammissione ai servizi di ultima istanza;
- **elemento PD (prezzo dispacciamento)** è l'elemento del corrispettivo *PED*, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06 e degli oneri netti di approvvigionamento della capacità di cui al Titolo 3 della deliberazione ARG/elt 98/11 per l'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;
- **elemento PE (prezzo energia)** è l'elemento del corrispettivo *PED*, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;
- **elemento PPE¹** è l'elemento del corrispettivo *PPE*, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la CSEA ha effettuato le determinazioni degli ammontari di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- **elemento PPE²** è l'elemento del corrispettivo *PPE*, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la CSEA non ha ancora effettuato le determinazioni degli ammontari di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- **esercente la maggior tutela** è il soggetto che, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 73/07, eroga il servizio di maggior tutela;
- **esercente la maggior tutela societariamente separato** è la società, separata rispetto all'impresa distributrice territorialmente competente, che eroga il servizio di maggior tutela;
- **esercente la salvaguardia** è il soggetto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 73/07, eroga il servizio di salvaguardia;
- **esercente la salvaguardia uscente** è, con riferimento all'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, l'esercente la salvaguardia che eroga il medesimo servizio sino al 31 dicembre di tale anno;
- **esercente le tutele gradualì** è alternativamente, con riferimento al rispettivo servizio erogato, l'esercente le tutele gradualì per le piccole imprese, l'esercente le tutele gradualì per le microimprese o l'esercente le tutele gradualì per i clienti domestici non vulnerabili;
- **esercente le tutele gradualì per i clienti domestici non vulnerabili** è il soggetto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 60 della legge n. 124/17 risulta assegnatario dell'erogazione del servizio a tutele gradualì per i clienti domestici non vulnerabili a seguito delle procedure concorsuali di cui alla deliberazione 362/2023/R/eel;

Allegato A

- **esercente le tutele gradualı per le microimprese** è il soggetto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 60 della legge n. 124/17 risulta assegnatario dell'erogazione del servizio a tutele gradualı per le microimprese a seguito delle procedure concorsuali di cui alla deliberazione 208/2022/R/eel;
- **esercente le tutele gradualı per le piccole imprese** è il soggetto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 60 della legge n. 124/17 risulta assegnatario dell'erogazione del servizio a tutele gradualı per le piccole imprese a seguito delle procedure concorsuali di cui alla deliberazione 119/2024/R/eel;
- **esercente le tutele gradualı per i clienti domestici non vulnerabili uscente** è l'esercente le tutele gradualı per i clienti domestici non vulnerabili che, con riferimento all'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, eroga il medesimo servizio fino al 31 marzo successivo all'anno di effettuazione delle procedure concorsuali;
- **esercente le tutele gradualı per le microimprese uscente** è l'esercente le tutele gradualı per le microimprese che eroga il medesimo servizio fino al 31 marzo successivo all'anno di effettuazione delle procedure concorsuali;
- **esercente le tutele gradualı per le piccole imprese uscente** è l'esercente le tutele gradualı per le piccole imprese che, con riferimento all'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, eroga il medesimo servizio fino al 30 giugno di tale anno;
- **fasce orarie** sono le fasce orarie definite nella
- Tabella 6;
- **fascia oraria F23** è la fascia oraria comprendente tutte le ore incluse nelle fasce orarie F2 e F3;
- **macrozona** è una delle tre aree territoriali (Nord, Centro, Sud) rilevanti ai fini della perequazione delle perdite di rete. La macrozona Nord comprende le seguenti regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna; la macrozona Centro include le seguenti regioni: Toscana, Umbria, Marche, Lazio; la macrozona Sud comprende le seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna;
- **microimprese** sono i clienti finali diversi dai clienti domestici aventi meno di 10 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro;
- **nuovo esercente la salvaguardia** è l'esercente la salvaguardia che subentra nell'erogazione del servizio all'esercente la salvaguardia uscente a seguito dell'aggiudicazione delle procedure concorsuali;
- **nuovo esercente le tutele gradualı** è l'esercente le tutele gradualı per le piccole imprese ovvero l'esercente le tutele gradualı per le microimprese ovvero l'esercente le tutele gradualı per i clienti domestici non vulnerabili che subentra nell'erogazione del servizio all'esercente le tutele gradualı uscente a seguito dell'aggiudicazione delle procedure concorsuali;

Allegato A

- **offerte PLACET** sono le offerte a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela disciplinate dalla deliberazione 555/2017/R/com;
- **parametro α** è il parametro, espresso in centesimi di euro/kWh, applicato ai clienti in tutele graduali per le piccole imprese nel periodo di assegnazione del servizio;
- **parametro β** è il parametro, espresso centesimi di euro/kWh, offerto dall' esercente le tutele graduali per le piccole imprese in ciascuna area territoriale di assegnazione del servizio;
- **parametro δ** è il parametro, espresso in centesimi di euro/punto di prelievo/anno per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) e in centesimi di euro/kWh per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera b), applicato ai clienti in tutele graduali per le microimprese nel periodo di assegnazione del servizio;
- **parametro γ** è il parametro, espresso in centesimi di euro/punto di prelievo/anno per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), applicato ai clienti in tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili nel periodo di assegnazione del servizio;
- **prezzo di aggiudicazione** è il prezzo, espresso in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, offerto dall' esercente le tutele graduali per le microimprese ovvero dall' esercente le tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili in ciascuna area territoriale di cui risulti aggiudicatario del servizio;
- **parametro PD_{bio} (prezzo dispacciamento biorario)** è la stima, per ciascuna fascia oraria F1 ed F23, della media trimestrale della componente del prezzo dell' energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06 e degli oneri netti di approvvigionamento della capacità di cui al Titolo 3 della deliberazione ARG/elt 98/11, sostenuti per soddisfare la domanda relativa ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro PD_M (prezzo dispacciamento monorario)** è la stima della media trimestrale della componente del prezzo dell' energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06 e degli oneri netti di approvvigionamento della capacità di cui al Titolo 3 della deliberazione ARG/elt 98/11 sostenuti per soddisfare la domanda relativa ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro PE_{bio} (prezzo energia biorario)** è la stima, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, della media trimestrale della componente del prezzo dell' energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell' energia elettrica nei mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell' Acquirente unico, sostenuti per soddisfare la domanda relativa ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro PE_M (prezzo energia monorario)** è la stima della media trimestrale della componente del prezzo dell' energia elettrica a copertura dei costi di acquisto

dell'energia elettrica nei mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico sostenuti per soddisfare la domanda relativa ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) espresso in centesimi di euro/kWh;

- **periodo di assegnazione del servizio** è il periodo di assegnazione del servizio ai soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali intercorrente:
 - a) tra l'1 luglio 2024 e il 31 marzo 2027, con riferimento al servizio a tutele graduali per le piccole imprese;
 - b) tra l'1 aprile 2023 e il 31 marzo 2027, con riferimento al servizio a tutele graduali per microimprese;
 - c) tra l'1 luglio 2024 e il 31 marzo 2027, con riferimento al servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili;
- **piccole imprese** sono i clienti finali, diversi dai clienti domestici e dalle microimprese, aventi meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;
- **Portale Offerte** è il portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale rivolte alle utenze domestiche e alle imprese di piccola dimensione, di cui alla deliberazione 51/2018/R/com;
- **prelievi fraudolenti** sono prelievi connessi a ricostruzioni di consumi effettuate dall'impresa distributrice, per le quali la medesima impresa distributrice ha evidenziato la natura fraudolenta di tali prelievi da parte del cliente finale;
- **prezzo di riferimento** è il prezzo di riferimento di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07;
- **procedure concorsuali** sono alternativamente le procedure per l'individuazione:
 - a) degli esercenti la salvaguardia definite ai sensi della deliberazione n. 337/07;
 - b) degli esercenti le tutele graduali per le piccole imprese definite ai sensi della deliberazione 119/2024/R/eel;
 - c) degli esercenti le tutele graduali per le microimprese definite ai sensi della deliberazione 208/2022/R/eel;
 - d) degli esercenti le tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili definite ai sensi della deliberazione 362/2023/R/eel;
- **punto di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale** è un punto di connessione di un impianto di produzione di energia elettrica ad una rete di distribuzione;
- **recupero** è la stima dell'importo necessario alla correzione di eventuali errori connessi al calcolo del corrispettivo *PED* e applicato, nella forma di adeguamento implicito, al calcolo degli elementi *PE* e *PD*;

- **RTI** è un raggruppamento temporaneo di imprese;
- **servizi di ultima istanza** sono il servizio di maggior tutela, il servizio a tutele gradualità e il servizio di salvaguardia;
- **servizio a tutele gradualità per i clienti domestici non vulnerabili o tutele gradualità** è il servizio di vendita di energia elettrica ai clienti domestici non vulnerabili di cui all'articolo 1 comma 60 della legge n. 124/17;
- **servizio a tutele gradualità per le microimprese o tutele gradualità** è il servizio di vendita di energia elettrica alle microimprese di cui all'articolo 1 comma 60 della legge n. 124/17;
- **servizio a tutele gradualità per le piccole imprese o tutele gradualità** è il servizio di vendita di energia elettrica alle piccole imprese di cui all'articolo 1 comma 60 della legge n. 124/17;
- **servizio di maggior tutela o maggior tutela** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 73/07 e dell'articolo 1, comma 60 della legge n. 124/17;
- **servizio di salvaguardia o salvaguardia** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 73/07;
- **SII** è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129;
- **situazioni di morosità pregressa** sono le situazioni in cui un cliente finale in relazione a precedenti rapporti contrattuali rispettivamente con l'esercente la maggior tutela o con l'esercente le tutele gradualità è identificato come cliente cattivo pagatore in base alla definizione di cui alla deliberazione n. 200/99;
- **Terna** è la società Terna s.p.a.;
- **zona territoriale Centro Nord:** è l'area geografica contenente le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Sardegna;
- **zona territoriale Centro Sud:** è l'area geografica contenente le regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

-- * --

- **legge n. 481/95** è la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- **legge n. 108/96** la legge 7 marzo 1996, n. 108;
- **legge n. 125/07** è la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto-legge 73/07;
- **legge n. 124/17** è la legge 4 agosto 2017, n. 124, come successivamente modificata e integrata;
- **D.P.R. n. 445/2000:** è il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni;

Allegato A

- **decreto-legge n. 73/07** è il decreto 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”, convertito in legge con la legge n. 125/07;
- **decreto legislativo 210/2021** è il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- **decreto ministeriale 23 novembre 2007** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 recante “Modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all’Articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125;
- **deliberazione n. 200/99** è la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 1999, n. 200 e successive modificazioni e integrazioni;
- **deliberazione n. 111/06** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modificazioni e integrazioni;
- **deliberazione n. 337/07** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07 e successive modificazioni e integrazioni;
- **deliberazione ARG/elt 76/08** è la deliberazione dell’Autorità 10 giugno 2008, ARG/elt 76/08;
- **deliberazione ARG/elt 34/09** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2009, ARG/elt 34/09;
- **deliberazione ARG/elt 208/10** è la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2010, ARG/elt 208/10;
- **deliberazione ARG/elt 98/11** è la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11;
- **deliberazione 501/2014/R/com** è la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com;
- **deliberazione 487/2015/R/eel** è la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015 487/2015/R/eel (Riforma del processo di *switching* nel mercato *retail* elettrico);
- **deliberazione 555/2017/R/com** è la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
- **deliberazione 51/2018/R/com** è la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com;
- **deliberazione 366/2018/R/com** è la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com;
- **deliberazione 236/2019/R/eel** è la deliberazione dell’Autorità 11 giugno 2019, 236/2019/R/eel;
- **deliberazione 491/2020/R/eel** è la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel;

Allegato A

- **deliberazione 135/2021/R/eel** è la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 135/2021/R/eel;
- **deliberazione 208/2022/R/eel** è la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel;
- **deliberazione 383/2023/R/eel** è la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 383/2023/R/eel;
- **deliberazione 362/2023/R/eel** è la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel;
- **deliberazione 119/2024/R/eel** è la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2024, 119/2024/R/eel;
- **Codice di condotta commerciale** è l’Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com, come successivamente modificato e integrato;
- **TIBEG (Testo integrato bonus elettrico e gas)** è il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale;
- **TIC (Testo integrato connessioni)** è il Testo Integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione 2020-2023;
- **TIF (Testo integrato fatturazione)** è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale;
- **TIMOE (Testo integrato morosità elettrica)** è il Testo integrato della morosità elettrica;
- **TIPPI** è il Testo integrato delle disposizioni per le prestazioni patrimoniali imposte e i regimi tariffari speciali – settore elettrico;
- **TIQE (Testo integrato qualità elettrica)** è il Testo integrato della regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023;
- **TIQV (Testo integrato qualità vendita)** è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale;
- **TIS (Testo integrato settlement)** è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*);
- **TIT (Testo integrato trasporto)** è il Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia 2020-2023;
- **TIUC (Testo integrato unbundling contabile)**: è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling contabile*) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione;

- **TIV (Testo integrato vendita)** è il presente provvedimento.

Articolo 2

Ambito oggettivo

- 2.1 Ai sensi del decreto-legge n. 73/07 e della legge n. 124/17, il TIV reca disposizioni aventi ad oggetto la regolazione del servizio di maggior tutela per i clienti domestici vulnerabili, del servizio a tutele graduali per le piccole imprese, per le microimprese e per i clienti domestici non vulnerabili e del servizio di salvaguardia.
- 2.2 Ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95, il TIV reca altresì disposizioni aventi ad oggetto le direttive ai soggetti esercenti i servizi di ultima istanza ai clienti finali.
- 2.3 Ai fini della regolazione dei servizi di cui al comma 2.1, si distinguono le tipologie contrattuali per le seguenti classi di punti di prelievo riconducibili alle utenze di cui al comma 2.2 del TIT:
 - a) punti di prelievo nella titolarità di clienti finali domestici, da cui è prelevata energia elettrica per alimentare:
 - i. applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare o collettivo, con esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari e strutture abitative similari;
 - ii. applicazioni relative a servizi generali in edifici di al massimo due unità immobiliari, le applicazioni relative all'alimentazione di infrastrutture di ricarica private per veicoli elettrici e le applicazioni in locali annessi o pertinenti all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage o a scopi agricoli, purché l'utilizzo sia effettuato con unico punto di prelievo per l'abitazione e i locali annessi e la potenza disponibile non superi 15 kW;
 - b) punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica, da cui è prelevata energia elettrica utilizzata per alimentare gli impianti di illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle province, dei comuni o degli altri soggetti pubblici o privati che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi o provvedimenti;
 - c) punti di prelievo in bassa tensione:
 - i. da cui è prelevata energia elettrica per alimentare pompe di calore, anche di tipo reversibile, per il riscaldamento degli ambienti nelle abitazioni e per alimentare ricariche private dei veicoli elettrici, quando l'alimentazione sia effettuata in punti di prelievo distinti rispetto a quelli relativi alle applicazioni di cui alla precedente lettera a);
 - ii. per gli usi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del presente comma e al precedente punto i;
 - d) punti di prelievo in media tensione per l'illuminazione pubblica, da cui è prelevata energia elettrica utilizzata per alimentare gli impianti di illuminazione di aree

- pubbliche da parte dello Stato, delle province, dei comuni o degli altri soggetti pubblici o privati che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi o provvedimenti;
- e) punti di prelievo in media tensione per gli usi diversi da quelli di cui alla lettera d) del presente comma;
- f) punti di prelievo in alta e altissima tensione.

Articolo 3

Criteria generali di regolazione dei corrispettivi

- 3.1 I corrispettivi derivanti dall'applicazione di elementi delle condizioni economiche espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, sono addebitati in quote mensili calcolate dividendo per dodici i medesimi corrispettivi ed arrotondate con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, se espresse in centesimi di euro, o alla quarta cifra decimale, se espresse in euro. Nel caso di cessazione, subentro o nuovo allacciamento, nel mese in cui la cessazione, il subentro o il nuovo allacciamento si verificano, i corrispettivi espressi in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, devono essere moltiplicati, per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata del contratto relativo al servizio di maggior tutela nel medesimo mese e 365 (trecentosessantacinque).

Articolo 4

Attivazione dei servizi di ultima istanza

- 4.1 Con riferimento a tutti i punti di prelievo serviti nel servizio di maggior tutela:
- a) l' esercente la maggior tutela è titolare del contratto di trasporto e assume la qualifica di utente del servizio di trasmissione e di distribuzione;
- b) l' Acquirente unico assume la qualifica di utente del dispacciamento.
- 4.2 Con riferimento a tutti i punti di prelievo corrispondenti a clienti in tutele gradualità, l' esercente le tutele gradualità è titolare del contratto di trasporto e del contratto di dispacciamento e assume la qualifica di utente del servizio di trasmissione e di distribuzione e di utente del dispacciamento. L' esercente le tutele gradualità può dare mandato a un unico soggetto terzo per la sottoscrizione del contratto di dispacciamento in prelievo, nonché del contratto di trasporto, purché tale soggetto faccia parte del medesimo gruppo societario e si impegni all' esecuzione dei predetti contratti per tutto il periodo di assegnazione del servizio. Inoltre, con riferimento al servizio a tutele gradualità per i clienti domestici non vulnerabili, nel caso lo stesso sia aggiudicato, in una o più aree, a imprese appartenenti a un RTI, esse possono avvalersi, per la stipula dei contratti di trasporto e dispacciamento, di una delle imprese del medesimo raggruppamento. L' impresa che assume la qualifica di utente del servizio di trasmissione e di distribuzione e di utente del dispacciamento è la stessa per tutte le imprese del RTI e si impegna all' esecuzione dei predetti contratti per tutto il periodo di assegnazione del servizio.
- 4.3 Con riferimento a tutti i punti di prelievo corrispondenti a clienti in salvaguardia, l' esercente la salvaguardia è titolare del contratto per il servizio di trasporto e del contratto di dispacciamento e assume la qualifica di utente del servizio di trasmissione,

- di distribuzione e di utente del dispacciamento. L' esercente la salvaguardia può dare mandato a uno o più soggetti terzi per la sottoscrizione del contratto di dispacciamento in prelievo, nonché del contratto di trasporto dell' energia elettrica.
- 4.4 Nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto e un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III dell' Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel e a tal fine il SII provvede a inserire i medesimi punti di prelievo:
- a) per i clienti di cui al comma 8.2, nel contratto di dispacciamento dell' Acquirente unico;
 - b) per i clienti di cui al comma 33.2, nel contratto di dispacciamento dell' esercente le tutele graduali per le piccole imprese;
 - c) per i clienti di cui al comma 40.2, nel contratto di dispacciamento dell' esercente le tutele graduali per le microimprese;
 - d) per i clienti di cui al comma 47.2, nel contratto di dispacciamento dell' esercente le tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili;
 - e) per i clienti di cui al comma 54.2, nel contratto di dispacciamento dell' esercente la salvaguardia.
- 4.5 Ciascun cliente avente diritto alla maggior tutela può richiedere all' esercente la maggior tutela l' attivazione del servizio.
- 4.6 Nel caso di contratti conclusi a distanza o fuori dei locali commerciali, l' esercente la maggior tutela è tenuto ad informare il cliente finale della disciplina in materia di esercizio del diritto di ripensamento. A tale fine l' esercente la maggior tutela effettua a favore del cliente finale la medesima comunicazione di cui all' articolo 9, comma 9.6, del Codice di condotta commerciale. In tali casi, troverà altresì applicazione quanto previsto all' articolo 9, comma 9.7, del suddetto Codice di condotta commerciale.
- 4.7 A partire dall' inserimento dei punti di prelievo nei relativi contratti di dispacciamento di cui al comma 4.4, è attivato il corrispondente servizio di ultima istanza e il cliente finale è servito al di fuori del mercato libero.
- 4.8 L' esercente la maggior tutela comunica al cliente finale l' avvenuta attivazione del servizio entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui all' articolo 9 dell' allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel indicando che il cliente è servito nel servizio di maggior tutela, definito all' articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 73/07, a condizioni definite dall' Autorità nel TIV, in quanto è stato identificato come vulnerabile essendo in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dalla normativa applicabile. Nella comunicazione devono essere altresì precisate le condizioni che qualificano un cliente domestico come vulnerabile e la possibilità per il medesimo di ottenere informazioni sul servizio e sulle modalità di scelta delle offerte di libero mercato attraverso lo Sportello per il consumatore di energia e ambiente, di cui sono indicati i riferimenti al sito *internet* e al numero verde.

- 4.9 L'esercente le tutele gradualì comunica al cliente finale l'avvenuta attivazione del servizio entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 9 dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel indicando almeno:
- a) che il cliente è servito nel servizio a tutele gradualì, alle condizioni definite nel contratto pubblicato sul sito *internet* del medesimo esercente, specificando (i) la data a partire dalla quale ha inizio la fornitura (ii) la funzione di "ultima istanza" del servizio medesimo (iii) che il motivo di attivazione dello stesso è l'assenza di un contratto di fornitura a condizioni di libero mercato;
 - b) che l'esercente le tutele gradualì, ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge n. 124/17, è stato selezionato attraverso apposite procedure concorsuali indicando (i) il periodo per il quale l'esercente è risultato assegnatario del servizio e (ii) che il soggetto deputato all'erogazione del servizio potrebbe variare in esito alle successive procedure concorsuali;
 - c) le condizioni economiche applicate e le modalità di aggiornamento, distinguendo i corrispettivi che concorrono alla formazione del prezzo rispettivamente per (i) la materia energia, (ii) trasporto e gestione del contatore, (iii) oneri di sistema, (iv) imposte e tasse;
 - d) nel caso di cliente domestico non vulnerabile:
 - i. i requisiti la cui ricorrenza consentirebbe al cliente di acquisire la qualifica di cliente vulnerabile nonché le modalità, ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 383/2023/R/eel, per attestare il possesso di tali requisiti in modo da poter fruire del servizio di maggior tutela;
 - ii. il rinvio alla pagina del sito *internet* dell'Autorità <http://www.arera.it/consumatori> recante, tra l'altro, le informazioni sul servizio a tutele gradualì e sui diritti dei clienti vulnerabili;
 - iii. che con l'apposito codice, di cui si dà adeguata evidenza, il cliente può simulare nel Portale Offerte la stima della spesa annua del servizio a tutele gradualì;
 - e) i riferimenti al sito *internet* in cui è possibile reperire le condizioni contrattuali applicate ed eventualmente la facoltà del cliente di richiederle su altro supporto durevole (sia esso cartaceo o elettronico);
 - f) che le bollette saranno recapitate in formato dematerializzato e per questo motivo il cliente è tenuto a fornire un valido recapito per l'invio tramite posta elettronica e/o tramite forme di *messaging service (short o instant)* a cui indirizzarle, ferma restando la sua facoltà di richiedere il recapito della bolletta in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di inizio fornitura, senza oneri; nelle more di una risposta del cliente, la bolletta sarà recapitata in formato cartaceo;
 - g) l'indirizzo di posta elettronica e i recapiti telefonici dell'esercente le tutele gradualì cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni sul servizio;

Allegato A

- h) la facoltà del cliente di poter recedere, senza oneri e in qualunque momento, dal contratto con l' esercente sottoscrivendo un contratto di libero mercato;
- i) la disponibilità, a titolo gratuito, del Portale Offerte, indicando i riferimenti al relativo sito *internet*, per il confronto tra le offerte di mercato libero;
- j) la possibilità di ottenere informazioni sul servizio e sulle modalità di scelta delle offerte di libero mercato attraverso lo Sportello per il consumatore di energia e ambiente, indicando i riferimenti al sito *internet* e al numero verde.

Alla comunicazione di cui al presente comma può altresì essere allegato il modulo per l'acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali.

- 4.10 Ciascun cliente finale avente diritto al servizio a tutele graduali può chiedere al rispettivo esercente l'attivazione del servizio ai sensi di quanto previsto al Titolo II dell'allegato D della deliberazione 487/2015/R/eel o la voltura ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 135/2021/R/eel.
- 4.11 L'esercente la salvaguardia comunica al cliente finale l'avvenuta attivazione del servizio entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 9 dell'allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel indicando almeno:
 - a) che il cliente è servito nel servizio di salvaguardia, alle condizioni definite nel contratto pubblicato sul sito *internet* del medesimo esercente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale 23 novembre 2007, specificando la data a partire dalla quale ha inizio la fornitura;
 - b) che l'esercente la salvaguardia, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 73/07 convertito con legge n. 125/07, è stato selezionato attraverso apposite procedure concorsuali;
 - c) le condizioni economiche relative al servizio di salvaguardia e le modalità di aggiornamento;
 - d) l'indirizzo di posta elettronica e i recapiti telefonici del medesimo esercente la salvaguardia cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.
- 4.12 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 81, comma 81.3 e 81.4, del TIQE, ciascun cliente finale avente diritto alla salvaguardia può chiedere all'esercente la salvaguardia l'attivazione del servizio ai sensi di quanto previsto al Titolo II dell'allegato D della deliberazione 487/2015/R/eel.
- 4.13 Ai fini dell'erogazione del servizio di salvaguardia, i contratti per i servizi di dispacciamento e di trasporto relativi ai clienti finali del servizio sono distinti dai contratti relativi ai clienti finali eventualmente serviti nel mercato libero dall'esercente o dai soggetti mandatari del medesimo ai sensi del comma 4.3.
- 4.14 In caso di indisponibilità dell'esercente le tutele graduali per le piccole imprese, il nuovo esercente le tutele graduali è individuato sulla base delle disposizioni di cui al comma 9.9 dell'Allegato A alla deliberazione 119/2024/R/eel .

Allegato A

- 4.15 In caso di indisponibilità dell' esercente le tutele graduali per le microimprese, il nuovo esercente le tutele graduali è individuato sulla base delle disposizioni di cui al comma 9.12 dell' Allegato B alla deliberazione 208/2022/R/eel.
- 4.16 In caso di indisponibilità dell' esercente le tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili, il nuovo esercente le tutele graduali è individuato sulla base delle disposizioni di cui al comma 10.15 dell' Allegato B alla deliberazione 362/2023/R/eel.
- 4.17 Qualora, in esito a una delle procedure di cui ai commi 4.14, 4.15 o 4.16, non venga individuato un nuovo esercente le tutele graduali per una o più aree interessate, gli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio in tali aree garantiscono la continuità della fornitura alle medesime condizioni economiche applicate dall' esercente le tutele graduali divenuto indisponibile, fino all' individuazione, anche tramite ulteriori procedure concorsuali, di un nuovo soggetto responsabile dell' erogazione del servizio e, in ogni caso, non oltre la data di cessazione del servizio di maggior tutela. In tali casi, l' esercente la maggior tutela si approvvigiona da Acquirente unico. L' Autorità definisce con successivo provvedimento le modalità applicative delle previsioni di cui al presente comma.
- 4.18 Ai fini dell' attivazione del servizio a tutele graduali con un nuovo esercente individuato ai sensi dei commi 4.14, 4.15, 4.16 o 4.17, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III dell' Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel e a tal fine il SII provvede a inserire i punti di prelievo delle aree territoriali interessate, nei casi di cui ai commi 4.14, 4.15 o 4.16, nel contratto di dispacciamento del nuovo esercente ovvero della società a cui abbia dato mandato per la sottoscrizione di tale contratto o, nei casi di cui al comma 4.17 nel contratto di dispacciamento di Acquirente unico.
- 4.19 Il nuovo esercente individuato ai sensi dei commi 4.14, 4.15, 4.16 o 4.17, è tenuto effettuare le comunicazioni di cui al comma 4.9.

Articolo 5

Identificazione del servizio di ultima istanza cui hanno diritto i clienti finali in bassa tensione

- 5.1 Per i clienti finali appartenenti alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c) che si attivano nel servizio a tutele graduali per le microimprese ovvero nel servizio a tutele graduali per le piccole imprese, l' esercente il rispettivo servizio è tenuto a richiedere al cliente la dichiarazione sostitutiva, resa attraverso la sottoscrizione del modulo di cui all' *Allegato 1* alla presente deliberazione, nel caso di attivazione nel servizio a tutele graduali per le microimprese ovvero del modulo di cui all' *Allegato 2* alla presente deliberazione, nel caso di attivazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese, anche con modalità digitale, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 4.9.
- 5.2 Qualora trascorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta di cui al comma 5.1, l' esercente le tutele graduali per le piccole imprese ovvero l' esercente le tutele graduali per le microimprese non abbia ricevuto la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal cliente finale, provvede mediante la prima fattura utile a re-inviare il modulo di cui ai rispettivi *Allegato 1* e *Allegato 2* della presente deliberazione in base al servizio attivato.

- 5.3 Qualora trascorsi 30 (trenta) giorni dall'invio di cui al comma 5.2 l'esercente le tutele gradualì per le piccole imprese ovvero l'esercente le tutele gradualì per le microimprese non abbia ricevuto alcuna risposta da parte del cliente finale, provvede mediante la prima fattura utile a comunicare al medesimo cliente che, a seguito della mancata risposta alla richiesta di dichiarazione sostitutiva:
- a) continuerà ad essere servito nell'ambito del servizio a tutele gradualì per le piccole imprese ovvero per le microimprese in funzione del rispettivo servizio attivato;
 - b) sarà soggetto a controlli da parte delle autorità competenti, anche su segnalazione dell'Autorità, ai fini di verificare l'effettivo possesso dei requisiti per l'inclusione in tale servizio;
 - c) qualora, in esito a detti controlli, il cliente finale non risultasse in possesso dei requisiti per l'inclusione nel servizio a tutele gradualì per le piccole imprese ovvero nel servizio a tutele gradualì per le microimprese in cui si è attivato, oltre alle altre eventuali conseguenze previste dalla legge, il medesimo cliente sarà trasferito al servizio di ultima istanza cui ha diritto e sarà tenuto a corrispondere all'esercente le tutele gradualì per il periodo successivo al termine di cui al comma 5.2, la differenza, se positiva, tra le somme dovute in applicazione delle condizioni economiche per il servizio di ultima istanza cui ha diritto erogato nell'ambito territoriale in cui è situato il cliente e le somme effettivamente versate in applicazione delle condizioni economiche per il servizio a tutele gradualì per piccole imprese ovvero per le microimprese.
- 5.4 L'esercente le tutele gradualì per le piccole imprese ovvero l'esercente le tutele gradualì per le microimprese archivia le dichiarazioni sostitutive ricevute dai clienti finali.
- 5.5 Per i clienti finali appartenenti alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) che richiedono l'erogazione del servizio di maggior tutela a qualsiasi titolo, l'esercente il servizio verifica la sussistenza di requisiti di vulnerabilità per le casistiche non già identificate dal SII con le modalità di cui all'articolo 2 della deliberazione 383/2023/R/eel.

Articolo 6

Clienti finali non domestici in bassa tensione che hanno beneficiato del servizio a tutele gradualì per le piccole imprese ovvero per le microimprese senza averne diritto

- 6.1 Il presente articolo si applica al cliente finale che abbia omesso di inviare la dichiarazione sostitutiva richiesta ai sensi dell'Articolo 5 e che, in seguito ai controlli svolti dalle autorità competenti, risulti privo dei requisiti previsti dalla legge per beneficiare del servizio a tutele gradualì per le piccole imprese ovvero del servizio a tutele gradualì per le microimprese.
- 6.2 L'esercente le tutele gradualì per le piccole imprese ovvero l'esercente le tutele gradualì per le microimprese applica al cliente finale di cui al comma 6.1, per il periodo compreso tra la data di re-Invio del modulo di cui al comma 5.1 e la data di uscita del cliente dal servizio a tutele gradualì in cui si è attivato, le condizioni economiche relative al servizio di ultima istanza a cui ha diritto previste nell'ambito territoriale in

cui sono ubicati i punti di prelievo relativi al cliente finale, qualora più onerose rispetto alle condizioni economiche per il servizio a tutele gradualità per le piccole imprese ovvero per il servizio a tutele gradualità per le microimprese che gli sono state effettivamente praticate.

- 6.3 L'Autorità definisce con successivo provvedimento le modalità applicative della previsione di cui ai commi 6.1 e 6.2, con particolare riferimento all'effettuazione dei conseguenti conguagli, nonché alla destinazione delle somme in tal modo recuperate a ristoro degli eventuali oneri sopportati dai clienti finali cui è erogato il servizio a tutele gradualità per le piccole imprese ovvero per le microimprese.

Articolo 7

Attivazione del servizio di maggior tutela e del servizio a tutele gradualità nei confronti del cliente finale con situazioni di morosità pregressa

- 7.1 Fatta salva l'attivazione del servizio di maggior tutela o del servizio a tutele gradualità ai sensi dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel, l'esercente il relativo servizio, secondo le modalità e nei limiti di cui al presente articolo, si astiene dall'eseguire l'erogazione della fornitura con riferimento a qualsiasi punto di prelievo, nei confronti del cliente finale con situazioni di morosità pregressa, fintanto che tale cliente non corrisponda gli importi di cui al comma 7.5.
- 7.2 L'esercente la maggior tutela o l'esercente le tutele gradualità che ravvisi situazioni di morosità pregressa da parte del cliente finale titolare dei punti di prelievo per i quali si attiva il relativo servizio, richiede il pagamento degli importi di cui al comma 7.5 entro il medesimo termine di cui al comma 4.8, nel caso del servizio di maggior tutela, o al comma 4.9 nel caso del servizio a tutele gradualità.
- 7.3 La richiesta di cui al comma 7.2 deve avvenire secondo le modalità previste dai commi 3.2 e 3.3 del TIMOE. Nella suddetta comunicazione dovrà anche essere specificato che l'erogazione della fornitura è subordinata al pagamento degli importi di cui al comma 7.5.
- 7.4 In caso di inadempimento della richiesta di cui al comma 7.2, se il punto di prelievo interessato non risulta disattivato, l'esercente la maggior tutela o l'esercente le tutele gradualità chiede la sospensione della fornitura ai sensi dell'Articolo 4 del TIMOE.
- 7.5 Gli importi dovuti dal cliente finale all'esercente la maggior tutela o all'esercente le tutele gradualità comprendono:
- gli importi a titolo di corrispettivo per l'erogazione del servizio di maggior tutela o del servizio a tutele gradualità ancora dovuti in relazione ai precedenti rapporti contrattuali maggiorati di eventuali interessi di mora maturati per il ritardo del pagamento qualora per tali importi sia stata tempestivamente attivata, senza esiti, la procedura di messa in mora;
 - fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 15 della deliberazione n. 200/99 per i clienti del servizio di maggior tutela e ai sensi del comma 9.2 dell'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com per i clienti del servizio a tutele gradualità per i clienti domestici non vulnerabili, il deposito cauzionale per un ammontare pari

Allegato A

ad un livello pari al doppio rispetto ai valori indicati al comma 12.1 per il servizio di maggior tutela o pari al doppio di quanto previsto per il servizio a tutele gradualità ai sensi del comma 9.3 dell'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com.

- 7.6 La maggiorazione del deposito cauzionale di cui al comma 7.5, lettera b), è restituita al cliente finale che al termine dei primi dodici mesi di erogazione del servizio, ancora servito in maggior tutela o nel servizio a tutele gradualità, risulti cliente buon pagatore. La restituzione avviene mediante accredito dell'importo dovuto nella prima bolletta utile successiva. La suddetta restituzione non si applica nei casi di cui al comma 12.5.

TITOLO 2

SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

SEZIONE 1

CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA AI CLIENTI FINALI

Articolo 8

Ambito di applicazione

- 8.1 Ciascun soggetto esercente la maggior tutela è tenuto ad offrire ai clienti aventi diritto alla maggior tutela di cui al comma 8.2 le condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela definite alla presente Sezione 1.
- 8.2 I clienti aventi diritto alla maggior tutela comprendono i clienti finali domestici vulnerabili, titolari di punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a).

Articolo 9

Obblighi di comunicazione in capo agli esercenti la maggior tutela ai fini dei meccanismi di remunerazione

- 9.1 Gli esercenti societariamente separati che operano negli ambiti territoriali di imprese distributrici che servono più di 100.000 clienti finali forniscono alla Direzione Mercati Energia dell'Autorità le informazioni rilevanti ai fini della revisione del livello di *unpaid ratio* da considerare per l'aggiornamento delle componenti *RCV*, *RCV_{sm}* e *RCV_i*.
- 9.2 Gli esercenti di cui al comma 9.1 sono tenuti a inviare le informazioni richieste secondo il dettaglio indicato nell'apposita comunicazione della Direzione Mercati Energia dell'Autorità.

Articolo 10

Condizioni economiche

- 10.1 Le condizioni economiche che l'esercente la maggior tutela deve offrire ai clienti di cui al comma 8.2 si articolano nei seguenti corrispettivi unitari:
- a) il corrispettivo *PED*;
 - b) il corrispettivo *PCV*, i cui valori sono fissati nella Tabella 1;
 - c) il corrispettivo *PPE*, pari alla somma dell'elemento *PPE¹* e dell'elemento *PPE²*;
 - d) la componente *DISP_{BT}*.
- 10.2 Il corrispettivo *PED* è fissato pari alla somma dei seguenti elementi ed applicato all'energia elettrica prelevata:
- a) *PE*;
 - b) *PD*.

Allegato A

- 10.3 L'elemento *PE* applicato ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a)e):
- trattati orari o per fasce ai sensi del TIS, è pari al prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_{bio} ;
 - trattati monorari ai sensi del TIS, è pari al prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M .

- 10.4 L'elemento *PD* applicato ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a)e):
- trattati orari o per fasce ai sensi del TIS, è pari al prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_{bio} ;
 - trattati monorari ai sensi del TIS, è pari al prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M .

- 10.5 Il parametro λ è pari a:

$$\lambda = 1 + fp$$

dove *fp* è il fattore percentuale di perdita utilizzato al comma 76.1, lettera b) del TIS.

- 10.6 Gli elementi *PE* e *PD* sono comprensivi del recupero, determinato come differenza tra:
- i costi di approvvigionamento di energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela nel trimestre precedente a quello di aggiornamento delle condizioni economiche di tutela;
 - i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* durante il medesimo trimestre.

L'importo totale da recuperare così stimato è attribuito all'elemento *PE*, per la parte concernente l'attività di acquisto dell'energia elettrica, e all'elemento *PD*, per la parte concernente l'attività di dispacciamento della medesima energia, tenendo conto delle previsioni dell'Acquirente unico relative alla domanda di energia elettrica dei clienti in maggior tutela nei sei mesi successivi al mese in cui l'aggiornamento ha avuto luogo. Gli elementi *PE*, *PD* ed il corrispettivo unitario *PED* sono pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

- 10.7 I valori della componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 10.1, lettera d) sono indicati nella Tabella 3.

Articolo 11

Contributi in quota fissa

- 11.1 L'esercente la maggior tutela applica un contributo in quota fissa pari a 23,00 euro per ciascuna prestazione relativa a:
- attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o di uno precedentemente disattivato;

- b) disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale;
 - c) voltura;
 - d) disattivazione della fornitura a seguito di morosità;
 - e) riattivazione della fornitura a seguito di morosità;
 - f) variazione di potenza di un punto già attivo su richiesta del cliente.
- 11.2 Le prestazioni di cui al precedente comma 11.1, lettere d) ed e), comprendono anche l'eventuale preventiva riduzione o ripristino della potenza. In tali casi il contributo in quota fissa di cui al comma 11.1 è dovuto anche nel caso in cui l'impresa distributrice proceda esclusivamente alla riduzione o al ripristino della potenza. In caso di disattivazione della fornitura con preventiva riduzione di potenza il contributo in quota fissa deve essere richiesto una sola volta.

Articolo 12

Ammontare del deposito cauzionale

- 12.1 L'ammontare del deposito cauzionale applicato dall' esercente la maggior tutela ai sensi dell' articolo 14 della deliberazione n. 200/99, fatto salvo quanto previsto ai sensi dei commi 12.2e 12.3, è determinato in misura pari a 11,5 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma Articolo 2a)2.3, lettera a).
- Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche ai punti di prelievo relativi alle connessioni temporanee, di cui al comma 7.3 del TIC per i quali risulta disponibile il dato di misura, ad esclusione delle connessioni temporanee dedicate ai cantieri, indipendentemente dalla potenza disponibile dei punti di prelievo medesimi.
- 12.2 Per i punti di prelievo relativi a clienti ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai sensi del TIBEG, l'ammontare del deposito cauzionale applicato dall' esercente la maggior tutela ai sensi dell' articolo 14 della deliberazione n. 200/99 è determinato in misura pari a 5,2 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata.
- 12.3 L'ammontare del deposito cauzionale non deve in ogni caso essere richiesto nei casi in cui il cliente finale titolare del punto di prelievo richieda la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito ai sensi dell' articolo 15 della deliberazione n. 200/99.
- 12.4 L' esercente la maggior tutela applica il deposito cauzionale al momento dell' attivazione del servizio di maggior tutela.
- 12.5 Gli ammontari del deposito cauzionale di cui al comma 12.1 sono raddoppiati qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
- a) l' esercente la maggior tutela abbia costituito in mora il cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;
 - b) il cliente finale non abbia adempiuto alle previsioni di cui al comma 12.1e l' esercente la maggior tutela abbia costituito in mora il cliente finale, con

riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.

- 12.6 Nel caso in cui il cliente finale non versi il deposito cauzionale ai sensi del comma 12.5 eventualmente richiesto, l'esercente la maggior tutela può chiedere all'impresa di distribuzione di procedere ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMOE. In tali casi non si applicano le previsioni di cui al comma 4.3, lettera c) del medesimo provvedimento.

Articolo 13

Condizioni contrattuali e livelli di qualità

- 13.1 Gli esercenti la maggior tutela applicano le disposizioni in tema di condizioni contrattuali, trasparenza dei documenti di fatturazione e del servizio di vendita adottate dall'Autorità.

Articolo 14

Rateizzazione delle somme dovute per la fornitura nel servizio di maggior tutela

- 14.1 L'esercente la maggior tutela è tenuto ad offrire al cliente finale la possibilità di rateizzazione secondo le modalità e i criteri di cui al presente articolo.
- 14.2 L'esercente la maggior tutela è tenuto ad informare il cliente finale della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all'interno della bolletta relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi:
- qualora la bolletta contenente ricalcoli relativi a casi diversi da quelli di cui alla successiva lettera c) sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;
 - per i punti di prelievo ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
 - nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista all'Articolo 4 del TIF;
 - nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all'articolo 9, comma 9.1, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere del presente comma.
- 14.3 Il cliente finale può richiedere la rateizzazione:
- solo per somme oggetto di rateizzazione superiori a 50 euro;
 - con le modalità e le tempistiche indicate nella bolletta dall'esercente;
 - entro i dieci (10) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della medesima bolletta.
- 14.4 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:
- nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 14.2, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare

Allegato A

- costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli e comunque non inferiore a due;
- b) nel caso di cui alla lettera c) del precedente comma 14.2, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a due;
 - c) nel caso di cui alla lettera d) del precedente comma 14.2, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 mesi e comunque non inferiore a due;
 - d) le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione; fatta salva la facoltà per l' esercente di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dai documenti di fatturazione e di inviarle separatamente da questi ultimi;
 - e) è facoltà dell' esercente richiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente finale di cui al precedente comma 14.3 oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, l' esercente provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo;
 - f) le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.
- 14.5 L' esercente la vendita può negoziare con il proprio cliente finale un diverso accordo rispetto a quanto previsto al comma 14.4. In tali casi, la volontà del cliente finale deve essere manifestata espressamente.
- 14.6 Nel caso di cambio del fornitore, l' esercente la maggior tutela ha facoltà di richiedere al cliente finale il pagamento dell' importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. L' esercente la maggior tutela che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto ad informarne il cliente finale nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.

Articolo 15

Prezzi di riferimento

- 15.1 L' Autorità definisce, entro la fine del trimestre successivo al termine di ciascun trimestre, i prezzi di riferimento per i clienti finali di cui al comma 8.2.

- 15.2 Il prezzo di riferimento è fissato pari alla media trimestrale del prezzo di cessione di cui al comma 23.4 determinata tenendo conto della domanda dei clienti finali di cui al comma 8.2.

Articolo 16

Meccanismi di remunerazione dell'attività di commercializzazione agli esercenti la maggior tutela

- 16.1 Ai fini della remunerazione dei costi di commercializzazione, a ciascun esercente la maggior tutela è riconosciuto un corrispettivo pari a:
- la componente RCV , i cui valori sono fissati nella Tabella 4, lettera a), per l'esercente la maggior tutela societariamente separato, se tale esercente alla data del 31 dicembre 2015 serve un numero di POD superiore a 10 milioni;
 - la componente RCV_{sm} , i cui valori sono fissati nella Tabella 4, lettera b), per l'esercente la maggior tutela societariamente separato, se tale esercente alla data del 31 dicembre 2015 serve un numero di POD inferiore o pari a 10 milioni;
 - la componente RCV_i , i cui valori sono fissati nella Tabella 5 se l'esercente la maggior tutela è l'impresa distributrice.
- 16.2 L'esercente la maggior tutela versa, se positivo, alla CSEA o riceve, se negativo, dalla CSEA con cadenza mensile, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di competenza, la differenza tra:
- il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo PCV e della componente $DISP_{BT}$;
 - l'ammontare di cui al comma 16.1.
- 16.3 La componente RCV , la componente RCV_{sm} e la componente RCV_i sono differenziate per la zona territoriale Centro Nord e per la zona territoriale Centro Sud.
- 16.4 Il gettito di cui al comma 16.2 alimenta il conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione di cui all'articolo 23 del TIPPI. Oltre che per i meccanismi di cui agli articoli da Articolo 18 a Articolo 21, il Conto viene utilizzato per la regolazione degli importi relativi al corrispettivo di cui all'articolo 25 del TIS.
- 16.5 I valori delle componenti RCV , RCV_{sm} e RCV_i sono aggiornati dall'Autorità con cadenza annuale.

Articolo 17

Gestione del Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'articolo 22 del TIPPI

- 17.1 Gli esercenti la maggior tutela comunicano alla CSEA, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, l'ammontare derivante dall'applicazione del corrispettivo PPE di cui al comma 10.1, in relazione al servizio erogato nel bimestre medesimo.
- 17.2 Qualora l'elemento PPE^l del corrispettivo PPE assuma valore negativo, la CSEA entro 30 (trenta) giorni dal termine di cui al comma 17.1 versa agli esercenti la maggior

tutela l'ammontare derivante dall'applicazione dell'elemento *PPE*¹ del corrispettivo *PPE* di cui al comma 10.1 comunicato ai sensi del medesimo comma.

- 17.3 Entro il 30 novembre di ogni anno l'Acquirente unico versa o riceve al/dal Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, di cui all'articolo 22 del TIPPI, le partite economiche afferenti all'attività di approvvigionamento dell'energia elettrica svolta dal medesimo Acquirente unico iscritte nel bilancio di esercizio dell'anno precedente comunicate alla Direzione Mercati Energia dell'Autorità, ai sensi del comma 25.3, lettera b), e relative a partite di competenza di anni precedenti rispetto all'anno a cui il medesimo bilancio si riferisce.

Articolo 18

Meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti

- 18.1 Nel caso di morosità a seguito di prelievi fraudolenti dei clienti finali, l'esercente la maggior tutela ha diritto a partecipare al meccanismo di compensazione dei relativi oneri, nella misura e secondo le modalità di cui al presente articolo.
- 18.2 Per poter partecipare al meccanismo di cui al comma 18.1, l'esercente la maggior tutela deve:
- a) avere fatturato, per il periodo oggetto di compensazione, importi relativi a prelievi fraudolenti da parte dei clienti finali;
 - b) aver messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito ulteriori rispetto alla sola procedura di sospensione del punto di prelievo moroso; in caso di ricorso ad agenzie di recupero del credito devono essere adottati criteri tali da garantire *performance* efficienti attraverso le modalità di selezione di tali agenzie e/o attraverso l'adozione di opportuni strumenti contrattuali volti a stimolarne l'efficienza.
- 18.3 Ai fini di quanto indicato al comma 18.2, lettera a), oltre che ai fini di monitorare nel tempo gli importi ammessi al riconoscimento, l'esercente la maggior tutela è tenuto a rilevare e ad archiviare le informazioni relative a:
- a) gli elementi identificativi di seguito indicati relativi ai punti di prelievo per i quali sono stati rilevati prelievi fraudolenti da parte dell'impresa distributrice:
 - i. POD;
 - ii. tipologia contrattuale di cui al comma 2.3;
 - iii. P.IVA/codice fiscale;
 - b) l'energia elettrica fatturata ai punti di prelievo di cui alla lettera a) e il periodo di riferimento della medesima;
 - c) la data di messa a disposizione dei dati di misura relativi alla ricostruzione effettuata dall'impresa distributrice del prelievo fraudolento e la data di emissione della conseguente fattura al cliente finale;

- d) l'importo fatturato per prelievi fraudolenti e il relativo ammontare incassato a 24 mesi, distintamente per:
- i. ciascuna tipologia di cliente finale;
 - ii. ciascuna regione;
 - iii. ciascun mese.
- 18.4 L'esercente la maggior tutela presenta alla CSEA, secondo le modalità dalla stessa definite, un'istanza di partecipazione contenente, a pena di inammissibilità:
- a) i dati di cui al comma 18.3;
 - b) l'attestazione di aver messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito ulteriori ai sensi di quanto previsto al comma 18.2, lettera b), corredata da una dettagliata descrizione delle medesime;
 - c) gli importi eventualmente recuperati relativi a fatturati riferiti ad anni per i quali la compensazione di cui al presente articolo ha già avuto luogo.
- 18.5 Le informazioni trasmesse alla CSEA ai sensi del comma 18.4:
- a) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000;
 - b) devono essere accompagnate da una relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società; tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio. Nel caso in cui il bilancio di esercizio dell'esercente non sia sottoposto a revisione legale, il legale rappresentante presenta una dichiarazione attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati nell'istanza.
- 18.6 Ai fini della partecipazione al meccanismo di cui al comma 18.1, ciascuna impresa distributrice alla cui rete sono connessi i punti di prelievo di cui al comma 18.3, lettera a) trasmette alla CSEA:
- a) gli elementi identificativi di cui al comma 18.3, lettera a) dei punti di prelievo per i quali sono stati rilevati prelievi fraudolenti;
 - b) per ciascun punto di prelievo di cui alla precedente lettera a), l'ammontare di energia elettrica frutto della ricostruzione dei consumi e il periodo di riferimento dei medesimi.
- 18.7 La CSEA:
- a) verifica la coerenza delle informazioni trasmesse dall'esercente la maggior tutela e dall'impresa distributrice e, ove rilevi delle incoerenze, richiede la rettifica dei dati ovvero la motivazione delle differenze rilevate;
 - b) in caso di istanza presentata da un esercente la maggior tutela societariamente separato che opera nell'ambito territoriale di un'impresa distributrice alle cui reti sono connessi più di 100.000 clienti finali, verifica, con l'ausilio della Direzione Mercati Energia dell'Autorità, che tale esercente abbia messo a disposizione dell'Autorità, ai sensi del comma 18.4, i dati relativi ai prelievi fraudolenti dei

clienti finali e che i tali dati risultino coerenti con quanto dichiarato dall'esercente la maggior tutela in sede di istanza per la partecipazione al meccanismo di compensazione.

18.8 Ciascun esercente la maggior tutela, a valle dell'esito positivo della verifica di cui al comma 18.7, ha diritto a ricevere un ammontare pari a:

$$COMP_{PF} = UR_{PF} * FATT_{PF}$$

dove:

- UR_{PF} è l'*unpaid ratio* relativo a prelievi fraudolenti quantificato dalla CSEA pari a quanto risultante dai dati messi a disposizione dall'esercente la maggior tutela;
- $FATT_{PF}$ è il fatturato relativo al periodo oggetto di compensazione riconducibile ai prelievi fraudolenti dei clienti finali, dichiarato dall'esercente la maggior tutela.

18.9 Per le fatture emesse in data successiva al 2 aprile 2019, nel caso tale emissione avvenga oltre il termine di 45 giorni dalla ricezione, per il tramite del SII ove previsto, del dato di misura relativo alla ricostruzione effettuata dall'impresa distributrice del prelievo fraudolento nonché dei dati identificativi del soggetto responsabile di tale prelievo, gli importi di cui al precedente comma 18.8 sono ridotti del 10% per ogni mese di ritardo rispetto al suddetto termine, fino ad una riduzione massima del 50%.

18.10 Nei casi in cui gli esercenti la maggior tutela non sono societariamente separati, i termini di cui al comma 18.9 decorrono dalla data di ricostruzione dei prelievi fraudolenti.

18.11 L'ammontare spettante al singolo esercente la maggior tutela è corretto per tenere conto degli incassi comunicati ai sensi del comma 18.4, lettera c).

18.12 Al fine di permettere l'implementazione del meccanismo di compensazione:

- a) entro il 28 febbraio di ogni anno la CSEA rende disponibile la modulistica per la trasmissione delle informazioni da parte dell'esercente la maggior tutela e dell'impresa distributrice;
- b) entro il 30 aprile di ogni anno, nel rispetto delle modalità di cui alla precedente lettera a):
 - i. ciascun esercente la maggior tutela che intende accedere al meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti presenta istanza alla CSEA;
 - ii. ciascuna impresa distributrice alla cui rete sono connessi i punti di prelievo di cui al comma 18.3, lettera a) trasmette alla CSEA le informazioni di cui al comma 18.6;
- c) entro il 30 giugno di ogni anno, la CSEA comunica all'Autorità e a ciascun esercente la maggior tutela che ha presentato istanza per la parte di proprio interesse, l'ammontare di cui al comma 18.8;
- d) entro il 31 luglio di ogni anno, la CSEA liquida le relative partite, a valere sul conto di cui all'articolo 23 del TIPPI;

- e) qualora la liquidazione di cui alla lettera d) non venga completata entro 3 mesi dalla data prevista, la CSEA provvede a riconoscere un interesse sulle somme dovute pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a partire dall'1 agosto dell'anno in cui la determinazione ha avuto luogo.
- 18.13 I dati trasmessi alla CSEA in relazione al meccanismo di compensazione di cui al presente articolo devono essere riferiti ai prelievi fraudolenti fatturati nel corso del terzo anno precedente quello in cui la compensazione ha luogo e al corrispondente incasso rilevato a distanza di 24 mesi.
- 18.14 A partire dai prelievi fraudolenti effettuati successivamente a luglio 2024, il meccanismo di cui al presente articolo trova applicazione esclusivamente in relazione ai clienti finali vulnerabili.
- 18.15 L'esercente la maggior tutela ha diritto a partecipare al meccanismo di compensazione di cui al presente articolo anche successivamente alla data di cessazione del servizio di maggior tutela, qualora i prelievi fraudolenti si riferiscano ad un periodo in cui il medesimo servizio era ancora vigente.

Articolo 19

Meccanismo di compensazione della morosità dei clienti finali

- 19.1 A partire dal 2024, il meccanismo di cui al presente articolo si applica:
- nei confronti degli esercenti la maggior tutela che alla data del 31 dicembre 2015 servono un numero di clienti finali inferiore o pari a 10 milioni per i quali, in ciascun periodo di riferimento P, in relazione a una zona territoriale, il valore di *unpaid ratio*, riferito al periodo considerato per la determinazione delle componenti RCV applicate nel periodo di riferimento, supera i valori di cui alla Tabella 2, lettera a);
 - per le istanze presentate nell'anno 2024, il periodo di riferimento P è compreso tra l'1 aprile 2023 e il 30 giugno 2024;
 - per le istanze presentate nell'anno 2025 il periodo di riferimento P è compreso tra l'1 luglio 2024 e il 30 giugno 2025.
- 19.2 Per poter partecipare al meccanismo di cui al comma 19.1, l'esercente la maggior tutela deve:
- aver messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito ulteriori rispetto alla sola procedura di sospensione del punto di prelievo moroso e, qualora l'attività di recupero del credito abbia luogo mediante il ricorso ad agenzie di recupero, ciò dovrà avvenire secondo criteri che permettono di stimolare *performance* efficienti attraverso le modalità di selezione delle stesse e/o attraverso l'adozione di opportuni strumenti contrattuali volti a stimolare l'efficienza dell'agenzia;
 - presentare alla CSEA istanza di partecipazione al meccanismo, di cui al comma 19.3.

19.3 L'istanza di partecipazione al meccanismo, presentata dall'esercente la maggior tutela alla CSEA, deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) per ciascuna regione appartenente alla medesima zona territoriale:
 - i) il fatturato relativo ai mesi considerati ai fini della definizione delle componenti RCV , RCV_{sm} e RCV_i applicate nel periodo di riferimento, al netto di eventuali importi fatturati relativi a prelievi fraudolenti dei clienti finali; il periodo di riferimento per la definizione del fatturato è indicato alla Tabella 2, lettera c);
 - ii) l'incasso relativo al fatturato di cui al precedente punto i) rilevato a distanza di 24 mesi;
 - iii) il numero dei punti di prelievo serviti in ciascun mese del periodo di riferimento;
- b) l'attestazione, corredata da una dettagliata descrizione, di aver messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito ulteriori ai sensi di quanto previsto al comma 19.2.

19.4 Le informazioni trasmesse alla CSEA ai sensi del comma 19.3:

- a) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000;
- b) devono essere accompagnate da una relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società; tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio. Nel caso in cui il bilancio di esercizio dell'esercente non sia sottoposto a revisione legale, il legale rappresentante presenta una dichiarazione attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati nell'istanza.

19.5 Ciascun esercente la maggior tutela ha diritto a ricevere un ammontare pari a:

$$COM^P = \sum_{Z,M} \left(\frac{COMP_Z^{RCV-P}}{12} * PDP_{Z,M}^P \right)$$

dove:

- $COMP_Z^{RCV-P}$ sono per il periodo di riferimento P e per ogni zona geografica Z in cui l'esercente opera, i valori di compensazione di cui alla Tabella 2, lettera b);
- $PDP_{Z,M}^P$ è, per ciascun mese M del periodo di riferimento P , il numero di punti di prelievo nella titolarità di clienti domestici serviti in maggior tutela nella zona territoriale Z , così come comunicati a CSEA dagli esercenti la maggior tutela ai sensi del comma 19.3, lettera a), punto iii).

19.6 Al fine di permettere l'implementazione del meccanismo di compensazione:

- a) entro il 31 luglio dell'anno di presentazione delle istanze, la CSEA rende disponibile la modulistica per la trasmissione delle informazioni da parte dell'esercente la maggior tutela;

- b) entro il 30 settembre dell'anno di presentazione delle istanze, nel rispetto delle modalità di cui alla precedente lettera a), ciascun esercente la maggior tutela che intende accedere al meccanismo di compensazione presenta istanza alla CSEA;
 - c) entro il 30 novembre dell'anno di presentazione delle istanze, la CSEA comunica all'Autorità e a ciascun esercente la maggior tutela che ha presentato istanza per la parte di proprio interesse, l'ammontare di cui al comma 19.5;
 - d) entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione delle istanze, la CSEA liquida le relative partite, a valere sul medesimo conto di cui al comma 18.12, lettera d);
 - e) qualora la liquidazione di cui alla lettera d) non venga completata entro 3 mesi dalla data prevista, la CSEA provvede a riconoscere un interesse sulle somme dovute pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a partire dall'1 agosto dell'anno di presentazione delle istanze.
- 19.7 Nell'ambito delle determinazioni dell'ammontare da riconoscere, la CSEA, in caso di istanza presentata da un esercente la maggior tutela societariamente separato che opera nell'ambito territoriale di un'impresa distributrice alle cui reti sono connessi più di 100.000 clienti finali, verifica, con l'ausilio della Direzione Mercati Energia dell'Autorità, che tale esercente abbia messo a disposizione dell'Autorità le informazioni di cui al comma 19.4e che tali informazioni risultino coerenti con quanto dichiarato dall'esercente la maggior tutela in sede di istanza per la partecipazione al meccanismo di compensazione di cui al presente articolo.

Articolo 20

Meccanismo di compensazione uscita clienti

- 20.1 Il meccanismo di compensazione uscita clienti di cui al presente articolo è finalizzato alla copertura dell'ulteriore costo fisso derivante dalla maggiore uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero rispetto a quanto riconosciuto nell'ambito della definizione delle componenti RCV e RCV_{sm} applicate nel periodo oggetto di compensazione.
- 20.2 Possono partecipare al meccanismo di cui al presente articolo i soli esercenti la maggior tutela societariamente separati.
- 20.3 Il meccanismo di compensazione uscita clienti è distinto per tenere conto delle uscite dei clienti dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero avvenute:
- a) con il medesimo esercente la maggior tutela o con una società appartenente al gruppo societario del medesimo;
 - b) con un venditore diverso da quello di cui alla precedente lettera a).
- 20.4 Con riferimento alle istanze da presentare nell'anno 2024 il meccanismo di cui al presente articolo opera limitatamente alla tipologia di clienti *c* di cui all'articolo 2.3, lettera a).
- 20.5 Nei casi di uscite dei clienti dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero avvenute con il medesimo esercente la maggior tutela o con una società appartenente

al gruppo societario del medesimo, l'esercente la maggior tutela ha diritto a ricevere, con riferimento alla tipologia di clienti c di cui al comma 20.4, un ammontare pari a:

$$COMP_{Y,c} = \alpha_Y * \sum_z \frac{RCV_{Y,c,z} * PDP_{Y,c,z}}{PDP_{Y,c}} * (U_{Y,c}^{eff} - U_{Y,c}^{Arera}) * PDP_{Y-1,c}$$

dove:

α_Y è il valore per il periodo di riferimento Y della quota dei costi fissi rispetto al costo complessivo riconosciuto;

Y è il periodo di riferimento intercorrente tra l'1 gennaio 2023 e il 30 giugno 2024;

$RCV_{Y,c,z}$ è il valore per il periodo di riferimento Y, differenziato per zona territoriale z , della componente RCV o RCV_{sm} applicato alla tipologia di clienti c ;

$PDP_{Y,c,z}$ è il numero di punti di prelievo, differenziato per zona territoriale z , della tipologia di clienti c mediamente servito nel periodo di riferimento Y;

$PDP_{Y,c}$ è il numero di punti di prelievo della tipologia di clienti c mediamente servito nel periodo di riferimento Y;

$U_{Y,c}^{eff}$ è il valore per il periodo di riferimento Y, per la tipologia di clienti c , della quota effettiva di clienti usciti dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero con il medesimo esercente la maggior tutela o con una società appartenente al gruppo societario del medesimo;

$U_{Y,c}^{Arera}$ è il valore di riferimento per il periodo di riferimento Y, per la tipologia di clienti c , della quota di uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero con il medesimo esercente la maggior tutela o con una società appartenente al gruppo societario del medesimo;

$PDP_{Y-1,c}$ è il numero di punti di prelievo, per la tipologia di clienti c , serviti in maggior tutela il 31 dicembre dell'anno 2022.

20.6 Nei casi di uscite dei clienti dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero diverse da quelle di cui al comma 20.5, l'esercente la maggior tutela ha diritto a ricevere, con riferimento alla tipologia di clienti c di cui al comma 20.4, un ammontare pari a:

$$COMP_{Y,c} = \beta_Y * \sum_z \frac{RCV_{Y,c,z} * PDP_{Y,c,z}}{PDP_{Y,c}} * (U_{Y,c}^{eff-ALT} - U_{Y,c}^{Arera-ALT}) * PDP_{Y-1,c}$$

dove:

β_Y è il valore per il periodo di riferimento Y della quota dei costi fissi rispetto al costo complessivo riconosciuto;

Y è il periodo di riferimento intercorrente tra l'1 gennaio 2023 e il 30 giugno 2024;

$RCV_{Y,c,z}$ è il valore per il periodo di riferimento Y , differenziato per zona territoriale z , della componente RCV o RCV_{sm} applicato alla tipologia di clienti c ;

$PDP_{Y,c,z}$ è il numero di punti di prelievo, differenziato per zona territoriale z , della tipologia di clienti c mediamente servito nel periodo di riferimento Y ;

$PDP_{Y,c}$ è il numero di punti di prelievo della tipologia di clienti c mediamente servito nel periodo di riferimento Y ;

$U_{Y,c}^{eff-ALT}$ è il valore per il periodo di riferimento Y , per la tipologia di clienti c , della quota effettiva di clienti usciti dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero con un fornitore diverso dall'esercente la maggior tutela o da una società appartenente al gruppo societario del medesimo;

$U_{Y,c}^{Arera-ALT}$ è il valore di riferimento per il periodo di riferimento Y , per la tipologia di clienti c , della quota di uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero con un fornitore diverso dall'esercente la maggior tutela o da una società appartenente al gruppo societario del medesimo;

$PDP_{Y-1,c}$ è il numero di punti di prelievo, per la tipologia di clienti c , serviti in maggior tutela il 31 dicembre dell'anno 2022.

20.7 I valori $U_{Y,c}^{eff}$ e $U_{Y,c}^{eff-ALT}$ sono, rispettivamente, pari a:

$$U_{Y,c}^{eff} = \frac{PDP_c^{U-LIB}}{PDP_c^{MT}}$$

e

$$U_{Y,c}^{eff-ALT} = \frac{PDP_c^{U-LIB-ALT}}{PDP_c^{MT}}$$

dove:

PDP_c^{U-LIB} è, per la tipologia di clienti c di cui al comma 20.4, il numero di punti di prelievo serviti in maggior tutela al 31 dicembre dell'anno 2022 che non risultano più serviti in maggior tutela al 30 giugno 2024 a seguito di uscita verso il mercato libero con il medesimo esercente la maggior tutela o con una società appartenente al suo gruppo societario;

$PDP_c^{U-LIB-ALT}$ è, per la tipologia di clienti c di cui al comma 20.4, il numero di punti di prelievo serviti in maggior tutela al 31 dicembre dell'anno 2022 che non risultano più serviti in maggior tutela al 30 giugno 2024 a seguito di uscita verso il mercato libero con un fornitore diverso dall'esercente

- la maggior tutela o da una società appartenente al suo gruppo societario;
- PDP_c^{MT} è, per la tipologia di clienti c di cui al comma 20.4, il numero dei punti di prelievo serviti in maggior tutela il 31 dicembre dell'anno 2022.
- 20.8 I valori α_Y , β_Y , $U_{Y,c}^{Arera}$ e $U_{Y,c}^{Arera_ALT}$ sono indicati alla Tabella 11 allegata al presente provvedimento.
- 20.9 Ai fini della partecipazione al meccanismo di compensazione uscita clienti:
- a) entro il mese di luglio 2024, la CSEA rende disponibile la modulistica per l'istanza di partecipazione;
 - b) entro il mese di settembre 2024, gli esercenti presentano alla CSEA istanza di partecipazione, comprensiva delle informazioni di cui al comma 20.10; immediatamente a valle della ricezione dell'istanza di partecipazione, la CSEA trasmette le informazioni di cui al comma 20.10 all'Autorità, ai fini della verifica di cui al comma 20.12;
 - c) entro un mese dall'esito positivo della verifica di cui al comma 20.12, la CSEA verifica la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al meccanismo e definisce l'ammontare di compensazione spettante a ciascun esercente, dandone comunicazione all'Autorità e a ciascun esercente, per quanto di propria competenza;
 - d) entro il mese successivo a quello di cui alla lettera c), la CSEA liquida quanto di spettanza a ciascun esercente a valere sul medesimo conto di cui al comma 18.12, lettera d);
 - e) qualora la liquidazione di cui alla lettera d) non venga completata entro 3 mesi dalla data prevista, la CSEA provvede a riconoscere un interesse sulle somme dovute pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di cui alla lettera c).
- 20.10 Nell'ambito dell'istanza di partecipazione, gli esercenti la maggior tutela mettono a disposizione le informazioni relative alle grandezze:
- a) $PDP_{Y,c,z}$;
 - b) $PDP_{Y,c}$;
 - c) $PDP_{Y-1,c}$;
 - d) PDP_c^{MT} ;
 - e) $PDP_c^{U_LIB_ALT}$;
 - f) $PDP_c^{U_LIB}$.

- 20.11 Le informazioni trasmesse a CSEA costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.
- 20.12 L'Autorità verifica che le informazioni di cui al comma 20.10 trasmesse dagli esercenti la maggior tutela siano coerenti con le informazioni a disposizione della medesima in virtù di obblighi normativi e regolatori al riguardo. In caso di significative discrepanze, al fine di ottenere l'esito positivo della verifica, potranno essere richieste maggiori informazioni e chiarimenti.

Articolo 21

Meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta in formato dematerializzato

- 21.1 Il meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta in formato dematerializzato è finalizzato alla reintegrazione del differenziale tra lo sconto applicato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com e la stima del costo evitato conseguito.
- 21.2 Per poter partecipare al meccanismo di cui al presente articolo gli esercenti la maggior tutela, nel corso di ciascun anno oggetto di reintegrazione, devono aver emesso bollette con applicazione dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, nei confronti di una percentuale minima, a , di clienti di cui al comma 2.3, lettera a), definita ai sensi del comma 21.3.
- 21.3 Ciascun esercente la maggior tutela ha diritto a ricevere, con riferimento alla tipologia di clienti c di cui al comma 2.3, lettera a), un ammontare (AC_{sc}) pari a:

$$AC_{sc} = \alpha * REINT_SC_{c,Y}$$

dove:

- α è la quota parte dell'ammontare massimo di reintegrazione il cui valore è così determinato:

$$\alpha = \begin{cases} 80\% \text{ se } a \leq x_{c,Y} < b \\ \text{oppure} \\ 100\% \text{ se } x_{c,Y} \geq b \end{cases}$$

- x_{cY} è la percentuale di punti di prelievo, per la tipologia di clienti c , calcolata ai sensi di quanto indicato al successivo comma 21.5, che nell'anno Y hanno ricevuto almeno una bolletta con applicazione dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;
- a è il livello soglia minimo corrispondente alla percentuale di clienti serviti che hanno ricevuto bollette con applicazione dello sconto, pari al 7%;
- b è il livello soglia corrispondente alla percentuale di clienti serviti che hanno ricevuto bollette con applicazione dello sconto il cui valore è così determinato:

$$b = \begin{cases} x_{c,Y-1} + 1,5 \text{ punti percentuali se } x_{c,Y} < 20\% \\ \text{oppure} \\ 20\% \text{ negli altri casi} \end{cases}$$

- $REINT_SC_{c,Y}$ è l'ammontare massimo di reintegrazione per l'anno Y definito ai sensi del comma 21.4.

21.4 L'ammontare massimo di reintegrazione $REINT_SC_{c,Y}$ è così determinato:

$$REINT_SC_{c,Y} = DiffSC_{c,Y} * (PDP_{c,Y}^{SC} + PDP_{c, ante Y}^{SC})$$

dove:

$DiffSC_{c,Y}$ è, relativamente a ciascun anno Y, il valore dell'ammontare di reintegrazione, differenziato a seconda che l'esercente la maggior tutela serva, alla data del 31 dicembre 2015, un numero superiore ($DiffSC_{c,Y}^{>10}$) o inferiore ($DiffSC_{c,Y}^{<10}$) a 10 milioni di clienti, come indicato nella Tabella 12 allegata al presente provvedimento;

$PDP_{c,Y}^{SC}$ è il numero di punti di prelievo, per la tipologia di clienti c , calcolato ai sensi di quanto indicato al successivo comma 21.5, che nell'anno Y hanno diritto allo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;

$PDP_{c, ante Y}^{SC}$ è:

- nei casi in cui l'esercente la maggior tutela nell'anno Y-1 non abbia raggiunto il livello a di cui al comma 21.3, il numero di punti di prelievo, per la tipologia di clienti c , calcolato ai sensi di quanto indicato al successivo comma 21.5, che nell'anno Y-1 avevano beneficiato dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;
- nei casi diversi dal precedente alinea, pari a 0.

21.5 I valori $x_{c,Y}$, $x_{c,Y-1}$, $PDP_{c,Y}^{SC}$ e $PDP_{c, ante Y}^{SC}$ sono pari rispettivamente a:

$$x_{c,Y} = \frac{PDP_{c,Y}}{PDP_{c,Y}^{TOT}}$$

$$x_{c,Y-1} = \frac{PDP_{c,Y-1}}{PDP_{c,Y-1}^{TOT}}$$

$$PDP_{c,Y}^{SC} = \sum_c PDP_{c,Y} * \frac{Boll_{c,Y}^{EM_SC}}{Boll_{c,Y}^{Period}}$$

$$PDP_{c, ante Y}^{SC} = \sum_c PDP_{c, ante Y} * \frac{Boll_{c, ante Y}^{EM_SC}}{Boll_{c, ante Y}^{Period}}$$

dove:

Allegato A

$PDP_{c,Y}$ e $PDP_{c,Y-1}$ sono, per la tipologia di clienti c di cui al comma 2.3, lettera a), il numero di punti di prelievo serviti nell'anno Y e nell'anno $Y-1$ nei confronti dei quali è stata emessa almeno una bolletta con applicazione dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com; i clienti multisito, cui viene emessa un'unica bolletta contabilizzante i consumi relativi a tutti i punti di prelievo serviti, vengono contabilizzati come unico punto di prelievo;

$PDP_{c,Y}^{TOT}$ e $PDP_{c,Y-1}^{TOT}$ sono, per la tipologia di clienti c di cui al comma 2.3, lettera a), il numero di punti di prelievo mediamente serviti nell'anno Y e nell'anno $Y-1$;

$PDP_{c, ante Y}$ è:

- nei casi in cui l'esercente la maggior tutela nell'anno $Y-1$ non abbia raggiunto il livello a di cui al comma 21.3, per la tipologia di clienti c di cui al comma 2.3, lettera a), pari a $PDP_{c,Y-1}$ come sopra definito;
- nei casi diversi dal precedente alinea, pari a 0;

$Boll_{c,Y}^{EM_SC}$ è, per la tipologia di clienti c di cui al comma 2.3, lettera a), il numero di bollette contenenti lo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com emesse nell'anno Y ;

$Boll_{c, ante Y}^{EM_SC}$ è, nei casi in cui l'esercente la maggior tutela nell'anno $Y-1$ non abbia raggiunto il livello a di cui al comma 21.3, per la tipologia di clienti c di cui al comma 2.3, lettera a), il numero di bollette contenenti lo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com emesse nell'anno $Y-1$;

$Boll_{c,Y}^{Period}$ è, per la tipologia di clienti c di cui al comma 2.3, lettera a), il numero di bollette annue da emettere ai sensi della regolazione vigente nell'anno Y nei confronti dei clienti ai quali è stato erogato lo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;

$Boll_{c, ante Y}^{Period}$ è, nei casi in cui l'esercente la maggior tutela nell'anno $Y-1$ non abbia raggiunto il livello a di cui al comma 21.3, per la tipologia di clienti c di cui al comma 2.3, lettera a), il numero di bollette annue da emettere ai sensi della regolazione vigente nell'anno $Y-1$ nei confronti dei clienti ai quali è stato erogato lo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;

21.6 Ai fini della partecipazione al meccanismo per le compensazioni di competenza dell'anno 2023:

Allegato A

- a) entro il mese di luglio dell'anno successivo all'anno oggetto di reintegrazione, la CSEA rende disponibile la modulistica per l'istanza di partecipazione;
- b) entro il mese di settembre dell'anno successivo all'anno oggetto di reintegrazione, gli esercenti presentano alla CSEA istanza di partecipazione, comprensiva delle informazioni di cui al comma 21.7;
- c) entro due mesi dalla presentazione dell'istanza, la CSEA verifica la sussistenza dei requisiti, di cui al comma 21.2, per la partecipazione al meccanismo e definisce l'ammontare di reintegrazione spettante a ciascun esercente, dandone comunicazione all'Autorità e a ciascun esercente per quanto di rispettivo interesse;
- d) entro il mese successivo a quello di cui alla lettera c), la CSEA liquida quanto di spettanza a ciascun esercente a valere sul medesimo conto di cui al comma 18.12, lettera d);
- e) qualora la liquidazione di cui alla lettera d) non venga completata entro 3 mesi dalla data prevista, la CSEA provvede a riconoscere un interesse sulle somme dovute pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di cui alla lettera c).

21.7 Nell'ambito dell'istanza di partecipazione, gli esercenti la maggior tutela mettono a disposizione le informazioni relative alle seguenti grandezze:

- a) $PDP_{c,Y}$;
- b) $PDP_{c,Y}^{TOT}$;
- c) $PDP_{c,Y-1}$;
- d) $PDP_{c,Y-1}^{TOT}$;
- e) $PDP_{c,anteY}$;
- f) $PDP_{c,Y-2}$;
- g) $Boll_{c,Y}^{EM_SC}$;
- h) $Boll_{c,anteY}^{EM_SC}$;
- i) $Boll_{c,Y-2}^{EM_FD}$;
- j) $Boll_{c,Y}^{Period}$;
- k) $Boll_{c,anteY}^{Period}$;
- l) $Boll_{c,Y-2}^{Period}$.

21.8 Le informazioni trasmesse a CSEA costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

- 21.9 Per la partecipazione al meccanismo con riferimento alle compensazioni di competenza successiva all'anno 2023, le tempistiche di cui al comma 21.6. lettera a) e b) sono così rideterminate:
- a) entro il mese di maggio 2025, la CSEA rende disponibile la modulistica per l'istanza di partecipazione;
 - b) entro il mese di luglio 2025, gli esercenti presentano alla CSEA istanza di partecipazione, comprensiva delle informazioni di cui al comma 21.8.
- 21.10 In parziale deroga a quanto previsto ai precedenti commi, con riferimento al meccanismo di competenza dell'anno 2024 la quota parte dell'ammontare massimo di reintegrazione α di cui al comma 21.3 assume valore pari a 100% se $x_{c,Y} \geq a$, dove a è il livello soglia minimo corrispondente alla percentuale di clienti di cui comma 2.3, lettera a) forniti nel servizio di maggior tutela che hanno ricevuto bollette con applicazione dello sconto, pari al 7%.
- 21.11 Le modalità applicative del meccanismo di competenza dell'anno 2025 saranno definite con successivo provvedimento.

SEZIONE 2
APPROVVIGIONAMENTO E CESSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA AGLI
ESERCENTI LA MAGGIOR TUTELA

Articolo 22

Ambito di applicazione

- 22.1 Ai sensi del decreto-legge 73/07, ciascun esercente la maggior tutela acquista l'energia elettrica oggetto del servizio dall'Acquirente unico, che si approvvigiona all'ingrosso per tutti gli esercenti la maggior tutela e che è utente del dispacciamento con riferimento a tutti i punti di prelievo cui il singolo esercente eroga il servizio di maggior tutela.
- 22.2 Le condizioni di cessione dell'energia elettrica dall'Acquirente unico all'esercente la maggior tutela sono regolate secondo quanto stabilito nella presente Sezione 2, nonché per le condizioni compatibili con il TIV, nel contratto approvato ai sensi della deliberazione ARG/elt 76/08, così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 208/10 e da ultimo dalla deliberazione 236/2019/R/eel.
- 22.3 Le previsioni contenute nel contratto di cui al comma 22.2 vincolano le parti, senza la necessità che sia sottoscritto alcun documento contrattuale. Nel caso di sottoscrizione di un tale documento, esso deve recepire l'intero contenuto del predetto contratto. Ogni clausola ulteriore o difforme si considera non apposta.
- 22.4 L'esercente la maggior tutela presta la garanzia, nelle forme e nei tempi previsti dal contratto di cui al comma 22.2.
- 22.5 L'Acquirente unico informa tempestivamente l'Autorità degli inadempimenti al comma 22.4.

Articolo 23

Costo di approvvigionamento da parte degli esercenti la maggior tutela

- 23.1 L'esercente la maggior tutela, per le quantità di energia elettrica destinate ai clienti in maggior tutela come definite al comma 23.2, è tenuto al pagamento del prezzo di cessione di cui al comma 23.4.
- 23.2 L'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela serviti dal singolo esercente la maggior tutela è pari, in ciascuna ora, alla somma de:
- a) l'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo serviti in maggior tutela dal medesimo esercente e trattati su base oraria, aumentata per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi;
 - b) la quota del prelievo residuo d'area relativo ai clienti in maggior tutela non trattati su base oraria attribuita al medesimo esercente ai sensi del comma 23.3.
- 23.3 In ciascuna area di riferimento la quota del prelievo residuo di area relativo ai clienti in maggior tutela non trattati su base oraria attribuita a ciascun esercente la maggior

tutela è pari al prodotto fra la quota del prelievo residuo di area attribuita all'Acquirente unico nella medesima area e il rapporto fra:

- a) l'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela non trattati su base oraria serviti dal medesimo esercente la maggior tutela, nell'area di riferimento e nell'anno solare precedente; e
- b) l'energia elettrica destinata, nell'anno solare precedente, ai clienti del servizio di maggior tutela non trattati su base oraria localizzati nella medesima area di riferimento, pari alla somma delle quantità di cui alla precedente lettera a).

23.4 Il prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggiore tutela, espresso in centesimi di euro/kWh, è pari, in ciascuna fascia oraria F1, F2 e F3 di un mese, alla somma di quattro componenti:

- a) la media, ponderata per le rispettive quantità orarie di energia elettrica, dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico nelle ore comprese in detta fascia oraria:
 - i. per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima, nel mercato infragiornaliero e nel mercato dei prodotti giornalieri;
 - ii. per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
 - iii. per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso contratti differenziali o altre tipologie di contratto;
- b) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela nelle ore comprese in detta fascia oraria comprensivo del contributo versato ai sensi dell'articolo 2, comma 38 della legge 481/95;
- c) il corrispettivo unitario riconosciuto all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per i clienti in maggior tutela;
- d) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico per la copertura degli oneri finanziari generati dall'utilizzo dei canali di finanziamento per l'acquisto di energia elettrica nel mercato del giorno prima destinati ai clienti in maggior tutela.

23.5 Ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui al comma 23.4 gli importi relativi all'energia elettrica di sbilanciamento valorizzati al prezzo di cui al comma 30.4, lettera c) della deliberazione n. 111/06 si intendono compresi nei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e non tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento.

23.6 Con riferimento al comma 23.4, lettera a), punti ii e iii, il costo unitario relativo alle ore comprese in ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3 di un mese è pari al prodotto tra il costo unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto in detta fascia oraria se avesse acquistato nel mercato del giorno prima l'energia elettrica oggetto del contratto di compravendita o del contratto per la copertura dei rischi connessi con l'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica e il rapporto tra:

- a) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in detto mese per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte o per la copertura dei rischi connessi con l'oscillazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica;
- b) il costo unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto in detto mese se avesse acquistato nel mercato del giorno prima l'energia elettrica oggetto del contratto di compravendita o del contratto per la copertura dei rischi connessi con l'oscillazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica.

Articolo 24

Fatturazione e regolazione dei pagamenti

- 24.1 Il periodo di fatturazione dei corrispettivi per la cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela è il mese di calendario. I pagamenti degli esercenti all'Acquirente unico sono effettuati con valuta beneficiaria il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza.
- 24.2 Ai fini dell'emissione delle fatture di cui al comma 24.1:
 - a) ciascuna impresa distributrice comunica all'Acquirente unico e all'esercente la maggior tutela entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello di competenza l'energia elettrica di cui al comma 23.2;
 - b) l'Acquirente unico calcola, entro il giorno 27 (ventisette) del mese successivo a quello di competenza, il prezzo di cessione di cui al comma 23.4.
- 24.3 L'Acquirente unico verifica la correttezza e la congruità delle comunicazioni di cui al comma 24.2, lettera a) sulla base delle informazioni di cui al comma 24.4.
- 24.4 Ciascuna impresa distributrice trasmette all'Acquirente unico, secondo le modalità definite da quest'ultimo, la registrazione delle misure dell'energia elettrica, nonché ogni altra informazione o dato utile ai fini del compimento, da parte del medesimo Acquirente unico, degli adempimenti di competenza, ivi inclusa la verifica di cui al comma 24.3.

Articolo 25

Obblighi di informazione

- 25.1 L'Acquirente unico comunica all'Autorità e pubblica nel proprio sito *internet*, entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza:
 - a) il prezzo di cui comma 23.4 relativo al mese di competenza;
 - b) i costi totali sostenuti dall'Acquirente unico nel mese di competenza, distinti per ciascuna tipologia di costo di cui al comma 23.4;
 - c) la quantità di energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima, nel mercato infragiornaliero e nel mercato dei prodotti giornalieri in ciascun mese di competenza ed in ciascuna zona;
 - d) la quantità di energia elettrica acquistata al di fuori del sistema delle offerte del mese di competenza ed in ciascuna zona;

- e) il prezzo medio pagato al Gestore del mercato elettrico per gli acquisti di cui alla lettera c) nel mese di competenza;
 - f) il prezzo medio dell'energia elettrica oggetto dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte nel mese di competenza.
- 25.2 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per il servizio di maggior tutela, l'Acquirente unico comunica mensilmente all'Autorità, con riferimento a ciascun anno solare, secondo le modalità dalla medesima stabilite:
- a) i costi unitari di approvvigionamento sostenuti in ciascuna ora di ciascun mese, distinti per ciascuna tipologia di costo di cui comma 23.4;
 - b) le quantità relative a ciascuna tipologia di costo di cui comma 23.4, articolate per ciascuna ora e per ciascun mese;
 - c) la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati il mese precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico nel medesimo periodo.
- 25.3 L'Acquirente unico invia alla Direzione Mercati Energia dell'Autorità:
- a) con cadenza trimestrale il budget finanziario relativo ai quattro trimestri successivi, nonché il rendiconto finanziario relativo all'ultimo trimestre;
 - b) entro il 31 maggio di ogni anno, l'ammontare, suddiviso per anno di competenza, delle partite economiche sopravvenute dopo la chiusura dei bilanci di esercizio e per le quali non è stata prevista alcuna destinazione/copertura;
 - c) entro il 30 novembre di ogni anno una relazione contenente:
 - i. con riferimento all'anno successivo:
 - I. la stima del fabbisogno di energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;
 - II. la stima dei prezzi di acquisto di energia elettrica;
 - III. il tasso di interesse per ciascun canale di finanziamento attivato con indicazione del corrispondente importo massimo finanziabile;
 - IV. l'importo stimato degli oneri finanziari che verranno sostenuti per l'acquisto di energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;
 - ii. con riferimento all'anno in corso, l'importo degli oneri finanziari sostenuti per l'acquisto di energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela ripartito per i canali di finanziamento effettivamente utilizzati.
- 25.4 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per il servizio di maggior tutela, ciascun esercente la maggior tutela societariamente separato che opera nell'ambito territoriale di un'impresa distributrice che serve più di 100.000 clienti finali comunica con cadenza trimestrale alla Direzione Mercati Energia dell'Autorità i prelievi di energia elettrica dei clienti finali del servizio, o, ove tali dati non siano disponibili, la propria miglior stima dei medesimi prelievi. La Direzione Mercati Energia informa periodicamente, con apposita comunicazione, tali esercenti la maggior tutela

Allegato A

societariamente separati circa il dettaglio dei dati richiesto e i tempi a disposizione per l'invio.

SEZIONE 3
PEREQUAZIONE E CONGUAGLI ANNUALI

Articolo 26

Ambito

- 26.1 Le disposizioni di cui alla presente Sezione disciplinano i meccanismi di perequazione che si applicano a:
- a) gli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela;
 - b) le imprese distributrici a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione;
 - c) le imprese distributrici a regolazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard di rete.
- 26.2 La CSEA, attenendosi alle modalità previste nella presente Sezione, provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascun esercente la maggior tutela e per ciascuna impresa distributtrice dei saldi di perequazione derivanti dall'applicazione di ciascuno dei meccanismi definiti al comma 26.1.
- 26.3 I saldi di perequazione derivanti dall'applicazione dei meccanismi di perequazione di cui al comma 26.1, lettere a) e c) sono posti a carico del Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'articolo 22 del TIPPI.
- 26.4 I saldi derivanti dall'applicazione del meccanismo di perequazione di cui al comma 26.1, lettera b) e gli importi corrispondenti agli scostamenti a livello di sistema determinati mediante confronto tra il saldo di perequazione di cui al comma 26.1, lettera c), calcolato a fini perequativi ai sensi dell'articolo 29 e l'analogo saldo calcolato tramite l'applicazione dei fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui alla tabella 4 del TIS sono posti a carico del Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni di cui all'articolo 16 del TIPPI.
- 26.5 Le imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe previste dall'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono escluse dalla partecipazione ai meccanismi di perequazione di cui al comma 26.1.

Articolo 27

Perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela

- 27.1 In ciascun anno l'ammontare A di perequazione da regolare con ciascun esercente la maggior tutela in relazione ai costi sostenuti dall'esercente stesso per l'approvvigionamento dell'energia elettrica è pari a:

$$A = [CA - RA]$$

dove:

- CA denota il costo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia elettrica per servire i clienti in maggior tutela, calcolato secondo la seguente formula:

$$CA = \sum_m \sum_i (pau_{i,m} * q^{acq}_{i,m}) + cong^+_{AU}$$

- RA denota i ricavi ottenuti dalla vendita dell'energia elettrica fornita ai clienti in maggior tutela, calcolati secondo la seguente formula:

$$RA = RPED + \sum_D RUTD + cong^-_{AU}$$

dove:

- i assume i valori delle fasce orarie F1, F2 e F3;
- m indica il mese dell'anno;
- $pau_{i,m}$ è il prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 23.4 praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie i del mese m ;
- $q^{acq}_{i,m}$ è l'energia elettrica approvvigionata dall'esercente la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie i del mese m ; tale energia comprende l'energia elettrica approvvigionata per gli usi propri della distribuzione e della trasmissione;
- $cong^+_{AU}$ è l'ammontare di cui all'articolo 30 versato all'Acquirente unico dall'esercente la maggior tutela;
- $RPED$ è la somma dei ricavi ottenibili per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) applicando il corrispettivo PED di cui al comma 10.1, lettera a), esclusi i ricavi ottenibili dall'applicazione del medesimo corrispettivo agli usi propri della trasmissione e della distribuzione;
- $cong^-_{AU}$ è l'ammontare di cui all'articolo 30 versato dall'Acquirente unico all'esercente la maggior tutela;
- $\sum_D RUTD$ denota la somma rispetto all'insieme delle imprese distributrici degli importi $RUTD$ ottenibili dalla cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica fornita agli usi propri della trasmissione e della distribuzione come calcolati al successivo comma 27.2.

27.2 Entro il giorno 31 (trentuno) agosto di ciascun anno, relativamente all'energia elettrica fornita agli usi propri della trasmissione e della distribuzione nell'anno precedente, ciascuna impresa distributtrice, per la quota di tale energia non approvvigionata nell'ambito del mercato libero, è tenuta a versare a ciascun esercente la maggior tutela un ammontare $RUTD$ calcolato come pari a:

$$RUTD = \sum_c \sum_m \sum_i (pau_{i,m} * q^{c-UTeD}_{i,m} * \lambda^c)$$

dove:

- i assume i valori delle fasce orarie F1, F2 e F3;
- m indica il mese dell'anno;

Allegato A

- $pau_{i,m}$ è il prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 23.4 praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie i del mese m ;
- $q^{c-UTeD}_{i,m}$ è l'energia elettrica fornita agli usi propri della distribuzione e della trasmissione appartenenti alla tipologia contrattuale c di cui al comma 2.3 dall'esercente la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie i del mese m . Il riconoscimento della fornitura di energia elettrica ad uso proprio della trasmissione e della fornitura di energia elettrica ad uso proprio della distribuzione avviene dietro specifica autocertificazione predisposta dall'impresa distributrice; con riferimento all'energia elettrica fornita per gli usi propri della distribuzione e della trasmissione, l'impresa distributrice provvede ad attribuire l'energia elettrica alle diverse fasce orarie dei diversi mesi dell'anno in coerenza con le disposizioni della normativa del *load profiling* applicabile al periodo cui i prelievi si riferiscono;
- λ^c è il parametro che esprime le perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicabili ai clienti finali della tipologia contrattuale c di cui al comma 2.3 in funzione dei fattori percentuali di perdita di energia elettrica di cui alla

- Tabella 9, colonna A, oppure alle Tabelle 9.1, 9.2 e 9.3, colonna A, in caso di adesione alla procedura di cui al comma 29.8.

Articolo 28

Perequazione dell'acquisto dell'energia elettrica fornita agli usi propri della trasmissione e della distribuzione

- 28.1 L'ammontare di perequazione relativo all'acquisto dell'energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione riconosciuto a ciascuna impresa distributrice è pari:

$$RUTD_{ID} = \sum_c \sum_m \sum_i (pau_{i,m} * Q^{c-UTeD}_{i,m} * \lambda^c)$$

dove:

- $Q^{c-UTeD}_{i,m}$ è il totale dell'energia elettrica approvvigionata per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione appartenenti alla tipologia contrattuale c di cui al comma 2.3, inclusiva dell'energia elettrica eventualmente approvvigionata nel mercato libero. Il riconoscimento della fornitura di energia elettrica ad uso proprio della trasmissione e della fornitura di energia elettrica ad uso proprio della distribuzione avviene dietro specifica autocertificazione predisposta dall'impresa distributrice; con riferimento all'energia elettrica fornita per gli usi propri della distribuzione e della trasmissione, l'impresa distributrice provvede ad attribuire l'energia elettrica alle diverse fasce orarie dei diversi mesi dell'anno in coerenza con le disposizioni della normativa del *load profiling* applicabile al periodo cui i prelievi si riferiscono.

Articolo 29

Perequazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard

- 29.1 Fatto salvo quanto previsto ai commi successivi, in ciascun anno l'ammontare di perequazione ΔL relativo al valore della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard a fini perequativi da regolare con ciascuna impresa distributrice è pari a:

$$\Delta L = \min \left\{ \left[\sum_{i,m} pau_{i,m} * q_{i,m}^{\Delta L} \right]; \left[pau_M * \sum_{i,m} q_{i,m}^{\Delta L} \right] \right\}$$

dove:

- i assume i valori delle fasce orarie F1, F2 e F3;
- m indica il mese dell'anno;
- $pau_{i,m}$ è il prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 23.4 praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie i del mese m ;
- pau_M è il prezzo di cessione medio annuo dell'energia elettrica di cui al comma 23.4 praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela;

- $q^{\Delta L}_{i,m}$ è l'energia elettrica corrispondente alla differenza tra perdite effettive e perdite standard a fini perequativi per ciascuna delle fasce orarie i del mese m , calcolata secondo la seguente formula:

$$q^{\Delta L}_{i,m} = q^{IM}_{i,m} - \sum_j (\lambda_j^{PR-r} * q^{PR}_{j,i,m})$$

dove:

- j indica la macrozona in cui è misurata l'energia elettrica prelevata nell'area di riferimento dalla rete dell'impresa distributrice;
- $q^{IM}_{i,m}$ è la quantità di energia elettrica determinata ai sensi del comma 29.2 e rappresenta l'energia elettrica immessa nell'area di riferimento nella rete dell'impresa distributrice in ciascuna delle fasce orarie i del mese m ;
- $q^{PR}_{j,i,m}$ è la quantità di energia elettrica determinata ai sensi del 29.3e rappresenta l'energia elettrica prelevata nell'area di riferimento dalla rete dell'impresa distributrice nella macrozona j , in ciascuna delle fasce orarie i del mese m ;
- λ^{PR-r} è il parametro determinato ai sensi del comma 29.6 che esprime le perdite di energia elettrica riconosciute a fini perequativi sulle reti con obbligo di connessione di terzi, riferite all'energia elettrica prelevata nell'area di riferimento dalla rete dell'impresa distributrice.

29.2 In deroga a quanto previsto al comma 29.1e fatto salvo quanto previsto ai commi 29.3 e 29.4, qualora in un dato anno del triennio 2022-2024 il prezzo medio annuo di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 23.4 (pau_M) sia superiore alla media aritmetica dei prezzi medi annui di cessione dell'energia elettrica praticati dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela nel periodo 2016-2021, l'ammontare di perequazione ΔL relativo al valore della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard a fini perequativi da regolare con ciascuna impresa distributrice per quell'anno è pari a:

$$\Delta L = \left[pau_{M\ 2016-2021} * \sum_{i,m} q^{\Delta L}_{i,m} \right]$$

dove:

- $pau_{M\ 2016-2021}$ è pari alla media aritmetica dei prezzi di cessione medi annui dell'energia elettrica di cui al comma 23.4 praticati dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela nel periodo 2016-2021.

29.3 Qualora in un dato anno del triennio 2022-2024 e per una specifica impresa distributrice la differenza fra il saldo di perequazione relativo all'anno in esame e i ricavi ottenuti dalla regolazione tariffaria dell'energia reattiva di cui al comma 24.2 del TIT sia positiva se calcolata utilizzando, ai fini della determinazione del saldo di perequazione, la formulazione di cui al comma 29.1 e diventi negativa se calcolata utilizzando, ai fini della determinazione del saldo di perequazione, la formulazione di

cui al comma 29.2, il saldo di perequazione viene rideterminato in maniera tale da far sì che la predetta differenza sia pari a zero.

- 29.4 In relazione alle determinazioni dei saldi di perequazione relativi al solo anno 2022, qualora, per una specifica impresa distributrice, la differenza fra il saldo di perequazione relativo al predetto anno e i ricavi ottenuti dalla regolazione tariffaria dell'energia reattiva di cui al comma 24.2 del TIT relativa al medesimo anno sia positiva, essa sia posta pari al massimo fra zero e il valore della predetta differenza calcolato utilizzando, per la determinazione del saldo di perequazione, i fattori percentuali convenzionali di perdita applicati per il triennio 2019-2021.
- 29.5 L'energia elettrica immessa nell'area di riferimento nella rete dell'impresa distributrice nella fascia oraria i del mese m è pari alla somma dell'energia elettrica:
- a) immessa nella fascia oraria i del mese m nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato a fini perequativi nella

- b) Tabella 9, colonna B;
- c) immessa nella fascia oraria i del mese m nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato a fini perequativi nella

- d) Tabella 9, colonna B;
- e) immessa nella fascia oraria i del mese m nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale aumentata, per la parte stimata che non genera inversione, di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato a fini perequativi nella

- f) Tabella 9, colonna C;
- g) immessa nella fascia oraria i del mese m nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale aumentata, per la parte stimata che genera inversione ovvero per l'energia in uscita dalla rete di distribuzione verso la rete di trasmissione nazionale come da misura a livello di singola Cabina Primaria e per l'energia in uscita dalla rete in bassa tensione verso la rete in media tensione come da misura a livello di singola Cabina Secondaria, di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato a fini perequativi nella

h) Tabella 9, colonna D.

- 29.6 L'energia elettrica prelevata nell'area di riferimento dalla rete dell'impresa distributrice nella macrozona j e nella fascia oraria i del mese m è pari alla somma dell'energia elettrica:
- prelevata nella macrozona j e nella fascia oraria i del mese m dalla rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;
 - prelevata nella macrozona j e nella fascia oraria i del mese m dalla rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento;
 - prelevata nella macrozona j e nella fascia oraria i del mese m dai punti di prelievo relativi a clienti finali ubicati nell'area di riferimento e nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice;
 - prelevata nella fascia oraria i del mese m per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione in punti di prelievo compresi nell'area di riferimento e nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice.
- 29.7 Nel caso di clienti finali i cui punti di prelievo non sono trattati orari, l'attribuzione alla fascia oraria i del mese m dell'energia elettrica prelevata nei medesimi punti di prelievo è determinata ai sensi della disciplina del *load profiling*.
- 29.8 Per l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di interconnessione tra porzioni di rete appartenenti a diverse imprese distributrici all'interno di una medesima area di riferimento che non sono dotati di misuratore orario è assunto, nella fascia oraria i del mese m , un profilo di immissione o di prelievo pari al profilo del prelievo residuo d'area dell'area medesima, di cui all'articolo 7 del TIS.
- 29.9 Il parametro λ^{PR-r} di cui al comma 29.1, è pari, per ciascuna impresa distributrice, a:

$$\lambda_j^{PR-r} = 1 + \Phi * \mu_j^{PR}$$

dove:

- μ_j^{PR} indica il fattore percentuale delle perdite sui prelievi di energia elettrica, risultante dalla combinazione dei fattori percentuali di perdita di tipo tecnico applicabili all'energia elettrica prelevata nella macrozona j e nella fascia oraria i del mese m nell'area di riferimento e nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice, come fissati nella

- Tabella 9, colonne A e B, e dei fattori percentuali di perdita di tipo commerciale applicabili all'energia elettrica prelevata nella macrozona j e nella fascia oraria i del mese m dai punti di prelievo relativi a clienti finali ubicati nell'area di riferimento e nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice, come fissati nella Tabella 10;
- Φ è l'elemento di parametrizzazione specifico aziendale, determinato ai sensi del comma 29.10 in esito al confronto tra le perdite effettive e le perdite standard di ciascuna impresa distributrice.

29.10 Per ciascuna impresa distributrice, l'elemento di parametrizzazione specifico aziendale Φ di cui al comma 29.9, è pari a:

$$\Phi = \left\{ \min \left[\frac{(PE + PS)}{2}; PS \right] \right\} * \frac{1}{PS}$$

dove:

- PE indica le perdite effettive, per ciascuna impresa distributrice, come di seguito determinate:

$$PE = \sum_{i,m} q_{i,m}^{IM} - \sum_{j,i,m} q_{j,i,m}^{PR}$$

- PS indica le perdite standard, per ciascuna impresa distributrice, come di seguito determinate:

$$PS = \sum_{j,i,m} \left[(1 + \mu_j^{PR}) * q_{j,i,m}^{PR} - q_{j,i,m}^{PR} \right]$$

29.11 In via facoltativa, in deroga a quanto disposto ai commi 29.5 e 29.9, l'impresa di distribuzione, tramite apposita comunicazione alla CSEA da presentarsi entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno, può richiedere che, all'energia elettrica immessa e prelevata nell'area di riferimento della propria rete, siano applicati i fattori percentuali di perdita di tipo tecnico differenziati per ambito di concentrazione come fissati nelle tabelle 9.1, 9.2 e 9.3, colonne A, B, C e D.

29.12 Ai fini della verifica del valore assunto dall'ammontare ΔL di cui al comma 29.1, gli esercenti la maggior tutela sono tenuti a mantenere separata contabilizzazione dell'energia elettrica fornita in ciascun anno, nell'ambito del servizio di maggior tutela, ai punti di prelievo connessi a ciascun livello di tensione ed alla rete di ciascuna impresa distributrice.

Articolo 30

Conguaglio tra l'Acquirente unico e gli esercenti la maggior tutela successivamente alla definizione delle partite economiche di conguaglio load profiling

30.1 L'esercente la maggior tutela è tenuto a versare all'Acquirente unico, se positivo, o ha diritto a ricevere dal medesimo, se negativo, un ammontare pari alla somma per ciascuna area di riferimento di quota parte dell'importo che l'Acquirente unico è tenuto a versare a Terna, se positivo, o ha diritto a ricevere da Terna, se negativo

successivamente alla definizione delle partite economiche di conguaglio del *load profiling* determinate ai sensi dei commi 29.3, 32.1 e 35.2 del TIS.

- 30.2 Con riferimento alle partite economiche di cui al comma 30.1 e alle partite economiche di cui ai commi 59.3 e 67.1 del TIS di competenza dell'Acquirente unico, la regolazione delle partite economiche tra ciascun esercente la maggior tutela e l'Acquirente unico deve avvenire entro il giorno 31 (trentuno) agosto di ciascun anno.
- 30.3 Per ciascun periodo considerato e per ciascuna area di riferimento, l'Acquirente unico determina la quota parte degli importi di cui al comma 30.1e e di cui al comma 30.2, relativa a ciascun esercente la maggior tutela in misura pari al rapporto tra:
- gli importi fatturati all'esercente la maggior tutela per la cessione dell'energia elettrica nell'area di riferimento;
 - il valore complessivo degli importi fatturati all'insieme degli esercenti la maggior tutela per l'energia elettrica ceduta nell'area di riferimento.

Articolo 31

Riconoscimento delle perdite di rete imputabili a prelievi fraudolenti non recuperabili che si manifestano con entità eccezionale rispetto ai livelli riconosciuti convenzionalmente

- 31.1 Il riconoscimento, a partire dall'anno 2019, dei prelievi fraudolenti "non recuperabili" di entità eccezionale rispetto ai livelli riconosciuti convenzionalmente all'impresa distributrice nell'ambito del meccanismo di perequazione è definito dall'Autorità attraverso uno specifico procedimento avviato su istanza dell'impresa distributrice richiedente qualora siano verificate le condizioni di cui al presente articolo.
- 31.2 In relazione al triennio 2019-2021 ovvero al triennio 2022-2024, per le finalità di cui al comma 31.1, l'impresa distributrice interessata presenta, rispettivamente entro la fine del mese di maggio 2022 ovvero entro la fine del mese di maggio 2025, l'istanza di riconoscimento dei prelievi fraudolenti "non recuperabili" di cui al comma 31.1. Alla predetta istanza sono allegate tutte le informazioni funzionali alla verifica di quanto previsto ai commi 31.3 e 31.5 rese disponibili tramite dichiarazione di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.
- 31.3 Ai fini dell'accesso al riconoscimento dei prelievi fraudolenti "non recuperabili" di cui al comma 31.1, in relazione a ciascuno dei periodi di cui al comma 31.2, devono essere rispettate tutte le seguenti condizioni:
- il risultato complessivo sul triennio 2019-2021 dei saldi di perequazione del valore della differenza fra perdite effettive e perdite standard di cui al comma 29.1è positivo, ovvero il risultato complessivo sul triennio 2022-2024 della differenza fra i saldi di perequazione di cui all'articolo 29 e i ricavi di cui all'articolo 24.2 del TIT è positivo attestando una posizione complessiva a debito dell'impresa distributrice verso CSEA;
 - la condizione di cui alla lettera a), è anche conseguenza della (ovvero è aggravata dalla) presenza sulla propria rete di prelievi fraudolenti non recuperabili che si manifestano con entità eccezionale rispetto ai livelli riconosciuti convenzionalmente e riconducibili alle seguenti fattispecie:

- i. casi per i quali l'interruzione della fornitura può determinare problemi di ordine pubblico o l'incolumità delle persone presenti in loco ovvero in cui verrebbe messa a rischio la sicurezza degli operatori preposti ad eseguire l'intervento di disalimentazione e per i quali sussiste formale denuncia dell'impresa distributrice alle autorità competenti;
 - ii. casi di utenze relative a stabili occupati abusivamente per i quali sussistono atti di autorità pubbliche che impediscono l'interruzione della fornitura.
- 31.4 In ciascuno dei periodi di cui al comma 31.2, il riconoscimento di cui al comma 31.3 ha un importo complessivo correlato alla valorizzazione dei prelievi fraudolenti non recuperabili di cui al comma 31.3, lettera b), e al più pari a quello necessario ad azzerare, nel caso del triennio 2019-2021, il saldo di perequazione complessivo del relativo periodo ovvero, nel caso del triennio 2022-2024, la differenza fra i saldi di perequazione di cui all'articolo 29 e i ricavi di cui all'articolo 24, comma 24.2, del TIT.
- 31.5 Qualora i prelievi fraudolenti "non recuperabili" indicati nell'istanza di cui al comma 31.2 risultino in parte misurati e in parte frutto di stime, l'impresa distributrice richiedente è tenuta a specificare quale sia la metodologia utilizzata per la stima, a giustificarne la validità e a validarne i risultati tramite misurazioni effettuate, per un periodo almeno semestrale, su un campione rappresentativo delle fattispecie stimate e che risulti almeno pari al 10% del totale dei prelievi oggetto di stima.
- 31.6 L'Autorità qualora necessario, può richiedere all'impresa distributrice ulteriori informazioni, dati o chiarimenti rispetto alla documentazione prodotta dalla medesima impresa distributrice nell'ambito della presentazione dell'istanza di cui al comma 31.2.
- 31.7 Ai fini dello svolgimento dei procedimenti individuali di cui al presente articolo l'Autorità si avvale, di CSEA e, ove occorra, dell'apporto di esperti per gli approfondimenti più opportuni in materia.

Articolo 32

Disposizioni alla CSEA

- 32.1 Ciascun esercente la maggior tutela e ciascuna impresa distributrice, entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno, comunica alla CSEA, con le modalità da questa definite in coerenza con le disposizioni di cui alla presente Sezione, le informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di perequazione relativo all'anno precedente. Ai fini dell'attività di quantificazione degli ammontari di perequazione di cui al precedente articolo 26, la CSEA si avvale del supporto dell'Acquirente unico, anche per valutare la coerenza tra le informazioni trasmesse dagli esercenti la maggior tutela e dalle imprese distributrici.
- 32.2 Nel caso in cui l'esercente la maggior tutela o l'impresa di distribuzione non rispetti il termine di cui al comma 32.1, la CSEA provvede a calcolare l'ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto all'esercente inadempiente e

viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso al sistema di perequazione nel suo complesso.

- 32.3 La CSEA, entro il 15 ottobre di ogni anno, comunica in via preliminare all'Autorità e, tramite le modalità stabilite dalla CSEA medesima, a ciascun esercente la maggior tutela e a ciascuna impresa distributrice, per quanto di rispettivo interesse, l'ammontare di perequazione relativo a ciascuno dei meccanismi di perequazione di cui all'articolo 26.
- 32.4 La CSEA, entro il 30 novembre di ogni anno, a seguito di eventuali rettifiche derivanti da errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di perequazione e trasmesse entro il 15 novembre di ogni anno, comunica all'Autorità e, tramite le modalità stabilite dalla CSEA medesima, a ciascun esercente la maggior tutela e a ciascuna impresa distributrice, per quanto di rispettivo interesse, l'ammontare aggiornato di perequazione relativo a ciascuno dei meccanismi di perequazione di cui all'articolo 26.
- 32.5 In relazione ai singoli meccanismi di perequazione:
- ciascun esercente la maggior tutela e ciascuna impresa distributrice provvede ai versamenti di competenza alla CSEA entro il 15 dicembre di ogni anno;
 - la CSEA liquida le relative partite entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le regolazioni economiche di cui alle lettere a) e b) sono determinate come differenza tra l'ammontare di perequazione di cui al comma 32.4 e l'ammontare del gettito del corrispettivo *PPE* trattenuto dagli esercenti la maggior tutela, pari a quanto comunicato alla CSEA ai sensi del comma 17.1 alla data di cui al comma 32.3.

- 32.6 I versamenti alla CSEA di cui al comma 32.5, lettera a), per gli importi derivanti dal gettito del corrispettivo *PPE* eccedenti l'ammontare di perequazione riconosciuto, sono maggiorati di un interesse pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, calcolato a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di perequazione fino al momento della regolazione di cui al medesimo comma 32.5. I versamenti alla CSEA di cui al medesimo comma, per gli importi derivanti da rettifiche per errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione relativo ad annualità precedenti la perequazione di riferimento, sono maggiorati secondo le modalità operative definite dalla CSEA.
- 32.7 Successivamente alla disponibilità da parte della CSEA delle nuove comunicazioni effettuate dagli esercenti la maggior tutela ai sensi del comma 17.1 e delle eventuali rettifiche derivanti da errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di perequazione, comunicate entro il 30 aprile di ciascun anno:
- la CSEA provvede, entro il 31 maggio di ciascun anno, alla determinazione *ex post* della differenza tra l'ammontare di perequazione di cui al comma 32.4, come aggiornato a seguito delle eventuali rettifiche derivanti da errori di comunicazione, e l'ammontare del gettito del corrispettivo *PPE* trattenuto dagli esercenti la maggior tutela durante l'anno solare successivo a quello a cui ciascuna perequazione si riferisce;

- b) ciascun esercente la maggior tutela, ciascuna impresa distributrice e la CSEA procedono, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla regolazione degli importi risultanti dalla differenza tra quanto regolato ai sensi del comma 32.5 e gli importi di cui alla precedente lettera a).
- 32.8 I versamenti alla CSEA di cui al comma 32.7 derivanti dalle nuove comunicazioni effettuate dagli esercenti la maggior tutela ai sensi del comma 17.1 sono maggiorati di un interesse pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, calcolato a decorrere dall'1 gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di perequazione fino al momento della regolazione di cui al medesimo comma 32.7. I versamenti derivanti da eventuali rettifiche di errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di perequazione e comunicate entro il 30 aprile di ciascun anno sono maggiorati sulla base delle modalità operative definite dalla CSEA.
- 32.9 Nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute in relazione ai meccanismi di perequazione non venga completata entro 3 mesi dal termine previsto per tale liquidazione, la CSEA riconosce a ciascun soggetto avente diritto un interesse pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a decorrere dall'1 gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di perequazione.
- 32.10 In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione la CSEA si attiene alle indicazioni dell'Autorità. Ogni eventuale contestazione circa le modalità di applicazione dei meccanismi di perequazione e di raccolta delle relative informazioni è demandata alla valutazione e decisione dell'Autorità. La CSEA rende altresì note le modalità operative di applicazione degli interessi in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo.
- 32.11 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla CSEA ai sensi del comma 32.2, l'esercente la maggior tutela o l'impresa distributrice invii i dati necessari al calcolo dell'ammontare dei meccanismi di perequazione, la CSEA provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una sanzione amministrativa a carico dell'esercente la maggior tutela o dell'impresa distributrice, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla CSEA:
- a) ai sensi del comma 32.2;
- b) sulla base dei dati inviati dall'esercente la maggior tutela o dall'impresa distributrice a valle della determinazione di cui alla lettera a).
- 32.12 In caso di inottemperanza dei termini di cui rispettivamente al comma 32.5, lettera a) e al comma 32.7, lettera b), la CSEA applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari a:
- a) il tasso di interesse legale nel caso di ritardi fino a 14 giorni;
- b) il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 5 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/96 calcolato a partire dal tasso TEGM (tasso effettivo globale

medio) relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 200.000 euro, nel caso di ritardi oltre i 14 giorni.

Per i ritardi eccedenti i 14 giorni, il tasso di cui alla lettera b) è applicato anche ai primi 14 giorni.

- 32.13 Ai fini della perequazione, le eventuali rettifiche derivanti da errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di perequazione, se pervenute dopo il 15 novembre dell'anno successivo a quello di perequazione a cui le medesime si riferiscono, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa, pari all'1% del valore economico della rettifica medesima, con un minimo pari all'importo di cui alla Tabella 8. Resta salva la facoltà dell'Autorità di avviare istruttorie formali per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 20, lettera c), della legge 481/95.

TITOLO 3
SERVIZIO A TUTELE GRADUALI

SEZIONE 1
CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE
PICCOLE IMPRESE

Articolo 33

Ambito di applicazione

- 33.1 Ciascun esercente le tutele graduali è tenuto ad applicare ai clienti aventi diritto al servizio a tutele graduali le condizioni per il servizio definite alla presente Sezione 1.
- 33.2 I clienti aventi diritto al servizio a tutele graduali comprendono:
- a) le piccole imprese purché tutti i punti di prelievo nella titolarità della singola impresa siano connessi in bassa tensione;
 - b) le microimprese titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW connesso in bassa tensione;
 - c) i clienti finali, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b), titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW appartenente alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) o c)
- e che non siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica a condizioni di mercato libero.

Articolo 34

Condizioni del servizio a tutele gradualali

- 34.1 L'esercente le tutele gradualali selezionato in esito alle procedure concorsuali eroga il servizio secondo le condizioni minime di cui al presente articolo.
- 34.2 L'esercente le tutele gradualali pubblica sul proprio sito internet, entro 30 (trenta) giorni dalla data di individuazione di ciascun esercente da parte di Acquirente unico, copia delle condizioni contrattuali applicate al servizio a tutele gradualali nonché le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate nell'ambito del servizio.
- 34.3 Entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese con riferimento al mese precedente l'esercente le tutele gradualali pubblica sul proprio sito *internet* i corrispettivi unitari di cui al comma 34.6.
- 34.4 L'esercente le tutele gradualali applica le condizioni contrattuali previste dalla disciplina delle offerte PLACET per i clienti finali non domestici di energia elettrica, limitatamente alle seguenti disposizioni dell'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com:
- a) in tema di contributi in quota fissa richiesti al cliente finale trova applicazione l'articolo 8;
 - b) ai fini della disciplina delle garanzie richieste al cliente finale trova applicazione l'articolo 9;

- c) in tema di modalità e tempistiche di fatturazione nonché modalità di pagamento del cliente finale trova applicazione l'articolo 10;
 - d) ai fini della disciplina della rateizzazione delle somme dovute e degli interessi di mora applicabili in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale trovano applicazione gli articoli 11 e 12.
- 34.5 Le condizioni economiche che l'esercente le tutele gradualmente deve offrire ai clienti di cui al comma 33.2 si articolano nei seguenti corrispettivi unitari:
- a) corrispettivo C_{EL} ;
 - b) corrispettivo C_{DISP} ;
 - c) corrispettivo C_{SB} ;
 - d) corrispettivo C_{COM} ;
 - e) corrispettivo C_{PSTG} ;
 - f) corrispettivo C_{CM} ;
 - g) parametro α .
- 34.6 Il corrispettivo C_{EL} è pari a:
- a) per i punti di prelievo trattati per fasce od orari ai sensi del TIS, il prodotto tra il parametro l di cui al comma 10.5 e la media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria nel mese;
 - b) per i punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, il prodotto tra il parametro l di cui al comma 10.5 e la media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascun mese.
- 34.7 Il corrispettivo C_{DISP} è determinato come prodotto tra il parametro l di cui al comma 10.5 e la somma del corrispettivo di capacità di cui al comma 34.9 e dei corrispettivi applicati da Terna per il servizio di dispacciamento, ad eccezione del corrispettivo di sbilanciamento effettivo di cui all'articolo 23 del TIS, del corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità di cui all'articolo 23bis del TIS e del corrispettivo di aggregazione misure di cui all'articolo 15 del TIS.
- 34.8 Il corrispettivo di capacità di cui al comma 34.8 copre i costi attribuibili ai clienti finali in tutele gradualmente connessi al corrispettivo applicato all'utente del dispacciamento ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione ARG/elt 98/11. Entro la fine del mese antecedente il trimestre di applicazione, l'Autorità pubblica i valori del corrispettivo calcolati per ciascun mese del trimestre come prodotto tra i corrispettivi orari applicati da Terna agli utenti del dispacciamento ai sensi della deliberazione ARG/elt 98/11 e la stima del profilo di prelievo orario dei clienti del servizio a tutele gradualmente.
- 34.9 I corrispettivi C_{SB} e C_{COM} sono pari ai valori di cui alla Tabella 13: e sono mantenuti fissi per tutto il periodo di assegnazione del servizio. Il corrispettivo C_{COM} è differenziato tra punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 lettera b) e di cui al comma 2.3 lettera c).
- 34.10 Il corrispettivo C_{PSTG} , pari al valore di cui alla Tabella 16:, è aggiornato dall'Autorità per la copertura degli oneri connessi al meccanismo di cui all'Articolo 38.
- 34.11 Nel caso in cui il corrispettivo C_{PSTG} assuma valore positivo, gli esercenti le tutele gradualmente versano a CSEA, secondo le modalità da questa definite, il relativo gettito con

cadenza mensile, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione del medesimo corrispettivo. Nel caso in cui il corrispettivo C_{PSTG} assuma valore negativo, entro il predetto termine gli esercenti le tutele gradualmente comunicano a CSEA il relativo ammontare ed entro 30 (trenta) giorni la CSEA versa loro l'ammontare comunicato.

- 34.12 Il corrispettivo C_{CM} a copertura degli oneri connessi al meccanismo di cui all'articolo 36 è pari al valore di cui alla Tabella 14:.
- 34.13 Il parametro α è pari al prodotto tra il parametro λ di cui al comma 10.5 e la media ponderata, dei parametri β , rispetto ai volumi delle aree territoriali di assegnazione del servizio a tutele gradualmente. Il parametro α , pari al valore di cui alla Tabella 15:., è aggiornato dall'Autorità con cadenza annuale in funzione dei volumi del servizio a tutele gradualmente delle diverse aree territoriali di assegnazione del servizio.
- 34.14 In riferimento ai clienti per i quali l'attivazione del servizio a tutele gradualmente ha luogo a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto ai sensi del Titolo III del TIMOE, il parametro α , se positivo, è applicato, in misura pari a zero, ai prelievi effettuati da tali clienti fino all'ultimo giorno del mese successivo alla data di attivazione del servizio. L'esercente le tutele gradualmente adegua a tal fine la comunicazione di cui al 4.9 con riferimento alle condizioni economiche applicate al cliente.
- 34.15 L'esercente le tutele gradualmente applica ai clienti del servizio i corrispettivi applicati dall'impresa distributrice all'esercente medesimo con riferimento ai punti di prelievo in tutele gradualmente per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, nonché i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema e altri eventuali ulteriori oneri applicati dalla medesima impresa distributrice.
- 34.16 Nel caso in cui il cliente finale non paghi almeno una fattura relativa al servizio a tutele gradualmente, ovvero non versi la garanzia eventualmente richiesta dall'esercente il servizio, l'esercente può chiedere all'impresa distributrice di procedere ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMOE. In tali casi non si applicano le previsioni di cui al comma 4.3, lettere c), e) ed f) del medesimo provvedimento.

Articolo 35

Misure per consentire l'operatività dell'esercente le tutele gradualmente

- 35.1 Entro il giorno lavorativo successivo all'individuazione da parte dell'Acquirente unico degli esercenti le tutele gradualmente ai sensi del comma 5.6 dell'Allegato A alla deliberazione 119/2024/R/eel, Acquirente unico comunica a Terna e alle imprese distributrici, ciascuna per quanto di proprio interesse, i nominativi degli esercenti le tutele gradualmente aggiudicatari del servizio e il nominativo del soggetto mandatario per la sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e di trasporto di cui al comma 4.2.
- 35.2 Ai fini dell'adeguamento delle garanzie relative al contratto di trasporto, ciascuna impresa distributrice trasmette al nuovo esercente le tutele gradualmente o al soggetto mandatario, l'ammontare delle relative garanzie finanziarie per i punti di prelievo relativi ai clienti finali serviti in tutele gradualmente ubicati nell'ambito territoriale della medesima impresa:

Allegato A

- a) entro il giorno 13 giugno 2024, definendo l'ammontare delle garanzie sulla base del dato più aggiornato relativo ai predetti punti;
 - b) entro il primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al comma 9.1 dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel, qualora alla data di cui alla precedente lettera a) nell'ambito territoriale della medesima impresa non vi siano punti di prelievo forniti in tutele graduali.
- 35.3 Ai fini dell'adeguamento delle garanzie relative al contratto di dispacciamento, Terna comunica al nuovo esercente le tutele graduali l'ammontare delle garanzie finanziarie relative al contratto di dispacciamento, definite sulla base del dato più aggiornato relativo ai punti di prelievo dei clienti finali serviti in tutele graduali, entro il giorno 13 giugno 2024. A tal fine Acquirente unico mette a disposizione di Terna le informazioni necessarie.
- 35.4 Il nuovo esercente le tutele graduali, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla trasmissione da parte dell'impresa distributrice e di Terna, ai sensi rispettivamente dei commi 35.2 e 35.3, è tenuto a comunicare all'Acquirente unico, con le modalità dal medesimo stabilite, l'avvenuto versamento delle garanzie finanziarie relative al contratto per il servizio di trasporto e al contratto per il servizio di dispacciamento.
- 35.5 Il SII provvede, secondo le tempistiche previste dalla vigente regolazione, ad includere, nei contratti di cui al comma 4.4, lettera b), i punti di prelievo che saranno serviti dal nuovo esercente le tutele graduali.
- 35.6 Nell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, coerentemente con la regolazione vigente di cui agli allegati A e B alla deliberazione 487/2015/R/eel in tema di disciplina degli *switching* ed attivazione dei servizi di ultima istanza, il nuovo utente del dispacciamento riceverà comunicazione relativamente ai punti per i quali sia pervenuta una richiesta di attivazione del servizio a tutele graduali con efficacia dall'1 luglio successivo. Coerentemente con la regolazione di cui al vigente TIS relativamente alla parte che disciplina gli obblighi informativi in capo al SII, l'utente del dispacciamento riceverà, altresì, l'elenco dei punti di prelievo che saranno inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente a partire dal mese di luglio e le informazioni di cui all'articolo 4, comma 4.1 dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel.
- 35.7 L'esercente le tutele graduali uscente comunica ai clienti finali serviti in tutele graduali, contestualmente alla fattura emessa nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei nuovi esercenti le tutele graduali e la data in cui questi iniziano l'erogazione della fornitura o, in assenza di fattura emessa in tale periodo, attraverso una comunicazione scritta:
- a) i dati identificativi del nuovo esercente le tutele graduali per l'area territoriale di competenza;
 - b) la data a partire dalla quale il medesimo cliente verrà servito dal nuovo esercente le tutele graduali.

Articolo 36

Meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili della morosità connessi ai clienti non disalimentabili del servizio a tutele graduali

36.1 In relazione a ciascun anno del periodo di esercizio del servizio a tutele graduali, ciascun esercente ha diritto ad incassare dalla CSEA, se positivo, o è tenuto a versare alla CSEA, se negativo, l'ammontare di reintegrazione determinato in base alla seguente formula:

$$AR_{STGi} = \sigma * (O_{STGi}^{AMM} - A_{STGi})$$

dove:

- σ è il coefficiente di copertura degli oneri della morosità calcolato secondo quanto specificato al comma 36.2;
- O_{STGi}^{AMM} sono gli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione determinati ai sensi del comma 36.3;
- A_{STGi} l'ammontare di riferimento degli oneri della morosità dei clienti finali non disalimentabili in tutele graduali, determinato ai sensi del comma 36.10.

36.2 Il coefficiente di copertura degli oneri della morosità σ è pari a:

$$\sigma = \begin{cases} 0,9 & \text{se } 0 \leq d \leq l \\ \frac{0,5 - 0,9l - 0,1d}{0,5 - l} & \text{se } l < d \leq 0,5 \\ 0,9 & \text{se } 0,5 < d \leq 1 \end{cases}$$

dove:

- $l = \min \left\{ \frac{A_{STGi}}{FATT_{STGi}}; 0,5 \right\}$
- $d = \frac{O_{STGi}^{AMM}}{FATT_{STGi}}$
- $FATT_{STGi}$ è il totale degli importi indicati, al momento dell'emissione, nelle fatture dall'esercente i -esimo relative ai crediti ammessi al meccanismo di reintegrazione, inclusi gli importi oggetto di rateizzazione considerati nel calcolo del CNR_i del medesimo anno ai sensi del comma 36.4, lettera g), ed esclusi gli importi di cui al comma 36.4, lettera h).

36.3 Con riferimento a ciascun anno del periodo di esercizio del servizio a tutele graduali, per ciascun i -esimo esercente le tutele graduali, gli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione sono fissati dalla seguente formula:

$$O_{STGi}^{AMM} = CNR_{STGi} + OCC_{STGi} + 0,9 * OL_{STGi}$$

dove:

- CNR_{STGi} è l'ammontare del credito non riscosso dell' i -esimo esercente, pari agli importi fatturati ai clienti finali non disalimentabili serviti nell'ambito del servizio a tutele graduali, comprensivo degli interessi di mora fatturati ai clienti finali nei limiti di cui al comma 36.4, lettera j) e valorizzati al netto:

Allegato A

- i. degli importi riscossi direttamente dai clienti finali, anche parzialmente, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dal cliente finale;
 - ii. dei crediti eventualmente ceduti;
 - iii. degli importi incassati da accordi transattivi o di ristrutturazione del debito;
 - iv. degli ammontari relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'esercente ha titolo a presentarne richiesta di rimborso, a non effettuarne il versamento a seguito di una procedura fallimentare o concorsuale o a versarla al momento dell'incasso;
- b) *OCC_{STGi}* sono gli oneri sostenuti per la cessione dei crediti dall'esercente *i-esimo*, corrispondenti alle spese generali di gestione della pratica nonché agli eventuali corrispettivi pagati dal cedente a favore dei cessionari, comprensivi degli eventuali sconti sul credito oggetto della cessione;
- c) *OL_{STGi}* sono oneri legali corrispondenti alle spese di carattere legale eventualmente sostenute, dall'*i-esimo* esercente, per le attività di recupero crediti a seguito della costituzione in mora.
- 36.4 Ai fini della quantificazione del livello degli oneri ammessi di cui al comma 36.3:
- a) i crediti non riscossi devono essere relativi a fatture emesse da almeno 12 (dodici) mesi alla data della comunicazione di cui al comma 36.12, lettera b) ;
 - b) l'esercente deve:
 - i. aver sollecitato i pagamenti dei crediti e avere effettuato la costituzione in mora secondo le modalità di cui all'articolo 3 del TIMOE;
 - ii. nel caso di clienti inadempienti sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, aver effettuato le azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito;
 - c) ai fini della gestione efficiente del credito l'esercente deve, se possibile, prevedere la rateizzazione degli importi non riscossi;
 - d) l'ammontare dei crediti non riscossi *CNR_{STGi}* comprende anche gli importi fatturati a clienti finali disalimentabili per i quali non è stata possibile la sospensione del punto di prelievo, a seguito di atti di pubbliche autorità che ne hanno impedito la disalimentazione, relativamente al periodo in cui gli effetti dei suddetti atti sono efficaci;
 - e) gli oneri di cessione del credito sono ammissibili qualora l'esercente le tutele graduali evidenzi che l'individuazione sia avvenuta considerando le offerte di più controparti e selezionando la più efficiente;
 - f) la quota massima di oneri legali ammissibile deve essere non superiore al 5% del *CNR_{STGi}*;
 - g) l'ammontare dei crediti non riscossi *CNR_{STGi}* può comprendere anche importi oggetto di rateizzazione relativi ai clienti cui si applica il meccanismo di

reintegrazione, attualizzati al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 3,5 punti percentuali, rispetto al periodo in cui si prevede, coerentemente con la scadenza delle rate, che i relativi eventuali incassi saranno versati alla CSEA;

- h) l'ammontare dei crediti non riscossi CNR_{STGi} di ciascun anno non comprende gli importi oggetto di rateizzazione eventualmente già considerati, ai sensi della precedente lettera g), nel calcolo del CNR_{STGi} di anni precedenti;
- i) gli oneri relativi agli importi fatturati e successivamente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito col cliente finale, per la quota parte del valore dell'importo rinunciato dall'esercente le tutele gradualali, sono ammessi al meccanismo e computati nell'ambito del CNR_{STGi} per il 100% del loro valore qualora l'importo incassato dall'esercente le tutele gradualali in seguito all'accordo sia almeno pari al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione; diversamente, sono ammessi per il 100% del loro valore per la quota oggetto di transazione fino al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione e per il 90% del loro valore per la quota residua oggetto di transazione;
- j) nell'ambito del computo dell'ammontare dei crediti non riscossi CNR_{STGi} , sono ammessi al meccanismo interessi di mora nel limite massimo pari al tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea aumentato di 3,5 punti percentuali.

36.5 Qualora l'esercente il servizio a tutele gradualali debba ricevere da CSEA l'ammontare AR_{STGi} , di cui al comma 36.1, tale ammontare non può essere comunque superiore al seguente valore:

$$O_{STGi}^{AMM} - A_{STGi} + (\partial\beta_{1i} - \bar{\beta}_i) * E_{STGi}^{RIL}$$

dove:

- a) $\bar{\beta}_i$ è il β medio associato all'esercente i -esimo, calcolato come media dei b offerti dal medesimo esercente in ciascuna area territoriale per cui risulta aggiudicatario del servizio, ponderata per l'energia elettrica E_{STGi}^{RIL} relativa a ciascuna area territoriale;
- b) β_{1i} è, con riferimento all'esercente i -esimo, il parametro determinato sulla base dei criteri di cui al comma 36.6
- c) ∂ è il coefficiente di incremento del parametro ammesso β_{1i} , pari a 1,1;
- d) E_{STGi}^{RIL} è l'energia rilevante ai fini del meccanismo pari al totale dell'energia prelevata dai clienti finali, in relazione ai quali sono definiti gli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione ai sensi del comma 36.3 e determinata ai sensi del comma 36.9.

36.6 Ai fini della determinazione del parametro β_{1i} l'Autorità:

- a) utilizza i dati a disposizione ai sensi della disciplina del TIUC e le informazioni eventualmente fornite dagli esercenti le tutele gradualali;

Allegato A

- b) considera i costi relativi alla gestione dei clienti finali, ivi inclusa la quota relativa ai costi di sbilanciamento sostenuti, nonché l'equa remunerazione del capitale investito netto e non comprende i costi relativi alla gestione del rischio creditizio dei clienti finali non disalimentabili, in quanto coperta dal meccanismo di reintegrazione;
- c) per i costi relativi alla gestione dei clienti finali, determina il livello dei costi di commercializzazione sulla base dei costi della produzione rettificati degli importi relativi ai costi di approvvigionamento, dispacciamento – diversi dagli oneri di sbilanciamento – e trasporto nonché degli importi di natura straordinaria, degli oneri relativi ai contenziosi con l'Autorità, degli accantonamenti operati per norme tributarie, delle imposte sul reddito e delle sanzioni;
- d) per la determinazione dell'equa remunerazione del capitale investito netto, determina:
- i. il livello del capitale investito netto rettificato sulla base di un livello standard di capitale circolante netto, determinato considerando lo scoperto dei clienti finali, tenuto conto dell'applicazione degli interessi di mora nei casi di ritardo di pagamento;
 - ii. il tasso di remunerazione del capitale netto investito sulla base della metodologia del *Weighted Average Cost of Capital*, WACC nominale.
- 36.7 Qualora le determinazioni di cui al comma 36.6 risultassero superiori al rapporto $\frac{\bar{\beta}_i}{\theta}$, ai fini della determinazione dell'ammontare AR_{STGi} il valore del parametro β_{1i} è posto pari al suddetto rapporto.
- 36.8 Per permettere la determinazione dei parametri β_{1i} gli esercenti le tutele gradualistiche sono tenuti a fornire alla Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità, secondo le tempistiche dalla medesima definite, le eventuali ulteriori informazioni ritenute a tal fine necessarie.
- 36.9 L'energia rilevante ai fini del meccanismo E_{STGi}^{RIL} è pari alla somma di:
- a) l'energia elettrica prelevata dai clienti finali e relativa a importi non pagati in relazione ai quali è definito l'ammontare del credito non riscosso CNR_{STGi} , di cui al comma 36.3;
 - b) l'energia elettrica prelevata dai clienti finali e corrispondente agli importi oggetto di sconti sui crediti oggetto di cessione considerati negli OCC_{STGi} , di cui al comma 36.3.
- 36.10 L'ammontare di riferimento A_{STGi} è pari, per ciascun i -esimo esercente a:
- $$A_{STGi} = C_{CM} * E_{STGi}^{ND}$$
- dove:
- a) C_{CM} è il corrispettivo, di cui al comma 34.132, a copertura dei costi relativi al meccanismo per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili;

Allegato A

- b) E_{STGi}^{ND} è l'energia elettrica prelevata nell'anno solare cui si riferisce il meccanismo di reintegrazione dai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali non disalimentabili e dei clienti di cui al comma 36.4, lettera d) serviti in tutele gradualmente dall'esercente *i*-esimo, inclusa l'energia relativa agli importi oggetto di rateizzazione considerati nel calcolo del CNR_{STGi} del medesimo anno ai sensi del comma 36.4, lettera g), ed esclusa quella relativa agli importi di cui al comma 36.4, lettera h).
- 36.11 Le disposizioni di cui al comma 36.5 si applicano alle aree territoriali del servizio di tutele gradualmente per cui la procedura di aggiudicazione è reiterata ai sensi del comma 6.2, lettera e) dell'Allegato A alla deliberazione 119/2024/R/eel, qualora il parametro β di aggiudicazione sia superiore alla soglia del limite massimo di cui al comma 10.1 del medesimo allegato A.
- 36.12 Ai fini dell'espletamento delle attività connesse al meccanismo di reintegrazione, per ciascun anno di riferimento del periodo di esercizio delle tutele gradualmente:
- la CSEA entro il 30 settembre di ogni anno, a partire dal secondo anno successivo l'anno di riferimento medesimo, pubblica sul proprio sito *internet* il modello per la trasmissione, da parte degli esercenti le tutele gradualmente, delle informazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare da riconoscere per l'anno di riferimento e delle variazioni degli importi relativi ad anni precedenti;
 - ciascun esercente le tutele gradualmente comunica alla CSEA entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal secondo anno successivo l'anno di riferimento medesimo:
 - le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare da riconoscere per l'anno di riferimento;
 - le variazioni delle grandezze rilevanti che concorrono alla quantificazione dell'ammontare di reintegrazione AR_{STGi} di cui al comma 36.1, per gli anni per i quali detta quantificazione ha già avuto luogo.
- 36.13 Nella comunicazione di cui al precedente comma 36.12, lettera b), gli esercenti le tutele gradualmente indicano separatamente la variazione de:
- i crediti non riscossi CNR_{STGi} , inclusi gli interessi di mora, con separata evidenza dei singoli elementi di cui al comma 36.3, lettera a), punti da i a iv;
 - gli oneri di cessione OCC_{STGi} ;
 - gli oneri legali OL_{STGi} ;
 - l'energia elettrica E_{STGi}^{RIL} con separata evidenza dell'energia elettrica relativa agli importi di cui alla successiva lettera f);
 - l'energia elettrica E_{STGi}^{ND} con separata evidenza dell'energia elettrica relativa agli importi di cui alla successiva lettera f);
 - gli importi oggetto di rateizzazione considerati nel calcolo del CNR_{STGi} del medesimo anno ai sensi del comma 36.4, lettera g), e gli importi di cui al comma 36.4, lettera h), con separata evidenza del credito originario e degli eventuali importi direttamente riscossi dai clienti finali.

- 36.14 Nel caso in cui un esercente non rispetti i termini di cui al comma 36.12, la CSEA provvede a calcolare l'ammontare di reintegrazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudentiale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare eventualmente dovuto all'esercente le tutele graduali inadempiente e, viceversa, di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso.
- 36.15 La CSEA procede a:
- a) determinare i livelli dell'ammontare AR_{STGi} relativi all'anno solare cui si riferisce il meccanismo di reintegrazione, prevedendo che, in relazione ai meccanismi precedentemente quantificati i livelli dell'ammontare AR_{STGi} :
 - i. siano rideterminati al fine di tener conto delle comunicazioni pervenute nei primi cinque anni dalla prima determinazione del meccanismo di reintegrazione;
 - ii. siano aggiornati per tenere conto delle comunicazioni pervenute successivamente ai termini indicati al precedente punto i., senza modificare ulteriormente il coefficiente di copertura degli oneri della morosità σ di cui al comma 36.2;
 - b) regolare, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal secondo anno successivo l'anno di riferimento, con gli esercenti le tutele graduali le partite economiche risultanti dalle determinazioni relative al meccanismo di reintegrazione;
 - c) comunicare all'Autorità, entro il 15 febbraio di ogni anno, a partire dal terzo anno successivo l'anno di riferimento, gli ammontari AR_{STGi} riconosciuti a ciascun esercente le tutele graduali, indicando separatamente la quota riconosciuta in relazione alle variazioni comunicate ai sensi del comma 36.12, lettera b), punto ii.
- 36.16 Con riferimento agli importi oggetto di rateizzazione considerati nel calcolo del CNR_{STGi} di anni precedenti ai sensi del comma 36.4, lettera g) ed in seguito incassati, l'esercente riconosce alla CSEA, oltre alle partite economiche di cui al comma 36.15, lettera b), gli interessi calcolati su un tasso d'interesse pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 3,5 punti percentuali.
- 36.17 Ai fini delle regolazioni di cui al comma 36.15, lettera b) la CSEA utilizza il Conto meccanismo di reintegrazione servizio a tutele graduali di cui all'articolo 31 del TIPPI.
- 36.18 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla CSEA in relazione al meccanismo di reintegrazione non vengano completati entro i termini previsti dal comma 36.15, lettera b), l'esercente le tutele graduali riconosce alla CSEA, un interesse di mora pari a:
- a) il tasso di interesse legale nel caso di ritardi fino a 14 giorni;
 - b) il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 5 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/96 calcolato a partire dal tasso TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 200.000 euro, nel caso di ritardi oltre i 14 giorni.

Per i ritardi eccedenti i 14 giorni, il tasso di cui alla lettera b) è applicato anche ai primi 14 giorni.

- 36.19 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute dalla CSEA in relazione al meccanismo di reintegrazione non vengano completate entro i termini previsti dal comma 36.15, lettera b), la CSEA riconosce un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a decorrere dall'1 gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di reintegrazione.
- 36.20 Le informazioni trasmesse alla CSEA dagli esercenti le tutele gradualità ai sensi del comma 36.12, lettera b):
- a) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, con particolare riferimento alle condizioni di cui al comma 36.2;
 - b) devono essere accompagnate da una relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio.
- 36.21 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla CSEA ai sensi del comma 36.14, l'esercente le tutele gradualità invii i dati necessari al calcolo dell'ammontare del meccanismo di reintegrazione, la CSEA provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una indennità amministrativa a carico dell'esercente medesimo, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla CSEA:
- a) ai sensi del comma 36.14;
 - b) sulla base dei dati inviati dall'esercente successivamente alla determinazione di cui alla precedente lettera a).

Articolo 37

Meccanismi di compensazione per l'esercente le tutele gradualità nei casi di attivazione ai sensi del Titolo III del TIMOE

- 37.1 Nei casi di attivazione del servizio a tutele gradualità a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto ai sensi del Titolo III del TIMOE, l'esercente le tutele gradualità, ovvero il soggetto al quale l'esercente ha conferito mandato per la sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e trasporto, ha titolo a ricevere un ammontare pari a:

$$COMP_{PROG} = Q_{PROG} * (P_{SBIL} - PUN)$$

dove:

Allegato A

- Q_{PROG} è l'energia prelevata dai clienti finali per i quali l'attivazione del servizio ha avuto luogo nei primi 5 giorni successivi all'attivazione del servizio medesimo, aumentata delle perdite di rete;
- P_{SBIL} è il prezzo di sbilanciamento di cui all'articolo 40, comma 40.3 della deliberazione 111/06 applicabile in ciascuna ora del medesimo periodo;
- PUN è il valore orario del prezzo unico nazionale pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (www.mercatoelettrico.org).

37.2 In relazione al meccanismo di cui al comma 37.1:

- a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, la CSEA rende disponibile la modulistica per la trasmissione delle informazioni da parte dei soggetti istanti;
- b) entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento i soggetti istanti comunicano alla CSEA:
 - i. le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare di cui al comma 37.1 da riconoscere per l'anno di riferimento;
 - ii. le variazioni delle grandezze rilevanti che concorrono alla quantificazione del predetto ammontare, per gli anni per i quali detta quantificazione ha già avuto luogo;
- c) entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di riferimento la CSEA comunica all'Autorità e a ciascun istante per la parte di proprio interesse, gli importi spettanti ai sensi del comma 37.1, tenuto conto dei saldi derivanti dalle variazioni di cui alla precedente lettera b), punto ii;
- d) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, la CSEA liquida le relative partite, a valere sul conto di cui all'articolo 32 del TIPPI.

37.3 Le informazioni trasmesse alla CSEA ai sensi del comma 37.2, lettera b) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 38

Meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele gradualità

38.1 Ciascun esercente il servizio a tutele gradualità partecipa al meccanismo di compensazione dei ricavi di cui al presente articolo. A tal fine, ciascun esercente è tenuto a ricevere, se positivo, o a versare, se negativo, il seguente ammontare:

$$PS = RA - R$$

dove

- RA è, per ciascuna area di assegnazione del servizio, il ricavo ammesso, determinato come prodotto del parametro β sulla base del quale il singolo

Allegato A

esercente è risultato assegnatario del servizio e l'energia elettrica prelevata dai clienti finali in tutele graduali corretta per le perdite di rete;

- R è, per ciascuna area di assegnazione del servizio, il ricavo ottenibile, determinato come prodotto tra il parametro α di cui al comma 34.13, anche tenuto conto di quanto previsto al comma 34.14 e l'energia elettrica prelevata dai clienti in tutele graduali.
- 38.2 Ciascun esercente le tutele graduali, entro il 28 febbraio di ciascun anno, comunica alla CSEA, con le modalità da questa definite in coerenza con le disposizioni di cui alla presente Sezione, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di cui al comma 38.1 riferite all'anno solare precedente.
- 38.3 Nel caso in cui l'esercente le tutele graduali non rispetti il termine di cui al comma 38.2, la CSEA provvede a calcolare l'ammontare di compensazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudentiale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di compensazione eventualmente dovuto all'esercente inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso al sistema nel suo complesso.
- 38.4 La CSEA, entro il 31 marzo di ogni anno, comunica in via preliminare all'Autorità e, tramite le modalità stabilite dalla CSEA medesima, a ciascun esercente le tutele graduali, per quanto di rispettivo interesse, l'ammontare di compensazione di cui al comma 38.1.
- 38.5 La CSEA, entro il 31 maggio di ogni anno, a seguito di eventuali rettifiche derivanti da errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di cui al comma 38.1 e trasmesse entro il 30 aprile di ogni anno, comunica all'Autorità e, tramite le modalità stabilite dalla CSEA medesima a ciascun esercente le tutele graduali l'ammontare aggiornato di compensazione di cui al comma 38.1.
- 38.6 Ciascun esercente le tutele graduali provvede ai versamenti di competenza alla CSEA entro il 15 giugno di ogni anno.
- 38.7 La CSEA liquida le relative partite entro il 30 giugno di ogni anno.
- 38.8 Ai fini delle regolazioni di cui ai commi 38.6 e 38.7 la CSEA utilizza il conto di cui all'articolo 32 del TIPPI.
- 38.9 Successivamente alla disponibilità da parte della CSEA delle eventuali rettifiche derivanti da errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di compensazione, comunicate entro il 31 ottobre di ciascun anno:
- a) la CSEA provvede, entro il 30 novembre di ciascun anno, alla determinazione *ex post* dell'ammontare di compensazione di cui al comma 38.5, come aggiornato a seguito delle eventuali rettifiche derivanti da errori di comunicazione;
 - b) ciascun esercente le tutele graduali procede, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla regolazione degli importi risultanti dalla differenza tra quanto regolato ai sensi dei commi 38.6 e 38.7 e gli importi di cui alla precedente lettera a).
- 38.10 I versamenti derivanti da eventuali rettifiche di errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di compensazione e

comunicare entro il 31 ottobre di ciascun anno sono maggiorati sulla base delle modalità operative definite dalla CSEA.

38.11 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla CSEA ai sensi del comma 38.6 e 38.9, lettera b), non vengano completati entro i termini previsti, l'esercente le tutele gradualmente riconosce alla CSEA un interesse di mora pari a:

- a) il tasso di interesse legale nel caso di ritardi fino a 14 giorni;
- b) il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 5 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/96 calcolato a partire dal tasso TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 200.000 euro, nel caso di ritardi oltre i 14 giorni.

Per i ritardi eccedenti i 14 giorni, il tasso di cui alla lettera b) è applicato anche ai primi 14 giorni.

38.12 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute dalla CSEA non vengano completate entro tre mesi dal termine previsto per tale liquidazione, la CSEA riconosce a ciascun soggetto avente diritto un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a decorrere dall'1 luglio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di compensazione.

38.13 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla CSEA ai sensi del comma 38.3, l'esercente le tutele gradualmente invii i dati necessari al calcolo dell'ammontare di cui al comma 38.1, la CSEA provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una indennità amministrativa a carico dell'esercente medesimo, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla CSEA:

- a) ai sensi del comma 38.3;
- b) sulla base dei dati inviati dall'esercente successivamente alla determinazione di cui alla precedente lettera a).

38.14 In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme relative al meccanismo di cui al presente articolo, la CSEA si attiene alle indicazioni dell'Autorità. Ogni eventuale contestazione circa le modalità di applicazione del meccanismo e di raccolta delle relative informazioni è demandata alla valutazione e decisione dell'Autorità. La CSEA rende altresì note le modalità operative di applicazione degli interessi in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 39

Obblighi di comunicazione degli esercenti le tutele gradualmente ai fini della determinazione del corrispettivo CPSTG

39.1 Ciascun esercente le tutele gradualmente è tenuto a comunicare, con cadenza trimestrale, alla Direzione Mercati Energia dell'Autorità, i prelievi di energia elettrica dei clienti finali del servizio, o, ove tali dati non siano disponibili, la propria miglior stima dei

Allegato A

medesimi prelievi, per ciascuna regione e, per la regione Lombardia, separatamente per il comune di Milano.

- 39.2 La Direzione Mercati Energia informa periodicamente, con apposita comunicazione, tali esercenti circa il dettaglio dei dati richiesto e i tempi a disposizione per l'invio.

SEZIONE 2
CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE MICROIMPRESE

Articolo 40

Ambito di applicazione

- 40.1 Ciascun esercente le tutele graduali è tenuto a offrire ai clienti aventi diritto al servizio a tutele graduali le condizioni per il servizio definite alla presente Sezione 2.
- 40.2 I clienti aventi diritto al servizio a tutele graduali comprendono:
- a) le microimprese titolari unicamente di punti di prelievo connessi in bassa tensione tutti con potenza contrattualmente impegnata inferiore o pari a 15 kW;
 - b) i clienti finali, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), titolari di punti di prelievo appartenenti alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 lettere b) o c), purché tali punti siano tutti con potenza contrattualmente impegnata inferiore o pari a 15 kW
- e che non siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica a condizioni di mercato libero.

Articolo 41

Condizioni del servizio a tutele gradualı

- 41.1 L'esercente le tutele gradualı selezionato in esito alle procedure concorsuali di cui alla deliberazione 208/2022/R/eel eroga il servizio secondo le condizioni minime di cui al presente articolo.
- 41.2 Limitatamente alla prima attivazione del servizio all'1 aprile 2023, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'inizio dell'erogazione del servizio a tutele gradualı, l'esercente trasmette a ciascun cliente finale servito la comunicazione di cui al comma 4.9. Unicamente in occasione del primo invio, la comunicazione di cui al predetto comma 4.9 deve altresı precisare che:
- a) nei soli casi in cui sia stato acquisito dall'esercente la maggior tutela uscente il recapito digitale del cliente, le bollette saranno inviate in formato dematerializzato a tale recapito in relazione al quale occorre comunicare con tempestivıtä ogni eventuale variazione e che il cliente ha comunque la facoltä di richiedere il recapito della bolletta in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di inizio fornitura, senza oneri;
 - b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), si applicano le modalitä di recapito della bolletta di cui al comma 4.9, lettera f).
- 41.3 L'esercente le tutele gradualı pubblica sul proprio sito *internet*, entro 30 (trenta) giorni dalla data di individuazione di ciascun esercente da parte di Acquirente unico, copia delle condizioni contrattuali applicate al servizio a tutele gradualı nonchä le modalitä di determinazione delle condizioni economiche applicate nell'ambito del servizio.

Allegato A

- 41.4 Entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese con riferimento al mese precedente l'esercente le tutele gradualità pubblica sul proprio sito *internet* i corrispettivi unitari di cui al comma 41.6, dando separata evidenza del corrispettivo di capacità di cui al comma 41.9, internalizzato nella componente C_{DISPM} .
- 41.5 L'esercente le tutele gradualità applica le disposizioni in tema di qualità del servizio di cui al TIQV e le condizioni contrattuali previste dalla disciplina delle offerte PLACET per i clienti finali non domestici di energia elettrica, limitatamente alle seguenti disposizioni dell'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com:
- a) in tema di contributi in quota fissa richiesti al cliente finale trova applicazione l'articolo 8;
 - b) ai fini della disciplina delle garanzie richieste al cliente finale trova applicazione l'articolo 9;
 - c) in tema di modalità e tempistiche di fatturazione nonché modalità di pagamento del cliente finale trova applicazione l'articolo 10;
 - d) ai fini della disciplina della rateizzazione delle somme dovute e degli interessi di mora applicabili in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale trovano applicazione gli articoli 11 e 12.
- 41.6 Le condizioni economiche che l'esercente le tutele gradualità deve offrire ai clienti di cui al comma 40.2 si articolano nei seguenti corrispettivi unitari:
- a) corrispettivo C_{ELM} ;
 - b) corrispettivo C_{DISPM} ;
 - c) corrispettivo C_{SEM} ;
 - d) corrispettivo C_{PSTGM} ;
 - e) parametro δ .
- 41.7 Il corrispettivo C_{ELM} è pari a:
- a) per i punti di prelievo trattati per fasce od orari ai sensi del TIS, il prodotto tra il parametro λ di cui al comma 10.5 e la media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria nel mese;
 - b) per i punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, il prodotto tra il parametro λ di cui al comma 10.5 e la media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascun mese.
- 41.8 Il corrispettivo C_{DISPM} è determinato come prodotto tra il parametro λ di cui al comma 10.5 e la somma del corrispettivo di capacità di cui al comma 41.9 e dei corrispettivi applicati da Terna per il servizio di dispacciamento, ad eccezione del corrispettivo di sbilanciamento effettivo di cui all'articolo 23 del TIS, del corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità di cui all'articolo 23bis del TIS e del corrispettivo di aggregazione misure di cui all'articolo 15 del TIS.

- 41.9 Il corrispettivo di capacità di cui al comma 41.8 copre i costi attribuibili ai clienti finali in tutele graduali connessi al corrispettivo applicato all'utente del dispacciamento ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione ARG/elt 98/11. Entro la fine del mese antecedente il trimestre di applicazione, l'Autorità pubblica i valori del corrispettivo calcolati per ciascun mese del trimestre come prodotto tra i corrispettivi orari applicati da Terna agli utenti del dispacciamento ai sensi della deliberazione ARG/elt 98/11 e la stima del profilo di prelievo orario dei clienti del servizio a tutele graduali.
- 41.10 Il corrispettivo C_{SEM} è pari al valore di cui alla Tabella 18 ed è mantenuto fisso per tutto il periodo di assegnazione del servizio.
- 41.11 Il corrispettivo C_{PSTGM} , pari al valore di cui alla Tabella 19, è aggiornato dall'Autorità per la copertura degli oneri connessi ai meccanismi di cui agli articoli 44 e 45, per la regolazione dei saldi residui di perequazione di cui al comma 26.1, lettera a) fino all'anno di competenza 2022 e degli importi di recupero connessi al calcolo del PED applicato nel primo trimestre 2023 nonché per la copertura degli oneri relativi ai meccanismi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 relativi alle microimprese servite in maggior tutela.
- 41.12 Nel caso in cui il corrispettivo C_{PSTGM} assuma valore positivo, gli esercenti le tutele graduali versano a CSEA, secondo le modalità da questa definite, il relativo gettito con cadenza mensile, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione del medesimo corrispettivo. Nel caso in cui il corrispettivo C_{PSTGM} assuma valore negativo, entro il predetto termine gli esercenti le tutele graduali comunicano a CSEA il relativo ammontare ed entro 30 (trenta) giorni la CSEA versa loro l'ammontare comunicato. I saldi residui di perequazione di cui al comma 26.1, lettera a) sono posti a carico del conto di cui all'articolo 22 del TIPPI. Le partite relative ai meccanismi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 sono a valere sul conto di cui all'articolo 23 del TIPPI.
- 41.13 Il parametro δ è determinato dall'Autorità a valle delle procedure concorsuali di cui alla deliberazione 208/2022/R/eel, come media ponderata, rispetto alla stima del numero di punti di prelievo delle aree territoriali di assegnazione del servizio a tutele graduali, dei prezzi di aggiudicazione delle aree determinatisi in esito alle predette procedure concorsuali. Tale parametro, pari al valore di cui alla Tabella 20, è aggiornato con cadenza annuale in funzione del numero di punti di prelievo riforniti nel servizio a tutele graduali delle diverse aree territoriali.
- 41.14 Ai fini della fatturazione del parametro δ ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera b), il valore di cui al comma 41.13 è moltiplicato per il rapporto tra 2,672 e 100.000.
- 41.15 In riferimento ai clienti per i quali l'attivazione del servizio a tutele graduali ha luogo a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto ai sensi del Titolo III del TIMOE, il parametro δ , se positivo, è applicato ai punti di prelievo nella titolarità di tali clienti fino all'ultimo giorno del mese successivo alla data di attivazione del servizio in misura pari a zero. L'esercente le tutele graduali adegua a tal fine la comunicazione di cui al comma 4.9 con riferimento alle condizioni economiche applicate al cliente.

- 41.16 L'esercente le tutele gradualità applica ai clienti del servizio i corrispettivi applicati dall'impresa distributrice all'esercente medesimo con riferimento ai punti di prelievo in tutele gradualità per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, nonché per le aliquote A e UC e altri eventuali ulteriori oneri applicati dalla medesima impresa distributrice.
- 41.17 Nel caso in cui il cliente finale non paghi almeno una fattura relativa al servizio a tutele gradualità, ovvero non versi la garanzia eventualmente richiesta dall'esercente il servizio, l'esercente può chiedere all'impresa distributrice di procedere ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMOE. In tali casi non si applicano le previsioni di cui al comma 4.3, lettere c) ed f) del medesimo provvedimento.

Articolo 42

Misure per consentire l'operatività dell'esercente le tutele gradualità

- 42.1 Entro il giorno lavorativo successivo all'individuazione da parte dell'Acquirente unico degli esercenti le tutele gradualità ai sensi del comma 5.5 dell'Allegato B alla deliberazione 208/2022/R/eel, Acquirente unico comunica a Terna e alle imprese distributrici, ciascuna per quanto di proprio interesse, i nominativi degli esercenti le tutele gradualità aggiudicatari del servizio e il nominativo del soggetto mandatario per la sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e di trasporto di cui al comma 4.2.
- 42.2 Ai fini dell'adeguamento delle garanzie relative al contratto di trasporto, ciascuna impresa distributrice trasmette al nuovo esercente le tutele gradualità o al soggetto mandatario l'ammontare delle relative garanzie finanziarie, per i punti di prelievo relativi ai clienti finali serviti in tutele gradualità ubicati nell'ambito territoriale della medesima impresa:
- a) entro il giorno 2 marzo 2023, definendo l'ammontare delle garanzie sulla base del dato più aggiornato relativo ai predetti punti;
 - b) entro il primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al comma 9.1 dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel, qualora alla data di cui alla precedente lettera a) nell'ambito territoriale della medesima impresa non vi siano punti di prelievo forniti in tutele gradualità.
- 42.3 Ai fini dell'adeguamento delle garanzie relative al contratto di dispacciamento, Terna comunica al nuovo esercente le tutele gradualità l'ammontare delle garanzie finanziarie relative al contratto di dispacciamento, definite sulla base del dato più aggiornato relativo ai punti di prelievo dei clienti finali serviti in tutele gradualità, entro il giorno 2 marzo 2023. A tal fine Acquirente unico mette a disposizione di Terna le informazioni necessarie.
- 42.4 Il nuovo esercente le tutele gradualità, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla trasmissione da parte dell'impresa distributrice e di Terna, ai sensi rispettivamente dei commi 42.2 e 42.3, è tenuto a comunicare all'Acquirente unico, con le modalità dal medesimo stabilite, l'avvenuto versamento delle garanzie finanziarie relative al contratto per il servizio di trasporto e al contratto per il servizio di dispacciamento.

Allegato A

- 42.5 Il SII provvede, secondo le tempistiche previste dalla vigente regolazione, ad includere, nei contratti di cui al comma 4.4, lettera c), i punti di prelievo che saranno serviti dal nuovo esercente le tutele gradualità.
- 42.6 Nell'anno successivo a quello di effettuazione delle procedure concorsuali, il SII comunica all'esercente le tutele gradualità, entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del mese di marzo, i punti di prelievo oggetto del servizio a tutele gradualità nel mese di marzo, indicando le seguenti informazioni:
- a) codice POD;
 - b) codice fiscale;
 - c) partita IVA;
 - d) nome e cognome o ragione sociale;
 - e) indicazione dell'indirizzo di residenza/sede legale;
 - f) indirizzo di esazione;
 - g) indirizzo di posta elettronica o recapito di eventuale referente per le comunicazioni a cliente finale;
 - h) aliquota IVA;
 - i) accise applicabili;
 - j) codice tariffa di distribuzione;
 - k) potenza contrattualmente impegnata;
 - l) potenza disponibile;
 - m) trattamento del punto nel mese di giugno ai sensi del TIS.
- 42.7 Coerentemente con la regolazione vigente di cui agli allegati A e B alla deliberazione 487/2015/R/eel in tema di disciplina degli *switching* ed attivazione dei servizi di ultima istanza, il nuovo utente del dispacciamento riceverà, inoltre, comunicazione relativamente ai punti per i quali sia pervenuta una richiesta di attivazione del servizio a tutele gradualità con efficacia dall'1 aprile successivo. Coerentemente con la regolazione di cui al vigente TIS relativamente alla parte che disciplina gli obblighi informativi in capo al SII, l'utente del dispacciamento riceverà, altresì, l'elenco dei punti di prelievo che saranno inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente a partire dal mese di aprile.
- 42.8 A conclusione del periodo di assegnazione del servizio, l'esercente le tutele gradualità uscente comunica al nuovo esercente le tutele gradualità, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio del mese di marzo, l'energia elettrica prelevata in ciascuna ora, comunicata da Terna ai fini del calcolo dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'articolo 40 della deliberazione 111/06 con riferimento agli ultimi 2 (due) mesi disponibili.
- 42.9 La comunicazione di cui al comma 42.8 deve avvenire:
- a) attraverso il canale di posta elettronica certificata;

- b) utilizzando formati elettronici non proprietari riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.
- 42.10 L'esercente le tutele gradualmente uscenti comunica ai clienti finali serviti in tutele gradualmente, contestualmente alla fattura emessa nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei nuovi esercenti le tutele gradualmente e l'1 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione delle procedure concorsuali o, in assenza di fattura emessa in tale periodo, attraverso una comunicazione scritta:
- a) i dati identificativi del nuovo esercente le tutele gradualmente per l'area territoriale di competenza;
- b) la data a partire dalla quale il medesimo cliente verrà servito dal nuovo esercente le tutele gradualmente.

Articolo 43

Meccanismi di compensazione per l'esercente le tutele gradualmente nei casi di attivazione ai sensi del Titolo III del TIMOE

- 43.1 Nei casi di attivazione del servizio a tutele gradualmente a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto ai sensi del Titolo III del TIMOE, l'esercente le tutele gradualmente, ovvero il soggetto al quale l'esercente ha conferito mandato per la sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e trasporto, ha titolo a ricevere un ammontare pari a:

$$COMP_{PROG} = Q_{PROG} * (P_{SBIL} - PUN)$$

dove:

- Q_{PROG} è l'energia prelevata dai clienti finali per i quali l'attivazione del servizio ha avuto luogo nei primi 5 giorni successivi all'attivazione del servizio medesimo, aumentata delle perdite di rete;
 - P_{SBIL} è il prezzo di sbilanciamento di cui all'articolo 40, comma 40.3 della deliberazione 111/06 applicabile in ciascuna ora del medesimo periodo;
 - PUN è il valore orario del prezzo unico nazionale pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (www.mercatoelettrico.org).
- 43.2 In relazione al meccanismo di cui al comma 43.1:
- a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, la CSEA rende disponibile la modulistica per la trasmissione delle informazioni da parte dei soggetti istanti;
- b) entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento i soggetti istanti comunicano alla CSEA:
- i. le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare di cui al comma 43.1 da riconoscere per l'anno di riferimento;
 - ii. le variazioni delle grandezze rilevanti che concorrono alla quantificazione del predetto ammontare, per gli anni per i quali detta quantificazione ha già avuto luogo;

- c) entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di riferimento la CSEA comunica all'Autorità e a ciascun istante per la parte di proprio interesse, gli importi spettanti ai sensi del comma 43.1, tenuto conto dei saldi derivanti dalle variazioni di cui alla precedente lettera b), punto ii;
- d) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, la CSEA liquida le relative partite, a valere sul conto di cui all'articolo 33 del TIPPI.
- 43.3 Le informazioni trasmesse alla CSEA ai sensi del comma 43.2, lettera b) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 44

Meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele gradualità

- 44.1 Ciascun esercente il servizio a tutele gradualità partecipa al meccanismo di compensazione dei ricavi di cui al presente articolo. A tal fine, ciascun esercente è tenuto a ricevere, se positivo, o a versare, se negativo, il seguente ammontare:

$$PS_M = RA - R$$

dove

- *RA* è, per ciascuna area di assegnazione del servizio, il ricavo ammesso, determinato come prodotto del prezzo di aggiudicazione sulla base del quale il singolo esercente è risultato assegnatario del servizio e dei punti di prelievo forniti ai clienti finali (conteggiati con criterio *pro die*);
 - *R* è, per ciascuna area territoriale di assegnazione del servizio, il ricavo ottenibile, determinato dall'applicazione del parametro δ di cui al comma 41.13, anche tenuto conto di quanto previsto al comma 41.15, ai punti di prelievo forniti ai clienti nell'ambito del servizio a tutele gradualità per le microimprese (conteggiati con criterio *pro die*).
- 44.2 Con riferimento ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 lettera b), per la quantificazione rispettivamente del ricavo ammesso *RA* e del ricavo ottenibile *R* di cui al precedente comma 44.1, il prezzo di aggiudicazione sulla base del quale il singolo esercente è risultato assegnatario del servizio e il parametro δ devono essere convertiti secondo il criterio di cui al comma 41.14 e moltiplicati per i volumi forniti ai punti di prelievo della tipologia di cui al presente comma.
- 44.3 Ciascun esercente le tutele gradualità, entro il 30 settembre di ciascun anno, comunica alla CSEA, con le modalità da questa definite in coerenza con le disposizioni di cui alla presente Sezione, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di cui al comma 44.1 riferite all'anno solare precedente.
- 44.4 Nel caso in cui l'esercente le tutele gradualità non rispetti il termine di cui al comma 44.3, la CSEA provvede a calcolare l'ammontare di compensazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di compensazione eventualmente dovuto all'esercente inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso al sistema nel suo complesso.

Allegato A

- 44.5 La CSEA, entro il 31 ottobre di ogni anno, comunica in via preliminare all’Autorità e, tramite le modalità stabilite dalla CSEA medesima, a ciascun esercente le tutele gradualì, per quanto di rispettivo interesse, l’ammontare di compensazione di cui al comma 44.1.
- 44.6 La CSEA, entro il 30 novembre di ogni anno, a seguito di eventuali rettifiche derivanti da errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di cui al comma 44.1 e trasmesse entro il 31 ottobre di ogni anno, comunica all’Autorità e, tramite le modalità stabilite dalla CSEA medesima a ciascun esercente le tutele gradualì l’ammontare aggiornato di compensazione di cui al comma 44.1.
- 44.7 Ciascun esercente le tutele gradualì provvede ai versamenti di competenza alla CSEA entro il 15 dicembre di ogni anno.
- 44.8 La CSEA liquida le relative partite entro il 30 dicembre di ogni anno.
- 44.9 Ai fini delle regolazioni di cui ai commi 44.7 e 44.8 la CSEA utilizza il conto di cui all’articolo 33 del TIPPI.
- 44.10 Successivamente alla disponibilità da parte della CSEA delle eventuali rettifiche derivanti da errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di compensazione, comunicate entro il 30 aprile di ciascun anno:
- la CSEA provvede, entro il 31 maggio di ciascun anno, alla determinazione *ex post* dell’ammontare di compensazione di cui al comma 44.6, come aggiornato a seguito delle eventuali rettifiche derivanti da errori di comunicazione;
 - ciascun esercente le tutele gradualì procede, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla regolazione degli importi risultanti dalla differenza tra quanto regolato ai sensi dei commi 44.7 e 44.8 e gli importi di cui alla precedente lettera a).
- 44.11 I versamenti derivanti da eventuali rettifiche di errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di compensazione e comunicate entro il 30 aprile di ciascun anno sono maggiorati sulla base delle modalità operative definite dalla CSEA.
- 44.12 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla CSEA ai sensi del comma 44.7 e 44.10, lettera b), non vengano completati entro i termini previsti, l’esercente le tutele gradualì riconosce alla CSEA un interesse di mora pari a:
- il tasso di interesse legale nel caso di ritardi fino a 14 giorni;
 - il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 5 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall’articolo 2, comma 4, della legge 108/96 calcolato a partire dal tasso TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 200.000 euro, nel caso di ritardi oltre i 14 giorni.
- Per i ritardi eccedenti i 14 giorni, il tasso di cui alla lettera b) è applicato anche ai primi 14 giorni.
- 44.13 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute dalla CSEA non vengano completate entro tre mesi dal termine previsto per tale liquidazione, la CSEA riconosce

a ciascun soggetto avente diritto un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a decorrere dall'1 gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di compensazione.

44.14 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla CSEA ai sensi del comma 44.4, l'esercente le tutele graduali invii i dati necessari al calcolo dell'ammontare di cui al comma 44.1, la CSEA provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una indennità amministrativa a carico dell'esercente medesimo, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla CSEA:

a) ai sensi del comma 44.4;

b) sulla base dei dati inviati dall'esercente successivamente alla determinazione di cui alla precedente lettera a).

44.15 In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme relative al meccanismo di cui al presente articolo, la CSEA si attiene alle indicazioni dell'Autorità. Ogni eventuale contestazione circa le modalità di applicazione del meccanismo e di raccolta delle relative informazioni è demandata alla valutazione e decisione dell'Autorità. La CSEA rende altresì note le modalità operative di applicazione degli interessi in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 45

Meccanismo di compensazione del rischio profilo degli esercenti le tutele graduali

45.1 Ciascun esercente il servizio a tutele graduali partecipa al meccanismo di compensazione del rischio profilo di cui al presente articolo. A tal fine, ciascun esercente è tenuto a ricevere, se positivo, o a versare, se negativo, il seguente ammontare:

$$COMP_{PRF}^Y = \sum_m \sum_h \{[(\lambda * PUN_{h,m}) - C_{ELM_{h,m}}] * Q_{h,m}\}$$

dove

- Y è l'anno solare a cui si riferisce l'ammontare $COMP_{PRF}^Y$;
- m sono i mesi dell'anno;
- h sono le ore appartenenti a ciascun mese;
- λ è il parametro di cui al comma 10.5;
- $PUN_{h,m}$ è il valore orario nel mese m del prezzo unico nazionale pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (www.mercatoelettrico.org);
- $C_{ELM_{h,m}}$ è il valore assunto nell'ora h del mese m dal corrispettivo di cui al comma 41.7 secondo quanto indicato alle lettere a) e b) del medesimo comma;
- $Q_{h,m}$ è il valore orario dell'energia prelevata dai punti di prelievo del servizio a tutele graduali, non corretta per le perdite di rete.

- 45.2 In relazione al meccanismo di cui al comma 45.1:
- a) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, la CSEA rende disponibile la modulistica per la trasmissione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di cui al comma 45.1;
 - b) entro il 30 settembre di ciascun anno gli esercenti comunicano alla CSEA:
 - i. le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare di cui al comma 45.1 da riconoscere per l'anno di riferimento;
 - ii. le variazioni delle grandezze rilevanti che concorrono alla quantificazione del predetto ammontare, per gli anni per i quali detta quantificazione ha già avuto luogo;
 - c) nel caso in cui l'esercente le tutele gradualità non rispetti il termine di cui alla precedente lettera b), la CSEA provvede a calcolare l'ammontare di cui al comma 45.1 utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare eventualmente dovuto all'esercente inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso al sistema nel suo complesso;
 - d) entro il 31 ottobre di ciascun anno la CSEA comunica, in via preliminare all'Autorità, e a ciascun esercente le tutele gradualità, per quanto di rispettivo interesse, l'ammontare di cui al comma 45.1, tenuto conto dei saldi derivanti dalle variazioni di cui alla lettera b), punto ii;
 - e) entro il 15 novembre di ogni anno ciascun esercente le tutele gradualità provvede ai versamenti di competenza alla CSEA;
 - f) entro il 30 novembre di ogni anno la CSEA liquida le relative partite di cui al presente articolo.
- 45.3 Ai fini delle regolazioni di cui al comma 45.2 lettere e) e f) la CSEA utilizza il conto di cui all'articolo 33 del TIPPI.
- 45.4 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla CSEA ai sensi del comma 45.2 lettera e), non vengano completati entro i termini previsti, l'esercente le tutele gradualità riconosce alla CSEA un interesse di mora pari a:
- a) il tasso di interesse legale nel caso di ritardi fino a 14 giorni;
 - b) il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 5 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/96 calcolato a partire dal tasso TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 200.000 euro, nel caso di ritardi oltre i 14 giorni.
- Per i ritardi eccedenti i 14 giorni, il tasso di cui alla lettera b) è applicato anche ai primi 14 giorni.
- 45.5 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute dalla CSEA non vengano completate entro tre mesi dal termine previsto per tale liquidazione, la CSEA riconosce

a ciascun soggetto avente diritto un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a decorrere dal 1° dicembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di compensazione.

- 45.6 In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme relative al meccanismo di cui al presente articolo, la CSEA si attiene alle indicazioni dell'Autorità. Ogni eventuale contestazione circa le modalità di applicazione del meccanismo e di raccolta delle relative informazioni è demandata alla valutazione e decisione dell'Autorità. La CSEA rende altresì note le modalità operative di applicazione degli interessi in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 46

Obblighi di comunicazione degli esercenti le tutele graduali ai fini della determinazione del corrispettivo C_{PSTGM}

- 46.1 Ciascun esercente le tutele graduali è tenuto a comunicare, con cadenza trimestrale, alla Direzione Mercati Energia dell'Autorità, il numero di punti di prelievo ed i relativi prelievi di energia elettrica dei clienti finali del servizio, o, ove tali dati non siano disponibili, la propria miglior stima dei medesimi punti e prelievi per ciascuna area territoriale di cui all'articolo 3, comma 3.1 dell'Allegato B alla deliberazione 208/2022/R/eel;
- 46.2 La Direzione Mercati Energia informa periodicamente, con apposita comunicazione, tali esercenti circa il dettaglio dei dati richiesto e i tempi a disposizione per l'invio.

SEZIONE 3
CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER I
CLIENTI DOMESTICI NON VULNERABILI

Articolo 47

Ambito di applicazione

- 47.1 Ciascun esercente le tutele graduali è tenuto a offrire ai clienti aventi diritto al servizio a tutele graduali le condizioni per il servizio definite alla presente Sezione 3.
- 47.2 I clienti aventi diritto al servizio a tutele graduali comprendono i clienti domestici non vulnerabili titolari di punti di prelievo definiti nella tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) e che non siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica a condizioni di mercato libero.

Articolo 48

Condizioni del servizio a tutele graduali

- 48.1 L'esercente le tutele graduali selezionato in esito alle procedure concorsuali di cui alla deliberazione 362/2023/R/eel eroga il servizio secondo le condizioni minime di cui al presente articolo.
- 48.2 Limitatamente alla prima attivazione del servizio all'1 luglio 2024, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'inizio dell'erogazione del servizio a tutele graduali, l'esercente trasmette a ciascun cliente finale servito la comunicazione di cui al comma 4.9. Unicamente in occasione del primo invio, la comunicazione di cui al predetto comma 4.9 deve altresì precisare che:
- a) nei soli casi in cui sia stato acquisito dall'esercente la maggior tutela uscente il recapito digitale del cliente, le bollette saranno inviate in formato dematerializzato a tale recapito in relazione al quale occorre comunicare con tempestività ogni eventuale variazione e che il cliente ha comunque la facoltà di richiedere il recapito della bolletta in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di inizio fornitura, senza oneri;
 - b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), si applicano le modalità di recapito della bolletta di cui al comma 4.9, lettera f);
 - c) l'eventuale autorizzazione all'addebito diretto su conti di pagamento, rilasciata dal cliente finale all'esercente la maggior tutela per il pagamento delle bollette per la fornitura di energia elettrica, si intende automaticamente rinnovata, salvo buon fine, a decorrere dal 2 settembre 2024 anche per il pagamento delle bollette emesse dall'esercente le tutele graduali. L'eventuale revoca antecedente a tale data comporta il mancato addebito diretto anche di eventuali fatture non ancora emesse dall'esercente la maggior tutela. L'esercente le tutele graduali indica, altresì, la sezione del proprio sito internet e i recapiti telefonici e di posta elettronica a cui il cliente può rivolgersi per trovare informazioni complete sulle modalità di attivazione e/o revoca dell'addebito diretto dei pagamenti.

Unicamente in occasione del primo invio, la comunicazione di cui al predetto comma 4.9 può essere effettuata attraverso l'indirizzo di posta elettronica di cui alla lettera a).

Allegato A

In caso di mancata apertura del messaggio di posta elettronica da parte del cliente, il venditore è tenuto all'invio della comunicazione in formato cartaceo nel rispetto del termine di cui al presente comma.

- 48.3 L'esercente le tutele graduali pubblica sul proprio sito *internet*, entro 30 (trenta) giorni dalla data di individuazione di ciascun esercente da parte di Acquirente unico, copia delle condizioni contrattuali applicate al servizio a tutele graduali nonché le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate nell'ambito del servizio.
- 48.4 Entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese con riferimento al mese precedente l'esercente le tutele graduali pubblica sul proprio sito *internet* i corrispettivi unitari di cui al comma 48.6, dando separata evidenza del corrispettivo di capacità di cui al comma 48.9, internalizzato nella componente C_{DISPD} .
- 48.5 L'esercente le tutele graduali applica le disposizioni in tema di qualità del servizio di cui al TIQV e le condizioni contrattuali previste dalla disciplina delle offerte PLACET per i clienti finali domestici di energia elettrica, limitatamente alle seguenti disposizioni dell'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com:
- a) in tema di contributi in quota fissa richiesti al cliente finale trova applicazione l'articolo 8;
 - b) ai fini della disciplina delle garanzie richieste al cliente finale trova applicazione l'articolo 9;
 - c) in tema di modalità e tempistiche di fatturazione nonché modalità di pagamento del cliente finale trova applicazione l'articolo 10;
 - d) ai fini della disciplina della rateizzazione delle somme dovute e degli interessi di mora applicabili in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale trovano applicazione gli articoli 11 e 12.
- 48.6 Le condizioni economiche che l'esercente le tutele graduali deve offrire ai clienti di cui al comma 47.2 si articolano nei seguenti corrispettivi unitari:
- a) corrispettivo C_{ELD} ;
 - b) corrispettivo C_{DISPD} ;
 - c) corrispettivo C_{SED} ;
 - d) corrispettivo C_{PSTGD} ;
 - e) parametro γ .
- 48.7 Il corrispettivo C_{ELD} è pari a:
- a) per i punti di prelievo trattati per fasce od orari ai sensi del TIS, il prodotto tra il parametro λ di cui al comma 10.5 e la media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria nel mese;
 - b) per i punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, il prodotto tra il parametro λ di cui al comma 10.5 e la media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascun mese.

- 48.8 Il corrispettivo C_{DISP_D} è determinato come prodotto tra il parametro λ di cui al comma 10.5 e la somma del corrispettivo di capacità di cui al comma 48.9 e dei corrispettivi applicati da Terna per il servizio di dispacciamento, ad eccezione del corrispettivo di sbilanciamento effettivo di cui all'articolo 23 del TIS, del corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità di cui all'articolo 23bis del TIS e del corrispettivo di aggregazione misure di cui all'articolo 15 del TIS.
- 48.9 Il corrispettivo di capacità di cui al comma 48.8 copre i costi attribuibili ai clienti finali in tutele graduali connessi al corrispettivo applicato all'utente del dispacciamento ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione ARG/elt 98/11. Entro la fine del mese antecedente il trimestre di applicazione, l'Autorità pubblica i valori del corrispettivo calcolati per ciascun mese del trimestre come prodotto tra i corrispettivi orari applicati da Terna agli utenti del dispacciamento ai sensi della deliberazione ARG/elt 98/11 e la stima del profilo di prelievo orario dei clienti del servizio a tutele graduali.
- 48.10 Il corrispettivo C_{SED} è pari al valore di cui alla Tabella 21 ed è mantenuto fisso per tutto il periodo di assegnazione del servizio.
- 48.11 Il corrispettivo C_{PSTGD} , pari al valore di cui alla Tabella 22, è aggiornato dall'Autorità per la copertura degli oneri connessi ai meccanismi di cui agli articoli 50 e 51, per la regolazione dei saldi residui di perequazione di cui al comma 26.1, lettera a) fino all'anno di competenza 2023 e degli importi di recupero connessi al calcolo del PED applicato nel primo e secondo trimestre 2024 nonché per la copertura degli oneri relativi ai meccanismi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 relativi ai clienti domestici non vulnerabili serviti in maggior tutela.
- 48.12 Nel caso in cui il corrispettivo C_{PSTGD} assuma valore positivo, gli esercenti le tutele graduali versano a CSEA, secondo le modalità da questa definite, il relativo gettito con cadenza mensile, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione del medesimo corrispettivo. Nel caso in cui il corrispettivo C_{PSTGD} assuma valore negativo, entro il predetto termine gli esercenti le tutele graduali comunicano a CSEA il relativo ammontare ed entro 30 (trenta) giorni la CSEA versa loro l'ammontare comunicato. I saldi residui di perequazione di cui al comma 26.1, lettera a) sono posti a carico del conto di cui all'articolo 22 del TIPPI. Le partite relative ai meccanismi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 sono a valere sul conto di cui all'articolo 23 del TIPPI.
- 48.13 Il parametro γ è determinato dall'Autorità a valle delle procedure concorsuali di cui alla deliberazione 362/2023/R/eel, come media ponderata, rispetto alla stima del numero di punti di prelievo delle aree territoriali di assegnazione del servizio a tutele graduali, dei prezzi di aggiudicazione delle aree determinatisi in esito alle predette procedure concorsuali. Tale parametro, pari al valore di cui alla Tabella 23, è aggiornato con cadenza annuale in funzione del numero di punti di prelievo riforniti nel servizio a tutele graduali delle diverse aree territoriali.
- 48.14 In riferimento ai clienti per i quali l'attivazione del servizio a tutele graduali ha luogo a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto ai sensi del Titolo III del TIMOE, il parametro γ , se positivo, è applicato ai punti di prelievo nella titolarità di tali clienti fino all'ultimo giorno del mese successivo alla data di

Allegato A

attivazione del servizio in misura pari a zero. L'esercente le tutele gradualità adegua a tal fine la comunicazione di cui al comma 4.9 con riferimento alle condizioni economiche applicate al cliente.

- 48.15 L'esercente le tutele gradualità applica ai clienti del servizio i corrispettivi applicati dall'impresa distributrice all'esercente medesimo con riferimento ai punti di prelievo in tutele gradualità per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, nonché per le aliquote A e UC e altri eventuali ulteriori oneri applicati dalla medesima impresa distributrice.
- 48.16 Nel caso in cui il cliente finale non paghi almeno una fattura relativa al servizio a tutele gradualità, ovvero non versi la garanzia eventualmente richiesta dall'esercente il servizio, l'esercente può chiedere all'impresa distributrice di procedere ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMOE. In tali casi non si applicano le previsioni di cui al comma 4.3, lettere c) ed f) del medesimo provvedimento.

Articolo 49

Misure per consentire l'operatività dell'esercente le tutele gradualità

- 49.1 Entro il giorno lavorativo successivo all'individuazione da parte dell'Acquirente unico degli esercenti le tutele gradualità ai sensi del comma 5.5 dell'Allegato B alla deliberazione 362/2023/R/eel, Acquirente unico comunica a Terna e alle imprese distributrici, ciascuna per quanto di proprio interesse, i nominativi degli esercenti le tutele gradualità aggiudicatari del servizio e il nominativo del soggetto mandatario per la sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e di trasporto di cui al comma 4.2.
- 49.2 Ai fini dell'adeguamento delle garanzie relative al contratto di trasporto, ciascuna impresa distributrice trasmette al nuovo esercente le tutele gradualità o al soggetto mandatario l'ammontare delle relative garanzie finanziarie, per i punti di prelievo relativi ai clienti finali serviti in tutele gradualità ubicati nell'ambito territoriale della medesima impresa:
- a) entro il giorno 3 giugno 2024, definendo l'ammontare delle garanzie sulla base del dato più aggiornato relativo ai predetti punti;
 - b) entro il primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al comma 9.1 dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel, qualora alla data di cui alla precedente lettera a) nell'ambito territoriale della medesima impresa non vi siano punti di prelievo forniti in tutele gradualità.
- 49.3 Ai fini dell'adeguamento delle garanzie relative al contratto di dispacciamento, Terna comunica al nuovo esercente le tutele gradualità l'ammontare delle garanzie finanziarie relative al contratto di dispacciamento, definite sulla base del dato più aggiornato relativo ai punti di prelievo dei clienti finali serviti in tutele gradualità, entro il giorno 3 giugno 2024. A tal fine Acquirente unico mette a disposizione di Terna le informazioni necessarie.
- 49.4 Il nuovo esercente le tutele gradualità, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla trasmissione da parte dell'impresa distributrice e di Terna, ai sensi rispettivamente dei commi 49.2 e 49.3, è tenuto a comunicare all'Acquirente unico, con le modalità dal

- medesimo stabilite, l'avvenuto versamento delle garanzie finanziarie relative al contratto per il servizio di trasporto e al contratto per il servizio di dispacciamento.
- 49.5 Il SII provvede, secondo le tempistiche previste dalla vigente regolazione, ad includere, nei contratti di cui al comma 4.4, lettera d), i punti di prelievo che saranno serviti dal nuovo esercente le tutele gradualmente.
- 49.6 Nell'anno successivo a quello di effettuazione delle procedure concorsuali, il SII comunica all'esercente le tutele gradualmente, entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del mese di marzo, i punti di prelievo oggetto del servizio a tutele gradualmente nel mese di marzo, indicando le seguenti informazioni:
- a) codice POD;
 - b) codice fiscale;
 - c) nome e cognome;
 - d) indicazione dell'indirizzo di residenza;
 - e) indirizzo di esazione;
 - f) indirizzo di posta elettronica o recapito di eventuale referente per le comunicazioni a cliente finale;
 - g) aliquota IVA;
 - h) accise applicabili;
 - i) codice tariffa di distribuzione;
 - j) potenza contrattualmente impegnata;
 - k) potenza disponibile;
 - l) trattamento del punto nel mese di giugno ai sensi del TIS.
- 49.7 Coerentemente con la regolazione vigente di cui agli allegati A e B alla deliberazione 487/2015/R/eel in tema di disciplina degli *switching* ed attivazione dei servizi di ultima istanza, il nuovo utente del dispacciamento riceverà, inoltre, comunicazione relativamente ai punti per i quali sia pervenuta una richiesta di attivazione del servizio a tutele gradualmente con efficacia dall'1 aprile successivo. Coerentemente con la regolazione di cui al vigente TIS relativamente alla parte che disciplina gli obblighi informativi in capo al SII, l'utente del dispacciamento riceverà, altresì, l'elenco dei punti di prelievo che saranno inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente a partire dal mese di aprile.
- 49.8 A conclusione del periodo di assegnazione del servizio, l'esercente le tutele gradualmente uscente comunica al nuovo esercente le tutele gradualmente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio del mese di marzo, l'energia elettrica prelevata in ciascuna ora, comunicata da Terna ai fini del calcolo dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'articolo 40 della deliberazione 111/06 con riferimento agli ultimi 2 mesi disponibili.
- 49.9 La comunicazione di cui al comma 49.8 deve avvenire:

- a) attraverso il canale di posta elettronica certificata;
 - b) utilizzando formati elettronici non proprietari riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.
- 49.10 L'esercente le tutele gradualı uscente comunica ai clienti finali serviti in tutele gradualı, contestualmente alla fattura emessa nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei nuovi esercenti le tutele gradualı e l'1 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione delle procedure concorsuali o, in assenza di fattura emessa in tale periodo, attraverso una comunicazione scritta:
- a) i dati identificativi del nuovo esercente le tutele gradualı per l'area territoriale di competenza;
 - b) la data a partire dalla quale il medesimo cliente verrà servito dal nuovo esercente le tutele gradualı.

Articolo 50

Meccanismi di compensazione per l'esercente le tutele gradualı nei casi di attivazione ai sensi del Titolo III del TIMOE

- 50.1 Nei casi di attivazione del servizio a tutele gradualı a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto ai sensi del Titolo III del TIMOE, l'esercente le tutele gradualı, ovvero il soggetto al quale l'esercente ha conferito mandato per la sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e trasporto, ha titolo a ricevere un ammontare pari a:

$$COMP_{PROG} = Q_{PROG} * (P_{SBIL} - PUN)$$

dove:

- Q_{PROG} è l'energia prelevata dai clienti finali per i quali l'attivazione del servizio ha avuto luogo nei primi 5 giorni successivi all'attivazione del servizio medesimo, aumentata delle perdite di rete;
- P_{SBIL} è il prezzo di sbilanciamento di cui all'articolo 40, comma 40.3 della deliberazione 111/06 applicabile in ciascuna ora del medesimo periodo;
- PUN è il valore orario del prezzo unico nazionale pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (www.mercatoelettrico.org).

- 50.2 In relazione al meccanismo di cui al comma 50.1:

- a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, la CSEA rende disponibile la modulistica per la trasmissione delle informazioni da parte dei soggetti istanti;
- b) entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento i soggetti istanti comunicano alla CSEA:
 - i. le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare di cui al comma 50.1 da riconoscere per l'anno di riferimento;

- ii. le variazioni delle grandezze rilevanti che concorrono alla quantificazione del predetto ammontare, per gli anni per i quali detta quantificazione ha già avuto luogo;
 - c) entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di riferimento la CSEA comunica all'Autorità e a ciascun istante per la parte di proprio interesse, gli importi spettanti ai sensi del comma 50.1, tenuto conto dei saldi derivanti dalle variazioni di cui alla precedente lettera b), punto ii;
 - d) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, la CSEA liquida le relative partite, a valere sul conto di cui all'articolo 33quater del TIPPI.
- 50.3 Le informazioni trasmesse alla CSEA ai sensi del comma 50.2, lettera b) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 51

Meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele gradualali

- 51.1 Ciascun esercente il servizio a tutele gradualali partecipa al meccanismo di compensazione dei ricavi di cui al presente articolo. A tal fine, ciascun esercente è tenuto a ricevere, se positivo, o a versare, se negativo, il seguente ammontare:

$$PS_D = RA - R$$

dove

- *RA* è, per ciascuna area di assegnazione del servizio, il ricavo ammesso, determinato come prodotto del prezzo di aggiudicazione sulla base del quale il singolo esercente è risultato assegnatario del servizio e dei punti di prelievo forniti ai clienti finali (conteggiati con criterio *pro die*);
 - *R* è, per ciascuna area territoriale di assegnazione del servizio, il ricavo ottenibile, determinato dall'applicazione del parametro γ di cui al comma 48.13, anche tenuto conto di quanto previsto al comma 48.14, ai punti di prelievo forniti nell'ambito del servizio a tutele gradualali (conteggiati con criterio *pro die*).
- 51.2 Ciascun esercente le tutele gradualali, entro il 30 settembre di ciascun anno, comunica alla CSEA, con le modalità da questa definite in coerenza con le disposizioni di cui alla presente Sezione, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di cui al comma 51.144.1 riferite all'anno solare precedente.
- 51.3 Nel caso in cui l'esercente le tutele gradualali non rispetti il termine di cui al comma 51.2, la CSEA provvede a calcolare l'ammontare di compensazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudentiale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di compensazione eventualmente dovuto all'esercente inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso al sistema nel suo complesso.
- 51.4 La CSEA, entro il 31 ottobre di ogni anno, comunica in via preliminare all'Autorità e, tramite le modalità stabilite dalla CSEA medesima, a ciascun esercente le tutele gradualali, per quanto di rispettivo interesse, l'ammontare di compensazione di cui al comma 51.1.

- 51.5 La CSEA, entro il 30 novembre di ogni anno, a seguito di eventuali rettifiche derivanti da errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di cui al comma 51.1 e trasmesse entro il 31 ottobre di ogni anno, comunica all'Autorità e, tramite le modalità stabilite dalla CSEA medesima, a ciascun esercente le tutele gradualità, l'ammontare aggiornato di compensazione di cui al comma 51.1.
- 51.6 Ciascun esercente le tutele gradualità provvede ai versamenti di competenza alla CSEA entro il 15 dicembre di ogni anno.
- 51.7 La CSEA liquida le relative partite entro il 30 dicembre di ogni anno.
- 51.8 Ai fini delle regolazioni di cui ai commi 51.6 e 51.7, la CSEA utilizza il conto di cui all'articolo 33quater del TIPPI.
- 51.9 Successivamente alla disponibilità da parte della CSEA delle eventuali rettifiche derivanti da errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di compensazione, comunicate entro il 30 aprile di ciascun anno:
- la CSEA provvede, entro il 31 maggio di ciascun anno, alla determinazione *ex post* dell'ammontare di compensazione di cui al comma 51.5, come aggiornato a seguito delle eventuali rettifiche derivanti da errori di comunicazione;
 - ciascun esercente le tutele gradualità procede, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla regolazione degli importi risultanti dalla differenza tra quanto regolato ai sensi dei commi 51.6 e 51.7 e gli importi di cui alla precedente lettera a).
- 51.10 I versamenti derivanti da eventuali rettifiche di errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di compensazione e comunicate entro il 30 aprile di ciascun anno sono maggiorati sulla base delle modalità operative definite dalla CSEA.
- 51.11 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla CSEA ai sensi del comma 51.6 e 51.9, lettera b), non vengano completati entro i termini previsti, l'esercente le tutele gradualità riconosce alla CSEA un interesse di mora pari a:
- il tasso di interesse legale nel caso di ritardi fino a 14 giorni;
 - il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 5 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/96 calcolato a partire dal tasso TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 200.000 euro, nel caso di ritardi oltre i 14 giorni.
- Per i ritardi eccedenti i 14 giorni, il tasso di cui alla lettera b) è applicato anche ai primi 14 giorni.
- 51.12 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute dalla CSEA non vengano completate entro tre mesi dal termine previsto per tale liquidazione, la CSEA riconosce a ciascun soggetto avente diritto un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a decorrere dall'1 gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di compensazione.

51.13 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla CSEA ai sensi del comma 51.3, l'esercente le tutele graduali invii i dati necessari al calcolo dell'ammontare di cui al comma 51.1, la CSEA provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una indennità amministrativa a carico dell'esercente medesimo, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla CSEA:

a) ai sensi del comma 51.3;

b) sulla base dei dati inviati dall'esercente successivamente alla determinazione di cui alla precedente lettera a).

51.14 In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme relative al meccanismo di cui al presente articolo, la CSEA si attiene alle indicazioni dell'Autorità. Ogni eventuale contestazione circa le modalità di applicazione del meccanismo e di raccolta delle relative informazioni è demandata alla valutazione e decisione dell'Autorità. La CSEA rende altresì note le modalità operative di applicazione degli interessi in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 52

Meccanismo di compensazione del rischio profilo degli esercenti le tutele graduali

52.1 Ciascun esercente il servizio a tutele graduali partecipa al meccanismo di compensazione del rischio profilo di cui al presente articolo. A tal fine, ciascun esercente è tenuto a ricevere, se positivo, o a versare, se negativo, il seguente ammontare:

$$COMP_{PRF}^Y = \sum_m \sum_h \{[(\lambda * PUN_{h,m}) - C_{ELD_{h,m}}] * Q_{h,m}\}$$

dove

- Y è l'anno solare a cui si riferisce l'ammontare $COMP_{PRF}^Y$;
- m sono i mesi dell'anno;
- h sono le ore appartenenti a ciascun mese;
- λ è il parametro di cui al comma 10.5;
- $PUN_{h,m}$ è il valore orario nel mese m del prezzo unico nazionale pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (www.mercatoelettrico.org);
- $C_{ELD_{h,m}}$ è il valore assunto nell'ora h del mese m dal corrispettivo di cui al comma 48.7 secondo quanto indicato alle lettere a) e b) del medesimo comma;
- $Q_{h,m}$ è il valore orario dell'energia prelevata dai punti di prelievo del servizio a tutele graduali, non corretta per le perdite di rete .

52.2 In relazione al meccanismo di cui al comma 52.1:

Allegato A

- a) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, la CSEA rende disponibile la modulistica per la trasmissione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di cui al comma 52.1;
 - b) entro il 30 settembre di ciascun anno gli esercenti comunicano alla CSEA:
 - i. le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare di cui al comma 52.1 da riconoscere per l'anno di riferimento;
 - ii. le variazioni delle grandezze rilevanti che concorrono alla quantificazione del predetto ammontare, per gli anni per i quali detta quantificazione ha già avuto luogo;
 - c) nel caso in cui l'esercente le tutele gradualità non rispetti il termine di cui alla precedente lettera b), la CSEA provvede a calcolare l'ammontare di cui al comma 52.1 utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare eventualmente dovuto all'esercente inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso al sistema nel suo complesso;
 - d) entro il 31 ottobre di ciascun anno la CSEA comunica, in via preliminare all'Autorità, e a ciascun esercente le tutele gradualità, per quanto di rispettivo interesse, l'ammontare di cui al comma 52.1, tenuto conto dei saldi derivanti dalle variazioni di cui alla lettera b), punto ii;
 - e) entro il 15 novembre di ogni anno ciascun esercente le tutele gradualità provvede ai versamenti di competenza alla CSEA;
 - f) entro il 30 novembre di ogni anno la CSEA liquida le relative partite di cui al presente articolo.
- 52.3 Ai fini delle regolazioni di cui al comma 52.2 lettere e) e f) la CSEA utilizza il conto di cui all'articolo 33quater del TIPPI.
- 52.4 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla CSEA ai sensi del comma 52.2 lettera e), non vengano completati entro i termini previsti, l'esercente le tutele gradualità riconosce alla CSEA un interesse di mora pari a:
- a) il tasso di interesse legale nel caso di ritardi fino a 14 giorni;
 - b) il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 5 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/96 calcolato a partire dal tasso TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 200.000 euro, nel caso di ritardi oltre i 14 giorni.
- Per i ritardi eccedenti i 14 giorni, il tasso di cui alla lettera b) è applicato anche ai primi 14 giorni.
- 52.5 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute dalla CSEA non vengano completate entro tre mesi dal termine previsto per tale liquidazione, la CSEA riconosce a ciascun soggetto avente diritto un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato

dalla Banca Centrale Europea, con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a decorrere dal 1° dicembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di compensazione.

- 52.6 In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme relative al meccanismo di cui al presente articolo, la CSEA si attiene alle indicazioni dell'Autorità. Ogni eventuale contestazione circa le modalità di applicazione del meccanismo e di raccolta delle relative informazioni è demandata alla valutazione e decisione dell'Autorità. La CSEA rende altresì note le modalità operative di applicazione degli interessi in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 53

Obblighi di comunicazione degli esercenti le tutele gradualali ai fini della determinazione del corrispettivo C_{PSTGD}

- 53.1 Ciascun esercente le tutele gradualali è tenuto a comunicare, con cadenza trimestrale, alla Direzione Mercati Energia dell'Autorità, il numero di punti di prelievo ed i relativi prelievi di energia elettrica dei clienti finali del servizio, o, ove tali dati non siano disponibili, la propria miglior stima dei medesimi punti e prelievi per ciascuna area territoriale di cui all'articolo 3, comma 3.1 dell'Allegato B alla deliberazione 362/2023/R/eel;
- 53.2 La Direzione Mercati Energia informa periodicamente, con apposita comunicazione, tali esercenti circa il dettaglio dei dati richiesto e i tempi a disposizione per l'invio.

TITOLO 4

SERVIZIO DI SALVAGUARDIA

Articolo 54

Ambito di applicazione

- 54.1 Ciascun soggetto esercente la salvaguardia è tenuto a offrire ai clienti aventi diritto alla salvaguardia le condizioni per il servizio di salvaguardia definite al presente Titolo 4.
- 54.2 I clienti aventi diritto alla salvaguardia comprendono tutti i clienti finali diversi dai clienti di cui al comma 8.2, al comma 33.2, al comma 40.2 e al comma 47.2.

Articolo 55

Condizioni del servizio di salvaguardia

- 55.1 L'esercente la salvaguardia eroga il servizio secondo le condizioni minime di cui al presente articolo.
- 55.2 Entro 7 (sette) giorni lavorativi dall'inizio dell'erogazione del servizio di salvaguardia, il nuovo esercente la salvaguardia comunica a ciascun cliente finale servito di essere il nuovo esercente il servizio unitamente alle informazioni di cui al comma 4.11.
- 55.3 Il nuovo esercente la salvaguardia pubblica sul proprio sito *internet*, entro 30 (trenta) giorni dalla data di individuazione di ciascun esercente, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.6, della deliberazione n. 337/07, copia del contratto di erogazione del servizio di salvaguardia nonché le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate nell'ambito del servizio.
- 55.4 Entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese con riferimento al mese precedente l'esercente la salvaguardia pubblica sul proprio sito *internet* i corrispettivi unitari, determinati ai sensi del decreto ministeriale 23 novembre 2007 a copertura dei costi per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica.
- 55.5 Le informazioni di cui al comma 55.4 devono essere distinte per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.2 del TIT e per ciascuna regione.
- 55.6 L'esercente la salvaguardia pubblica i dati di cui al comma 55.4 con riferimento a tutto il periodo in cui il medesimo eroga il servizio.
- 55.7 Gli esercenti la salvaguardia individuati tramite le procedure concorsuali applicano:
- a) per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettera d) del TIT, le disposizioni di cui alla deliberazione 200/99 e alla deliberazione 501/2014/R/com fatto salvo quanto previsto al successivo comma 55.8;
 - b) per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettera f), del TIT, le disposizioni di cui alla deliberazione 200/99 fatto salvo quanto previsto al successivo comma 55.8;
 - c) per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettere b), e), g), h) e i), del TIT le disposizioni al comma 55.8.

55.8 Le condizioni minime contrattuali per le tipologie contrattuali di cui al comma 55.7, lettera c), devono contenere le seguenti previsioni:

- a) la fatturazione dei consumi avviene con periodicità almeno mensile con riferimento ai consumi, effettivi o stimati, dei mesi precedenti. I documenti di fatturazione devono riportare almeno le seguenti informazioni:
 - i. tipologia del contratto e caratteristiche della fornitura;
 - ii. periodo di riferimento della fattura e consumi;
 - iii. modalità di pagamento e di aggiornamento dei corrispettivi;
- b) il termine di scadenza per il pagamento della fattura non può essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura medesima;
- c) il cliente è tenuto al pagamento della fattura nel termine in essa indicato; qualora il cliente non rispetti tale termine, l'esercente la salvaguardia può richiedere al cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora e dei costi di recupero, calcolati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, ivi comprese, in quanto applicabili, quelle in tema di transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni;
- d) il pagamento della fattura, se avviene entro i termini di scadenza presso i soggetti autorizzati dall'esercente e con le modalità da quest'ultimo indicate, libera il cliente dai suoi obblighi.

Le disposizioni di cui alla lettera c) del presente comma si applicano anche ai clienti del servizio di salvaguardia corrispondenti alle tipologie contrattuali di cui alle lettere a) e b) del comma 55.7.

55.9 Con riferimento a tutte le tipologie contrattuali, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione n. 200/99, è facoltà dell'esercente la salvaguardia richiedere al cliente, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 55.2 o alla comunicazione di cui al comma 4.11, la prestazione di apposita garanzia finanziaria. In ogni caso, l'esercente non può richiedere al cliente alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi.

55.10 L'ammontare della garanzia di cui al precedente comma 55.9 è determinato dall'esercente la salvaguardia in misura non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione (mese o bimestre). Il cliente finale è tenuto al versamento della garanzia secondo le modalità e le tempistiche indicate dall'esercente la salvaguardia.

55.11 Fatte salve le disposizioni di cui al comma 55.8, lettera c), i corrispettivi applicati dall'esercente la salvaguardia con riferimento a ciascun punto di prelievo servito sono non superiori alla somma de:

- a) i corrispettivi unitari di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 23 novembre 2007;
- b) i corrispettivi applicati dall'impresa distributrice all'esercente la salvaguardia con riferimento al punto di prelievo per i servizi di trasporto, distribuzione e misura,

nonché per le aliquote A e UC e altri eventuali ulteriori oneri applicati dalla medesima impresa distributtrice;

- c) il corrispettivo C_{SAL} i cui valori sono determinati nella Tabella 7.
- 55.12 In riferimento ai clienti per i quali l'attivazione del servizio di salvaguardia ha luogo a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto ai sensi del Titolo III del TIMOE, il parametro di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 23 novembre 2007, se positivo, è applicato ai prelievi effettuati da tali clienti fino all'ultimo giorno del mese successivo alla data di attivazione del servizio in misura pari a zero. L'esercente la salvaguardia adegua a tal fine la comunicazione di cui al comma 55.2.
- 55.13 Ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui al comma 55.11 per i punti di prelievo trattati monorari, i consumi vengono attribuiti a ciascuna fascia oraria utilizzando il prelievo residuo di area (PRA) dell'area di riferimento in cui è ubicato ciascun punto di prelievo corrispondente al periodo cui i medesimi consumi si riferiscono. Per i punti di prelievo relativi alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.2, lettera b) del TIT, ove non siano disponibili i dati di misura orari o per fasce orarie, l'attribuzione dei consumi a ciascuna fascia oraria avviene sulla base del profilo di prelievo desumibile da quanto comunicato dal SII ai sensi del comma 38bis.1, lettera g) del TIS.
- 55.14 Nel caso in cui il cliente finale non paghi almeno una fattura relativa al servizio di salvaguardia, ovvero non versi la garanzia eventualmente richiesta dall'esercente il servizio ai sensi del comma 55.9, l'esercente la salvaguardia può chiedere all'impresa distributtrice di procedere ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMOE. In tali casi non si applicano le previsioni di cui al comma 4.3, lettere c), e) ed f) del medesimo provvedimento.

Articolo 56

Misure per consentire l'operatività del nuovo esercente la salvaguardia

- 56.1 Entro il giorno lavorativo successivo all'individuazione da parte dell'Acquirente unico degli esercenti la salvaguardia ai sensi del comma 5.6 della deliberazione 337/07, Acquirente unico comunica a Terna e alle imprese distributtrici, ciascuna per quanto di proprio interesse, i nominativi degli esercenti la salvaguardia aggiudicatari del servizio.
- 56.2 Ai fini di quanto previsto al comma 4.13, ciascuna impresa distributtrice trasmette al nuovo esercente la salvaguardia copia del contratto di trasporto e l'ammontare delle relative garanzie finanziarie, per i punti di prelievo relativi ai clienti finali serviti in salvaguardia ubicati nell'ambito territoriale della medesima impresa:
- a) entro il giorno 1 del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, definendo l'ammontare delle garanzie sulla base del dato più aggiornato relativo ai predetti punti;
- b) entro il primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al comma 9.1 dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel, qualora alla data di cui alla

- precedente lettera a) nell'ambito territoriale della medesima impresa non vi siano punti di prelievo forniti in salvaguardia.
- 56.3 Ai fini di quanto previsto al comma 4.13, Terna comunica al nuovo esercente la salvaguardia l'ammontare delle garanzie finanziarie relative al contratto di dispacciamento, definite sulla base del dato più aggiornato relativo ai punti di prelievo dei clienti finali serviti in salvaguardia, entro il giorno 1 del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali. A tal fine Acquirente unico mette a disposizione di Terna le informazioni necessarie.
- 56.4 Il nuovo esercente la salvaguardia, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla trasmissione da parte dell'impresa distributrice e di Terna, ai sensi rispettivamente dei commi 56.2 e 56.3, è tenuto a comunicare all'Acquirente unico, con le modalità dal medesimo stabilite, l'avvenuto versamento delle garanzie finanziarie relative al contratto per il servizio di trasporto e al contratto per il servizio di dispacciamento.
- 56.5 Il SII provvede, secondo le tempistiche previste dalla vigente regolazione, ad includere, nei contratti di cui al comma 4.13, i punti di prelievo che saranno serviti dal nuovo esercente la salvaguardia.
- 56.6 Nell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, il SII comunica al nuovo esercente la salvaguardia, entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre, i punti di prelievo oggetto del servizio di salvaguardia nel mese di dicembre, indicando le seguenti informazioni:
- a) codice POD;
 - b) codice fiscale;
 - c) partita IVA;
 - d) nome e cognome o ragione sociale;
 - e) indicazione dell'indirizzo di residenza / sede legale;
 - f) indirizzo di esazione;
 - g) indirizzo di posta elettronica o recapito di eventuale referente per le comunicazioni al cliente finale;
 - h) aliquota IVA;
 - i) accise applicabili;
 - j) codice tariffa di distribuzione;
 - k) potenza contrattualmente impegnata;
 - l) potenza disponibile;
 - m) trattamento del punto nel mese di dicembre ai sensi del TIS;
 - n) qualora il punto di prelievo sia stato attivato a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto ai sensi del Titolo III del TIMOE, la data di attivazione del servizio di salvaguardia ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 55.12.

- 56.7 Coerentemente con la regolazione vigente di cui agli allegati A e B alla deliberazione 487/2015/R/eel in tema di disciplina degli *switching* ed attivazione dei servizi di ultima istanza, il nuovo utente riceverà, inoltre, comunicazione relativamente ai punti per i quali sia pervenuta una richiesta di attivazione del servizio di salvaguardia con efficacia dall'1 gennaio successivo. Coerentemente con la regolazione di cui al vigente TIS relativamente alla parte che disciplina gli obblighi informativi in capo al SII, l'utente del dispacciamento riceverà, altresì, l'elenco dei punti di prelievo che saranno inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente a partire dal mese di gennaio.
- 56.8 Coerentemente con la regolazione vigente di cui all'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel in tema di attivazione dei servizi di ultima istanza, il nuovo utente riceverà una comunicazione contenente le informazioni di cui al comma 56.6 relativamente ai punti per i quali sia pervenuta una richiesta di attivazione del servizio di salvaguardia a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto ai sensi del Titolo III del TIMOE con efficacia nel corso del mese di dicembre e successivamente alla comunicazione di cui al comma 56.6.
- 56.9 Nell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, l'esercente la salvaguardia uscente comunica al nuovo esercente la salvaguardia, entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre, l'energia elettrica prelevata in ciascuna ora, comunicata da Terna ai fini del calcolo dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'Articolo 40 della deliberazione 111/06 con riferimento agli ultimi 2 mesi disponibili.
- 56.10 La comunicazione di cui al comma 56.9 deve avvenire:
- attraverso il canale di posta elettronica certificata;
 - utilizzando formati elettronici non proprietari riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.
- 56.11 L'esercente la salvaguardia uscente comunica ai clienti finali serviti in salvaguardia, contestualmente alla fattura emessa nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei nuovi esercenti la salvaguardia di cui al comma 5.6 della deliberazione 337/07 e l'1 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle procedure concorsuali o, in assenza di fattura emessa in tale periodo, attraverso una comunicazione scritta:
- i dati identificativi del nuovo esercente la salvaguardia per l'area territoriale di competenza;
 - la data a partire dalla quale il medesimo cliente verrà servito dal nuovo esercente la salvaguardia;
 - che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 23 novembre 2007, in caso di mancato assolvimento del servizio di salvaguardia da parte del soggetto aggiudicatario di cui alla precedente lettera a) il servizio di salvaguardia per i punti di prelievo appartenenti all'area territoriale di competenza del medesimo soggetto verrà svolto transitoriamente, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità, dagli esercenti la maggior tutela.

Articolo 57

Meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi ai clienti non disalimentabili del servizio di salvaguardia

57.1 Con riferimento a ciascun anno del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia, per ciascun *i*-esimo esercente la salvaguardia, gli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione sono fissati dalla seguente formula:

$$O_i^{AMM} = CNR_i + OCC_i + 0,9*OL_i$$

dove:

- a) CNR_i è l'ammontare del credito non riscosso dell'*i*-esimo esercente, pari agli importi fatturati ai clienti finali non disalimentabili serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia, comprensivo degli interessi di mora fatturati ai clienti finali nei limiti di cui al comma 57.2, lettera j e valorizzati al netto:
 - i. degli importi riscossi direttamente dai clienti finali, anche parzialmente, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dal cliente finale;
 - ii. dei crediti eventualmente ceduti;
 - iii. degli importi incassati da accordi transattivi o di ristrutturazione del debito;
 - iv. degli ammontari relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'esercente ha titolo a presentarne richiesta di rimborso, a non effettuarne il versamento a seguito di una procedura fallimentare o concorsuale o a versarla al momento dell'incasso;
- b) OCC_i sono gli oneri sostenuti per la cessione dei crediti dall'esercente *i*-esimo, corrispondenti alle spese generali di gestione della pratica nonché agli eventuali corrispettivi pagati dal cedente a favore dei cessionari, comprensivi degli eventuali sconti sul credito oggetto della cessione;
- c) OL_i sono *oneri* legali corrispondenti alle spese di carattere legale eventualmente sostenute, dall'*i*-esimo esercente, per le attività di recupero crediti a seguito della costituzione in mora.

57.2 Ai fini della quantificazione del livello degli oneri ammessi di cui al comma 57.1:

- a. i crediti non riscossi devono essere relativi a fatture emesse da almeno 12 (dodici) mesi alla data della comunicazione di cui al comma 57.9, lettera b);
- b. l'esercente deve:
 - i. aver sollecitato i pagamenti dei crediti e avere effettuato la costituzione in mora secondo le modalità di cui all'articolo 3 del TIMOE;
 - ii. nel caso di clienti inadempienti sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, aver effettuato le azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito;
- c. ai fini della gestione efficiente del credito l'esercente deve, se possibile, prevedere la rateizzazione degli importi non riscossi;

- d. l'ammontare dei crediti non riscossi CNR_i comprende anche gli importi fatturati a clienti finali disalimentabili per i quali non è stata possibile la sospensione del punto di prelievo, a seguito di atti di pubbliche autorità che ne hanno impedito la disalimentazione, relativamente al periodo in cui gli effetti dei suddetti atti sono efficaci;
- e. gli oneri di cessione del credito sono ammissibili qualora l'esercente la salvaguardia evidenzi che l'individuazione sia avvenuta considerando le offerte di più controparti e selezionando la più efficiente;
- f. la quota massima di oneri legali ammissibile deve essere non superiore al 20% del CNR_i ;
- g. l'ammontare dei crediti non riscossi CNR_i può comprendere anche importi oggetto di rateizzazione relativi ai clienti cui si applica il meccanismo di reintegrazione, attualizzati al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 3,5 punti percentuali, rispetto al periodo in cui si prevede, coerentemente con la scadenza delle rate, che i relativi eventuali incassi saranno versati alla CSEA;
- h. l'ammontare dei crediti non riscossi CNR_i di ciascun anno non comprende gli importi oggetto di rateizzazione eventualmente già considerati, ai sensi della precedente lettera g), nel calcolo del CNR_i di anni precedenti;
- i. gli oneri relativi agli importi fatturati e successivamente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito col cliente finale, per la quota parte del valore dell'importo rinunciato dall'esercente la salvaguardia, sono ammessi al meccanismo e computati nell'ambito del CNR_i per il 100% del loro valore qualora l'importo incassato dall'esercente la salvaguardia in seguito all'accordo sia almeno pari al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione; diversamente, sono ammessi per il 100% del loro valore per la quota oggetto di transazione fino al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione e per il 90% del loro valore per la quota residua oggetto di transazione;
- j. nell'ambito del computo dell'ammontare dei crediti non riscossi CNR_i , sono ammessi al meccanismo interessi di mora nel limite massimo pari al tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea aumentato di 3,5 punti percentuali.

57.3 In relazione a ciascun anno del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia, fatto salvo quanto previsto al comma 57.19, ciascun esercente ha diritto ad incassare dalla CSEA, se positivo, o è tenuto a versare alla CSEA, se negativo, l'ammontare di reintegrazione determinato in base alla seguente formula:

$$AR_i \begin{cases} 0,9 * (O_i^{AMM} - A_{SALi}) & \text{se } O_i^{AMM} < A_{SALi} \\ \min \left\{ (O_i^{AMM} - A_{SALi}); (O_i^{AMM} - A_{SALi} + (\beta\Omega_{li} - \Omega_i) * E_i^{RIL-MECC}) \right\} & \text{se } O_i^{AMM} \geq A_{SALi} \text{ e } O_i^{AMM} < 0,5 * CR_{SALi} \\ \min \left\{ 0,9 * (O_i^{AMM} - A_{SALi}); (O_i^{AMM} - A_{SALi} + (\beta\Omega_{li} - \Omega_i) * E_i^{RIL-MECC}) \right\} & \text{se } O_i^{AMM} \geq A_{SALi} \text{ e } O_i^{AMM} \geq 0,5 * CR_{SALi} \end{cases}$$

dove:

- a) O_i^{AMM} sono gli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione determinati ai sensi del comma 57.1;
- b) A_{SALi} è l'ammontare di riferimento degli oneri della morosità dei clienti finali non disalimentabili in salvaguardia, determinato ai sensi del comma 57.8;
- c) CR_{SALi} è il totale degli importi indicati, al momento dell'emissione, nelle fatture dall'esercente i -esimo relative ai crediti ammessi al meccanismo di reintegrazione, inclusi gli importi oggetto di rateizzazione considerati nel calcolo del CNR_i del medesimo anno ai sensi del comma 57.2 lettera g), ed esclusi gli importi di cui al comma 57.2, lettera h);
- d) Ω_i è l' Ω medio associato all'esercente i -esimo, calcolato come media degli Ω offerti dal medesimo esercente in ciascuna area territoriale ponderata per l'energia elettrica $E_i^{RIL-MECC}$ in ciascuna area territoriale;
- e) Ω_{li} è, con riferimento all'esercente i -esimo, il parametro determinato sulla base dei criteri di cui al comma 57.4 e i cui livelli sono indicati nella Tabella 17: allegata al presente provvedimento;
- f) β è il coefficiente di incremento del parametro ammesso Ω_l pari a 1,1;
- g) $E_i^{RIL-MECC}$ è l'energia rilevante ai fini del meccanismo pari al totale dell'energia prelevata dai clienti finali, in relazione ai quali sono definiti gli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione ai sensi del comma 57.1 determinata ai sensi del comma 57.7.

57.4 Ai fini della determinazione del parametro Ω_l l'Autorità:

- a) utilizza i dati a disposizione ai sensi della disciplina del TIUC e le informazioni eventualmente fornite dagli esercenti la salvaguardia;
- b) considera i costi relativi alla gestione dei clienti finali, ivi inclusa la quota relativa ai costi di sbilanciamento sostenuti, nonché l'equa remunerazione del capitale investito netto e non comprende i costi relativi alla gestione del rischio creditizio dei clienti finali non disalimentabili, in quanto coperta dal meccanismo di reintegrazione;
- c) per i costi relativi alla gestione dei clienti finali, determina il livello dei costi di commercializzazione sulla base dei costi della produzione rettificati degli importi relativi ai costi di approvvigionamento, dispacciamento – diversi dagli oneri di sbilanciamento – e trasporto nonché degli importi di natura straordinaria, degli oneri relativi ai contenziosi con l'Autorità, degli accantonamenti operati per norme tributarie, delle imposte sul reddito e delle sanzioni;
- d) per la determinazione dell'equa remunerazione del capitale investito netto, determina:
 - i. il livello del capitale investito netto rettificato sulla base di un livello standard di capitale circolante netto, determinato considerando lo scoperto dei clienti

finali, tenuto conto dell'applicazione degli interessi di mora nei casi di ritardo di pagamento;

- ii. il tasso di remunerazione del capitale netto investito sulla base della metodologia del *Weighted Average Cost of Capital*, *WACC* nominale.

57.5 Qualora le determinazioni di cui al comma 57.4 risultassero superiori al rapporto $\frac{\Omega_i}{\beta}$, ai fini della determinazione dell'ammontare AR_i il valore del parametro Ω_i è posto pari al suddetto rapporto.

57.6 Per permettere la determinazione dei parametri Ω_i gli esercenti la salvaguardia sono tenuti a fornire alla Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità, secondo le tempistiche dalla medesima definite, le eventuali ulteriori informazioni ritenute a tal fine necessarie.

57.7 L'energia rilevante ai fini del meccanismo $E_i^{RIL-MECC}$ è pari alla somma di:

- a. l'energia elettrica prelevata dai clienti finali e relativa a importi non pagati in relazione ai quali è definito l'ammontare del credito non riscosso CNR_i , di cui al comma 57.1;
- b. l'energia elettrica prelevata dai clienti finali e corrispondente agli importi oggetto di sconti sui crediti oggetto di cessione considerati negli OCC_i , di cui al comma 57.1.

57.8 L'ammontare di riferimento A_{SAL_i} è pari, per ciascun i -esimo esercente a:

$$A_{SAL_i} = C_{SAL} * E_{SAL_i}^{ND}$$

dove:

- a) C_{SAL} è il corrispettivo, di cui al comma 55.11, a copertura dei costi relativi al meccanismo per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili;
- b) $E_{SAL_i}^{ND}$ è l'energia elettrica prelevata nell'anno solare cui si riferisce il meccanismo di reintegrazione dai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali non disalimentabili e dei clienti di cui al comma 57.2, lettera d) serviti in salvaguardia dall'esercente i -esimo, inclusa l'energia relativa agli importi oggetto di rateizzazione considerati nel calcolo del CNR_i del medesimo anno ai sensi del comma 57.2, lettera g), ed esclusa quella relativa agli importi di cui al comma 57.2, lettera h).

57.9 Ai fini dell'espletamento delle attività connesse al meccanismo di reintegrazione, per ciascun anno di riferimento del periodo di esercizio della salvaguardia:

- a) la CSEA entro il 30 settembre di ogni anno, a partire dal secondo anno successivo l'anno di riferimento medesimo, pubblica sul proprio sito internet il modello per la trasmissione, da parte degli esercenti la salvaguardia, delle informazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare da riconoscere per l'anno di riferimento e delle variazioni degli importi relativi ad anni precedenti;

- b) ciascun esercente la salvaguardia comunica alla CSEA entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal secondo anno successivo l'anno di riferimento medesimo:
 - i. le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare da riconoscere per l'anno di riferimento;
 - ii. le variazioni delle grandezze rilevanti che concorrono alla quantificazione dell'ammontare di reintegrazione di cui al comma 57.3, per gli anni per i quali detta quantificazione ha già avuto luogo.

57.10 Nella comunicazione di cui al precedente comma 57.9, lettera b), gli esercenti la salvaguardia indicano separatamente la variazione de:

- a) i crediti non riscossi CNR_i , inclusi gli interessi di mora, con separata evidenza dei singoli elementi di cui al comma 57.1, lettera a), punti da i a iv;
- b) gli oneri di cessione OCC_i ;
- c) gli oneri legali OL_i ;
- d) l'energia elettrica $E^{RIL-MECC}_i$ con separata evidenza dell'energia elettrica relativa agli importi di cui alla successiva lettera f);
- e) l'energia elettrica E_{SALi}^{ND} con separata evidenza dell'energia elettrica relativa agli importi di cui alla successiva lettera f);
- f) gli importi oggetto di rateizzazione considerati nel calcolo del CNR_i del medesimo anno ai sensi del comma 57.2, lettera g), e gli importi di cui al comma 57.2, lettera h), con separata evidenza del credito originario e degli eventuali importi direttamente riscossi dai clienti finali.

57.11 Nel caso in cui un esercente non rispetti i termini di cui al comma 57.9, la CSEA provvede a calcolare l'ammontare di reintegrazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare eventualmente dovuto all'esercente la salvaguardia inadempiente e, viceversa, di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso.

57.12 La CSEA procede a:

- a) determinare i livelli dell'ammontare AR_i relativi all'anno solare cui si riferisce il meccanismo di reintegrazione, prevedendo che, in relazione ai meccanismi precedentemente quantificati i livelli dell'ammontare AR_i :
 - i. siano rideterminati al fine di tener conto delle comunicazioni pervenute nei primi cinque anni dalla prima determinazione del meccanismo di reintegrazione;
 - ii. siano aggiornati per tenere conto delle comunicazioni pervenute successivamente ai termini indicati al precedente punto i., senza verificare nuovamente quale delle condizioni della formula di cui al comma 57.3 sia applicabile;

Allegato A

- b) regolare, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal secondo anno successivo l'anno di riferimento, con gli esercenti la salvaguardia le partite economiche risultanti dalle determinazioni relative al meccanismo di reintegrazione;
 - c) comunicare all'Autorità, entro il 15 febbraio di ogni anno, a partire dal terzo anno successivo l'anno di riferimento, gli ammontari AR_i riconosciuti a ciascun esercente la salvaguardia, indicando separatamente la quota riconosciuta in relazione alle rettifiche comunicate ai sensi del comma 57.9, lettera b), punto ii.
- 57.13 Con riferimento agli importi oggetto di rateizzazione considerati nel calcolo del CNR_i di anni precedenti ai sensi del comma 57.2, lettera g) ed in seguito incassati, l'esercente riconosce alla CSEA, oltre alle partite economiche di cui al comma 57.12, lettera b), gli interessi calcolati su un tasso d'interesse pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 3,5 punti percentuali.
- 57.14 Ai fini delle regolazioni di cui al comma 57.12, lettera b) la CSEA utilizza il Conto oneri per i meccanismi di reintegrazione del servizio di salvaguardia di cui all'articolo 25 del TIPPI.
- 57.15 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla CSEA in relazione al meccanismo di reintegrazione non vengano completati entro i termini previsti dal comma 57.12, lettera b), l'esercente la salvaguardia riconosce alla CSEA, un interesse di mora pari a:
- a) il tasso di interesse legale nel caso di ritardi fino a 14 giorni;
 - b) il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 5 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/96 calcolato a partire dal tasso TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 200.000 euro, nel caso di ritardi oltre i 14 giorni.
- Per i ritardi eccedenti i 14 giorni, il tasso di cui alla lettera b) è applicato anche ai primi 14 giorni.
- 57.16 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute dalla CSEA in relazione al meccanismo di reintegrazione non vengano completate entro i termini previsti dal comma 57.12, lettera b), la CSEA riconosce un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a decorrere dall'1 gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di reintegrazione.
- 57.17 Le informazioni trasmesse alla CSEA dagli esercenti la salvaguardia ai sensi del comma 57.9, lettera b):
- a) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, con particolare riferimento alle condizioni di cui al comma 57.2;
 - b) devono essere accompagnate da una relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie

previste ai sensi del TIUC. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio.

57.18 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla CSEA ai sensi del comma 57.11 l'esercente la salvaguardia invii i dati necessari al calcolo dell'ammontare del meccanismo di reintegrazione, la CSEA provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una indennità amministrativa a carico dell'esercente medesimo, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla CSEA:

- a) ai sensi del comma 57.11;
- b) sulla base dei dati inviati dall'esercente successivamente alla determinazione di cui alla precedente lettera a);

57.19 In deroga al comma 57.3, per il periodo di esercizio della salvaguardia 2023-2024, l'ammontare AR_i è determinato:

- a) ipotizzando che si verifichi la condizione $O_i^{AMM} < 0,5 * CR_{SALi}$ in luogo di $O_i^{AMM} \geq 0,5 * CR_{SALi}$;
- b) applicando un coefficiente β di incremento del parametro ammesso Ω_I pari a 1.

Articolo 58

Meccanismi di compensazione per l'esercente la salvaguardia nei casi di attivazione ai sensi del Titolo III del TIMOE

58.1 Nei casi di attivazione del servizio di salvaguardia a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto ai sensi del Titolo III del TIMOE, in relazione a quanto previsto al comma 55.12 l'esercente la salvaguardia ha titolo a ricevere, per ogni area territoriale di cui all'articolo 3 della deliberazione 337/07 in cui eroga il servizio, un ammontare pari a:

$$COMP_{\Omega} = \Omega * Q_{\Omega}$$

dove:

- Ω è, se positivo, il parametro economico, di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 23 novembre 2007, espresso in €/MWh;
- Q_{Ω} è l'energia elettrica prelevata, aumentata delle perdite corrispondenti al livello di tensione di ciascun punto di prelievo, dai clienti finali per i quali l'attivazione del servizio ha avuto luogo, nel periodo compreso tra la data di tale attivazione e l'ultimo giorno del mese successivo alla medesima, espressa in MWh.

58.2 Nei casi di attivazione del servizio di salvaguardia a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto ai sensi del Titolo III del TIMOE, l'esercente la salvaguardia, ovvero il soggetto al quale l'esercente ha conferito mandato per la sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e trasporto, ha titolo a ricevere un ammontare pari a:

$$COMP_{PROG} = Q_{PROG} * (P_{SBIL} - PUN)$$

dove:

- Q_{PROG} è l'energia prelevata dai clienti finali per i quali l'attivazione del servizio ha avuto luogo nei primi 5 giorni successivi all'attivazione del servizio medesimo, aumentata delle perdite corrispondenti al livello di tensione di ciascun punto di prelievo;
- P_{SBIL} è il prezzo di sbilanciamento di cui all'articolo 40, comma 40.3 della deliberazione 111/06 applicabile in ciascuna ora del medesimo periodo;
- PUN è il valore orario del prezzo unico nazionale pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (www.mercatoelettrico.org).

58.3 In relazione ai meccanismi di cui ai commi 58.1 e 58.2:

- a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, la CSEA rende disponibile la modulistica per la trasmissione delle informazioni da parte dei soggetti istanti;
- b) entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento i soggetti istanti comunicano alla CSEA:
 - i. le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare di cui ai commi 58.1 e 58.2 da riconoscere per l'anno di riferimento;
 - ii. le variazioni delle grandezze rilevanti che concorrono alla quantificazione del predetto ammontare, per gli anni per i quali detta quantificazione ha già avuto luogo;
- c) entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di riferimento la CSEA comunica all'Autorità e a ciascun istante per la parte di proprio interesse, gli importi spettanti ai sensi dei commi 58.1 e/o 58.2, tenuto conto dei saldi derivanti dalle variazioni di cui alla precedente lettera b), punto ii;
- d) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, la CSEA liquida le relative partite, a valere sul conto di cui all'articolo 25 del TIPPI.

58.4 Le informazioni trasmesse alla CSEA ai sensi del comma 58.3, lettera b) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 59

Meccanismo di compensazione del rischio profilo degli esercenti la salvaguardia

59.1 Ciascun esercente il servizio di salvaguardia partecipa al meccanismo di compensazione del rischio profilo di cui al presente articolo. A tal fine, ciascun esercente è tenuto a ricevere, se positivo, o a versare, se negativo, il seguente ammontare:

$$COMP_{RP}^Y = \sum_m \sum_h [(PUN_{m,h} - C_{ELS_{m,h}}) * Q_{m,h}]$$

dove:

- Y è l'anno solare a cui si riferisce l'ammontare $COMP_{RP}^Y$;
- m sono i mesi dell'anno;
- h sono le ore appartenenti a ciascun mese;
- $PUN_{m,h}$ è il valore orario nel mese m del prezzo unico nazionale pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (www.mercatoelettrico.org);
- $C_{ELS_{m,h}}$ è il valore assunto nell'ora h del mese m dalla media aritmetica mensile del prezzo unico nazionale:
 - nelle ore appartenenti alla fascia oraria nel mese per i punti di prelievo trattati per fasce o orari ai sensi del TIS;
 - nelle ore appartenenti a ciascun mese, per i punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS;
- $Q_{h,m}$ è il valore orario dell'energia prelevata nel mese m dai punti di prelievo del servizio di salvaguardia, aumentata delle perdite di rete.

59.2 In relazione al meccanismo di cui al comma 59.1:

- a) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, la CSEA rende disponibile la modulistica per la trasmissione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di cui al comma 59.1;
- b) entro il 30 settembre di ciascun anno gli esercenti comunicano alla CSEA:
 - i. le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare di cui al comma 59.1 da riconoscere per l'anno di riferimento;
 - ii. le variazioni delle grandezze rilevanti che concorrono alla quantificazione del predetto ammontare, per gli anni per i quali detta quantificazione ha già avuto luogo;
- c) nel caso in cui l'esercente la salvaguardia non rispetti il termine di cui alla precedente lettera b), la CSEA provvede a calcolare l'ammontare di cui al comma 59.1 utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare eventualmente dovuto all'esercente inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso al sistema nel suo complesso;
- d) entro il 31 ottobre di ciascun anno la CSEA comunica, in via preliminare all'Autorità, e a ciascun esercente la salvaguardia, per quanto di rispettivo interesse, l'ammontare di cui al comma 59.1, tenuto conto dei saldi derivanti dalle variazioni di cui alla lettera b), punto ii;
- e) entro il 15 novembre di ogni anno ciascun esercente la salvaguardia provvede ai versamenti di competenza alla CSEA;
- f) entro il 30 novembre di ogni anno la CSEA liquida le relative partite di cui al presente articolo.

- 59.3 Ai fini delle regolazioni di cui al comma 59.2, lettere e) e f) la CSEA utilizza il conto di cui all'articolo 25 del TIPPI.
- 59.4 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla CSEA ai sensi del comma 59.2 lettera e), non vengano completati entro i termini previsti, l'esercente la salvaguardia riconosce alla CSEA un interesse di mora pari a:
- a) il tasso di interesse legale nel caso di ritardi fino a 14 giorni;
 - b) il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 5 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/96 calcolato a partire dal tasso TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 200.000 euro, nel caso di ritardi oltre i 14 giorni. Per i ritardi eccedenti i 14 giorni, il tasso di cui alla presente lettera b) è applicato anche ai primi 14 giorni.
- 59.5 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute dalla CSEA non vengano completate entro tre mesi dal termine previsto per tale liquidazione, la CSEA riconosce a ciascun soggetto avente diritto un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a decorrere dal 1° dicembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di compensazione.
- 59.6 In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme relative al meccanismo di cui al presente articolo, la CSEA si attiene alle indicazioni dell'Autorità. Ogni eventuale contestazione circa le modalità di applicazione del meccanismo e di raccolta delle relative informazioni è demandata alla valutazione e decisione dell'Autorità. La CSEA rende altresì note le modalità operative di applicazione degli interessi in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo.

TITOLO 5

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 60

Disposizioni transitorie e finali

- 60.1 A valere dall'1 luglio 2007 si applicano al servizio di vendita di maggior tutela, se compatibili con il presente provvedimento, le disposizioni dell'Autorità in vigore fino al 30 giugno 2007 con riferimento al mercato vincolato.

Tabella 1: Corrispettivo PCV di cui al comma 10.1

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
Periodo di applicazione	Dall'1 luglio 2024	4.000,00

Tabella 2: Meccanismo di cui all'Articolo 19

a) Valori minimi di *unpaid ratio* di cui al comma 19.1 per l'ammissione al meccanismo di compensazione

	Anno 2023	Anno 2024
	CENTRO SUD	CENTRO SUD
Lettera a) – Puntii di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	0,83%	0,73%
	CENTRO NORD	CENTRO NORD
Lettera a) – Puntii di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	0,34%	0,33%

b) Parametro $COMP_{I,Z}^{RCV_Y}$ di cui al comma 19.5

	Anno 2023	Anno 2024
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/punto di prelievo per anno
	CENTRO SUD	CENTRO SUD
Lettera a) – Puntii di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	193,17	121,31
	CENTRO NORD	CENTRO NORD
Lettera a) – Puntii di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	215,79	43,10

c) Periodo di riferimento per la definizione del fatturato di cui al comma 19.3

Anno 2023	Anno 2024
luglio 2019-giugno 2020	luglio 2020-giugno 2021

Tabella 3: Componente $DISP_{BT}$

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
Periodo di applicazione	Dall'1 luglio 2024	131,83

Tabella 4: Componente RCV di cui al comma 16.1

a) Componente RCV di cui al comma 16.1, lettera a)

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
		Zona territoriale Centro Nord
Periodo di applicazione	Dall'1 luglio 2024	3.789,21
		Zona territoriale Centro Sud
Periodo di applicazione	Dall'1 luglio 2024	4.005,21

b) Componente RCV_{sm} di cui al comma 16.1, lettera b)

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
		Zona territoriale Centro Nord
Periodo di applicazione	Dall'1 luglio 2024	6.036,56
		Zona territoriale Centro Sud
Periodo di applicazione	Dall'1 luglio 2024	6.229,56

Tabella 5: Componente RCV_i di cui al comma 16.1, lettera c)

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
		Zona territoriale Centro Nord
Periodo di applicazione	Dall'1 luglio 2024	3.031,37
		Zona territoriale Centro Sud
Periodo di applicazione	Dall'1 luglio 2024	3.204,17

Tabella 6: Fasce orarie

F1	Nei giorni dal lunedì al venerdì	dalle ore 8.00 alle ore 19.00
F2	Nei giorni dal lunedì al venerdì:	dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00
	Nei giorni di sabato	dalle ore 7.00 alle ore 23.00
F3	Nei giorni dal lunedì al sabato	dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 dalle ore 24.00

	Nei giorni di domenica e festivi*	tutte le ore della giornata
--	-----------------------------------	-----------------------------

* Si considerano festivi: 1 gennaio; 6 gennaio; lunedì di Pasqua; 25 Aprile; 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre

Tabella 7: Corrispettivo CSAL di cui al comma 55.11, lettera c) applicato ai clienti finali del servizio di salvaguardia

Corrispettivo	Importo (centesimi di euro/kWh)
CSAL	0,50

Tabella 8: Importi minimi della sanzione amministrativa di cui al comma 32.13

Ambito di applicazione	Importo minimo (euro)
Rettifiche relative al meccanismo di perequazione di cui al comma 26.1, lettera a)	3.000
Rettifiche relative al meccanismo di perequazione di cui al comma 26.1, lettera b)	1.000
Rettifiche relative al meccanismo di perequazione di cui al comma 26.1, lettera c)	5.000

Tabella 9: Fattori percentuali applicati a fini perequativi per le perdite tecniche di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi

Livello di tensione	Per punti di prelievo % (A)*	Per punti di interconnessione tra reti % (B)	Per punti di interconnessione virtuale alla RTN (senza inversione) % (C)	Per punti di interconnessione virtuale alla RTN (in inversione) % (D)
380 kV	0,7%			
220 kV	1,1%			
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 380/220		0,8%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 220/MT		1,1%		
Altro		0,9%		
≤ 150 kV	1,8%			
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AAT/AT		1,1%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		1,8%		
Altro		1,5%		
MT	3,5%		2,6%	1,7%
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 220/MT		1,6%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		2,3%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		3,5%		
Altro		2,9%		
BT	7,8%		5,8%	3,9%
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		5,2%		
Altro		6,5%		

* A fini perequativi, a questi fattori vanno sommati i fattori relativi alle perdite commerciali di cui alla Tabella 10

Tabella 9.1: Fattori percentuali applicati a fini perequativi – negli ambiti di alta concentrazione – per le perdite tecniche di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi

Livello di tensione	Per punti di prelievo % (A) (*)	Per punti di interconnessione tra reti % (B)	Per punti di interconnessione e virtuale alla RTN (senza inversione) % (C)	Per punti di interconnessione e virtuale alla RTN (in inversione) % (D)
380 kV	0,7%			
220 kV	1,1%			
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 380/220		0,8%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 220/MT		1,1%		
Altro		0,9%		
≤ 150 kV	1,8%			
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AAT/AT		1,1%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		1,8%		
Altro		1,5%		
MT	3,3%		2,5%	1,8%
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 220/MT		1,6%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		2,3%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		3,3%		
Altro		2,8%		
BT	7,2%		5,4%	3,7%
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		4,9%		
Altro		6,0%		

*A fini perequativi, a questi fattori vanno sommati i fattori relativi alle perdite commerciali di cui alla Tabella 10

Tabella 9.2: Fattori percentuali applicati a fini perequativi – negli ambiti di media concentrazione – per le perdite tecniche di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi

Livello di tensione	Per punti di prelievo % (A) (*)	Per punti di interconnessione tra reti % (B)	Per punti di interconnessione e virtuale alla RTN (senza inversione) % ©	Per punti di interconnessione e virtuale alla RTN (in inversione) % (D)
380 kV	0,7%			
220 kV	1,1%			
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 380/220		0,8%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 220/MT		1,1%		
Altro		0,9%		
≤ 150 kV	1,8%			
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AAT/AT		1,1%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		1,8%		
Altro		1,5%		
MT	3,5%		2,6%	1,7%
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 220/MT		1,6%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		2,3%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		3,5%		
Altro		2,9%		
BT	7,8%		5,9%	3,9%
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		5,2%		
Altro		6,5%		

*A fini perequativi, a questi fattori vanno sommati i fattori relativi alle perdite commerciali di cui alla Tabella 10

Tabella 9.3: Fattori percentuali applicati a fini perequativi – negli ambiti di bassa concentrazione – per le perdite tecniche di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi

Livello di tensione	Per punti di prelievo % (A) (*)	Per punti di interconnessione tra reti % (B)	Per punti di interconnessione e virtuale alla RTN (senza inversione) % (C)	Per punti di interconnessione e virtuale alla RTN (in inversione) % (D)
380 kV	0,7%			
220 kV	1,1%			
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 380/220		0,8%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 220/MT		1,1%		
Altro		0,9%		
≤ 150 kV	1,8%			
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AAT/AT		1,1%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		1,8%		
Altro		1,5%		
MT	3,6%		2,6%	1,7%
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 220/MT		1,6%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		2,3%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		3,6%		
Altro		3,0%		
BT	8,3%		6,1%	4,0%
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		5,4%		
Altro		6,9%		

(*) A fini perequativi, a questi fattori vanno sommati i fattori relativi alle perdite commerciali di cui alla Tabella 10

Tabella 10: Fattori percentuali applicati a fini perequativi per le perdite commerciali di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi

Livello di tensione	NORD %	CENTRO %	SUD %
2022			
AT	-	-	-
MT	0,1%	0,3%	0,9%
BT	0,92%	1,77%	5,13%
2023-2024			
AT	-	-	-
MT	0,1%	0,3%	0,9%
BT	0,90%	1,72%	4,87%

Tabella 11: Parametri di cui all'Articolo 20

	Periodo oggetto di compensazione 1 gennaio 2023- 30 giugno 2024 (Periodo di riferimento Y)
α_Y	35%
β_Y	60%

	Esercenti la maggior tutela cui si applica la componente RCV di cui al comma 16.1, lettera a)	Esercenti la maggior tutela cui si applica la componente RCV _{sm} di cui al comma 16.1, lettera b)
Periodo oggetto di compensazione 1 gennaio 2023- 30 giugno 2024 (Periodo di riferimento Y)		
$U_{Y,Domestici}^{Arera}$	0,071	0,047
$U_{Y,Domestici}^{Arera_ALT}$	0,090	0,048

Tabella 12: parametri di cui all'Articolo 21

	Anno oggetto di reintegrazione 2023 (Anno Y)
Tipologia di cliente finale	Lettera a) - Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione
	euro/punto di prelievo
$DiffSC_{c,Y}^{>10}$	3,30
$DiffSC_{c,Y}^{<10}$	2,10

Tabella 13: corrispettivi CSB e CCOM di cui al comma 34.9

Corrispettivo C_{SB}	centesimi di euro/kWh	
Dall'1 luglio 2021 al 30 giugno 2024	0,025	
Dall'1 luglio 2024	0,040	
Corrispettivo C_{COM}	euro/punto di prelievo per anno per i punti di prelievo di cui al comma 2.3 lettera c)	centesimi di euro/kWh per i punti di prelievo di cui al comma 2.3 lettera b)
Dall'1 luglio 2021 al 30 giugno 2024	40	0,107
Dall'1 luglio 2024	35	0,094

Tabella 14: corrispettivo CCM di cui al comma 34.12

Corrispettivo C_{CM}	centesimi di euro/kWh
	0,3119

Tabella 15: parametro α di cui al comma 34.13

Parametro α	centesimi di euro/kWh
Dal 01/07/2021 al 30/09/2022	0,177
Dal 01/10/2022 al 30/09/2023	0,170
Dal 01/10/2023 al 30/06/2024	0,175
Dal 01/07/2024	-0,166

Tabella 16: corrispettivo CPSTG di cui al comma 34.10

Corrispettivo C_{PSTG}	centesimi di euro/kWh
Dal 01/7/2021 al 31/12/2021	-0,263
Dal 01/1/2022 al 31/03/2022	-0,016
Dal 01/4/2022 al 30/09/2022	-0,011
Dal 01/10/2022 al 31/12/2022	+0,006
Dal 01/01/2023 al 31/03/2023	+0,014
Dal 01/04/2023 al 30/06/2023	+0,013
Dal 01/07/2023 al 30/09/2023	0,000
Dal 1/10/2023 al 31/12/2023	+0,005
Dal 01/01/2024 al 31/03/2024	+0,011
Dal 01/04/2024 al 30/06/2024	+0,000
Dal 01/07/2024 al 30/09/2024	+0,007
Dal 01/10/2024	+0,015

Tabella 17: - Parametri Ω_{li} per esercente la salvaguardia e per anno

Anno	Esercente la salvaguardia	Ω_{li} €/MWh
2019	A2A Energia	14,45
	Enel Energia	6,07
	Hera Comm	4,23
2020	A2A Energia	14,45
	Enel Energia	20,78
	Hera Comm	5,80
2021	A2A Energia	11,63
	Enel Energia	13,39
	Hera Comm	5,77

Tabella 18: corrispettivo CSEM di cui al comma 41.10

Corrispettivo CSEM	centesimi di euro/kWh
	0,045 c€/kWh

Tabella 19: corrispettivo C_{PSTGM} di cui al comma 41.11

Corrispettivo C_{PSTGM}	centesimi di euro/kWh
Dal 01/04/2023 al 30/06/2023	+0,848
Dal 01/07/2023 al 30/09/2023	+0,540
Dal 01/10/2023 al 31/12/2023	+0,085
Dal 01/01/2024 al 31/03/2024	-1,974
Dal 01/04/2024 al 30/06/2024	-3,841
Dal 01/07/2024 al 30/09/2024	-2,471
Dal 01/10/2024	-2,872

Tabella 20: parametro δ di cui al comma 41.13

Parametro δ	centesimi di euro/POD/anno
Dal 01/04/2023 al 31/03/2024	2.802,24
Dal 01/04/2024	2.895,11

Tabella 21: corrispettivo C_{SED} di cui al comma 48.10

Corrispettivo C_{SED}	centesimi di euro/kWh
	0,056

Tabella 22: corrispettivo C_{PSTGD} di cui al comma 48.11

Corrispettivo C_{PSTGD}	centesimi di euro/kWh
Dal 01/07/2024	-1,603

Tabella 23: parametro γ di cui al comma 48.13

Parametro γ	centesimi di euro/POD/anno
Dal 01/07/2024	-7.265,42

TAVOLA DI CONCORDANZA

<p>TIV approvato con la deliberazione 301/2012/R/eel così come modificato e integrato con le deliberazioni</p> <p>565/2012/R/eel 583/2012/R/eel 456/2013/R/eel 508/2013/R/eel 637/2013/R/eel 136/2014/R/eel 312/2014/R/eel 486/2014/R/com 670/2014/R/eel 671/2014/R/eel 258/2015/R/com 269/2015/R/com 377/2015/R/eel 454/2015/R/eel 659/2015/R/eel 140/2016/R/eel 208/2016/R/eel 302/2016/R/eel 463/2016/R/com 538/2016/R/eel 633/2016/R/eel 738/2016/R/com 816/2016/R/eel 69/2017/R/eel 202/2017/R/eel 279/2017/R/com 280/2017/R/eel 927/2017/R/eel 188/2018/R/eel 364/2018/R/eel 485/2018/R/eel 626/2018/R/eel 706/2018/R/eel 109/2019/R/eel 119/2019/R/eel 576/2019/R/eel 100/2020/R/eel 240/2020/R/eel 356/2020/R/eel 449/2020/R/eel</p>	<p>TIV approvato con deliberazione 491/2020/R/eel così come modificato e integrato con le deliberazioni</p> <p>604/2020/R/eel 28/2021/R/eel 53/2021/R/eel 127/2021/R/eel 191/2021/R/com 281/2021/R/eel 440/2021/R/eel 477/2021/R/com 484/2021/R/eel 566/2021/R/eel 638/2021/R/eel 117/2022/R/eel 145/2022/R/eel 146/2022/R/eel</p>	<p>TIV approvato con deliberazione 208/2022/R/eel così come modificato e integrato con le deliberazioni</p> <p>297/2022/R/eel 394/2022/R/eel 454/2022/R/eel 463/2022/R/eel 558/2022/R/eel 586/2022/R/eel 640/2022/R/eel 743/2022/R/eel 135/2023/R/eel 136/2023/R/eel</p>	<p>TIV approvato con deliberazione 362/2023/R/eel</p>
Articolo 1	Articolo 1	Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2	Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3	Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4	Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5	Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6	Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7	Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8	Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9	Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10	Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11	Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12	Articolo 12	Articolo 12	Articolo 12

Articolo 13	Articolo 13	Articolo 13	Articolo 13
Articolo 13bis	Articolo 14	Articolo 14	Articolo 14
Articolo 14	Articolo 15	Articolo 15	Articolo 15
Articolo 15	Articolo 16	Articolo 16	Articolo 16
Articolo 16	Articolo 17	Articolo 17	Articolo 17
Articolo 16bis	Articolo 18	Articolo 18	Articolo 18
Articolo 16ter	Articolo 19	Articolo 19	Articolo 19
Articolo 16quater	Articolo 20	Articolo 20	Articolo 20
Articolo 16quinquies	Articolo 21	Articolo 21	Articolo 21
Articolo 17	Articolo 22	Articolo 22	Articolo 22
Articolo 18	Articolo 23	Articolo 23	Articolo 23
Articolo 19	Articolo 24	Articolo 24	Articolo 24
Articolo 20	Articolo 25	Articolo 25	Articolo 25
Articolo 21	Articolo 26	Articolo 26	Articolo 26
Articolo 22	Articolo 27	Articolo 27	Articolo 27
Articolo 23	Articolo 28	Articolo 28	Articolo 28
Articolo 24	Articolo 29	Articolo 29	Articolo 29
Articolo 25	Articolo 30	Articolo 30	Articolo 30
Articolo 26	Articolo 31	Articolo 31	Articolo 31
Articolo 27	Articolo 32	Articolo 32	Articolo 32
-	Articolo 33	Articolo 33	Articolo 33
-	Articolo 34	Articolo 34	Articolo 34
-	Articolo 35	Articolo 35	Articolo 35
-	Articolo 36	Articolo 36	Articolo 36
-	Articolo 37	Articolo 37	Articolo 37
-	Articolo 38	Articolo 38	Articolo 38
-	Articolo 39	Articolo 39	Articolo 39
-	Articolo 40 soppresso	-	-
-	-	Articolo 40	Articolo 40
-	-	Articolo 41	Articolo 41
-	-	Articolo 42	Articolo 42
-	-	Articolo 43	Articolo 43
-	-	Articolo 44	Articolo 44
-	-	Articolo 45	Articolo 45
-	-	Articolo 46	Articolo 46
-	-	-	Articolo 47
-	-	-	Articolo 48
-	-	-	Articolo 49
-	-	-	Articolo 50
-	-	-	Articolo 51
-	-	-	Articolo 52
-	-	-	Articolo 53
Articolo 28	Articolo 41	Articolo 47	Articolo 54

Allegato A

Articolo 29	Articolo 42	Articolo 48	Articolo 55
Articolo 30 soppresso	-	-	-
Articolo 31	Articolo 43	Articolo 49	Articolo 56
Articolo 31bis	Articolo 44	Articolo 50	Articolo 57
Articolo 31ter	Articolo 45	Articolo 51	Articolo 58
-	-	Articolo 51bis	Articolo 59
Articolo 32	Articolo 46 soppresso	-	-
Articolo 33	Articolo 47	Articolo 24 Comma 4	Articolo 24 Comma 4
Articolo 34	soppresso	-	-
Articolo 35 soppresso	-	-	-
Articolo 36	Articolo 48	soppresso	-
Articolo 37 soppresso	-	-	-
Articolo 38	soppresso	-	-
Articolo 39	Articolo 49 Commi 1 e 3	Articolo 52	Articolo 60
	Articolo 49 Comma 2	Articolo 16.4	Articolo 16.4
	Articolo 49 Comma 4	Articolo 9	Articolo 9
	Articolo 49 Comma 5	Articolo 16.5	Articolo 16.5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL DPR 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Il/La sottoscritto/a _____

con sede in _____

via/piazza _____ n. _____

codice fiscale _____ p.IVA _____

nella persona del suo legale rappresentante _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____

in _____ n. _____

- ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- preso atto che ai sensi del decreto-legge 73/07, della legge 124/17, nonché dell'Allegato A alla deliberazione 362/2023/R/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (TIV), **i clienti finali non domestici:**
 - hanno diritto a fruire del **servizio a tutele graduali per le microimprese**, (1) qualora siano titolari unicamente di punti di prelievo connessi in bassa tensione tutti con potenza contrattualmente impegnata inferiore o pari a 15 kW e abbiano meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro, ovvero, nei casi diversi da quelli di cui al punto (1), qualora siano titolari unicamente di punti di prelievo tutti con potenza contrattualmente impegnata inferiore o pari a 15 kW appartenenti alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) o c) del TIV;
 - qualora non soddisfino le predette condizioni, sono serviti alternativamente:
 - o nel **servizio a tutele graduali per le piccole imprese**, qualora siano titolari unicamente di punti di prelievo connessi in bassa tensione e abbiano meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro; ovvero
 - o nel **servizio di salvaguardia** nei restanti casi;

DICHIARA

Di avere un **numero di dipendenti:**

compreso tra 10 e 49
 OPPURE

pari o superiore a 50

Di avere un **fatturato annuo o un totale di bilancio:**

superiore a 2 e inferiore o pari a 10 milioni di euro
 OPPURE

superiore a 10 milioni di euro

OPPURE

di non soddisfare alcuna delle condizioni precedenti. In tal caso, si impegna a comunicare tempestivamente all'esercente il servizio a tutele graduali per le microimprese, qualsiasi variazione, relativa alle informazioni di cui sopra, che possa comportare il venir meno di una delle precedenti condizioni.

Ai sensi dell'Articolo 38 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si allega copia del documento di identità del sottoscrittore, sig.....

Luogo e data

Firma del legale rappresentante

NOTA ILLUSTRATIVA

Al fine di poter identificare i clienti finali che hanno diritto al servizio a tutele graduali per le microimprese, **si richiede a tutti i clienti finali non domestici in bassa tensione che non sono serviti sul mercato libero di compilare e restituire all'esercente le tutele graduali per le microimprese il presente modulo.**

In caso di mancata restituzione del presente modulo, il cliente **continuerà ad essere servito nell'ambito del servizio a tutele graduali per le microimprese ma sarà oggetto di controlli, atti a verificare l'effettivo possesso dei requisiti per l'inclusione nel servizio, condotti dalle autorità competenti.**

Qualora in esito a tali controlli il cliente finale non risultasse in possesso dei requisiti per l'inclusione nel servizio a tutele graduali per le microimprese, il medesimo sarà trasferito alternativamente:

- al servizio a tutele graduali per le piccole imprese di cui all'articolo 1 comma 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124 rivolto (1) alle piccole imprese connesse in bassa tensione,(2) alle microimprese titolari di punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW, oppure, ai clienti non domestici diversi da quelli di cui ai precedenti punti (1) e (2), che sono titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW appartenente alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) o c) del TIV e senza un venditore nel mercato libero;
- al servizio di salvaguardia, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, rivolto ai clienti senza un venditore nel mercato libero, diversi dai clienti domestici, dalle microimprese e dalle piccole imprese connesse in bassa tensione.

Il cliente finale inoltre sarà tenuto a corrispondere all'esercente le tutele graduali per le microimprese la differenza, se positiva, tra le somme dovute in applicazione delle condizioni economiche per il servizio a tutele graduali per le piccole imprese, ovvero per il servizio di salvaguardia, erogato nell'ambito territoriale in cui è situato il cliente e le somme effettivamente versate in applicazione delle condizioni economiche per il servizio a tutele graduali per le microimprese.

Sono altresì fatti salvi eventuali provvedimenti, anche di natura penale, previsti dalla legge.

Il cliente finale può comunque in qualsiasi momento scegliere un venditore sul mercato libero.

Maggiori informazioni sulla liberalizzazione del mercato elettrico e sui servizi, a tutele graduali e di salvaguardia sono disponibili sul sito internet dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (www.arera.it).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

1. Il **fatturato** corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile ed è l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.
2. Il **totale di bilancio** è pari al totale dell'attivo patrimoniale.
3. I dati sul fatturato e sul totale dello stato patrimoniale da considerare sono desumibili dal bilancio dell'ultimo esercizio contabile chiuso, anche se non ancora depositato. Nel caso di soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le informazioni relative ai parametri sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per i soggetti per i quali al momento della richiesta di autocertificazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.
4. I **dipendenti** sono i dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e assunti con forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
5. Alla dichiarazione deve essere allegata, pena la sua irricevibilità, la fotocopia di un documento di identità – in corso di validità – del sottoscrittore la dichiarazione stessa.
6. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 101/2018, la sottoscrizione del presente modulo è da considerarsi esplicita autorizzazione al trattamento e all'archiviazione al fine di soddisfare la richiesta di cui all'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 362/2023/R/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. I dati forniti con il presente modello saranno trattati esclusivamente ai fini dell'erogazione dei servizi a tutele graduali ovvero di salvaguardia, di cui alla citata delibera.

Il presente modulo debitamente compilato deve essere inviato all'indirizzo: _____¹

¹ Compilazione a cura dell'esercente il servizio a tutele graduali per le microimprese.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL DPR 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Il/La sottoscritto/a _____

con sede in _____

via/piazza _____ n. _____

codice fiscale _____ p.IVA _____

nella persona del suo legale rappresentante _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____

in _____ n. _____

- ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- preso atto che:
 - ai sensi della legge 124/17, nonché dell'Allegato A alla deliberazione 362/2023/R/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (TIV), **i clienti finali non domestici** hanno diritto a fruire del **servizio a tutele graduali per le piccole imprese**, (1) qualora siano titolari unicamente di punti di prelievo connessi in bassa tensione e abbiano un numero di dipendenti compreso tra 10 e 49 e un fatturato annuo o un totale di bilancio superiore a 2 milioni di euro ma inferiore o pari a 10 milioni di euro, ovvero (2) abbiano meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro ma siano titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione di cui almeno uno con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15kW, oppure, nei casi diversi da quelli di cui ai precedenti punti (1) e (2), siano titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW appartenente alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) o c) del TIV;
 - qualora non soddisfino le predette condizioni, sono serviti nel **servizio di salvaguardia**.

DICHIARA

Di avere un **numero di dipendenti**:

pari o superiore a 50 dipendenti

Di avere un **fatturato annuo o un totale di bilancio**:

superiore a 10 milioni di euro

OPPURE

di non soddisfare alcuna delle condizioni precedenti. In tal caso, si impegna a comunicare tempestivamente all'esercente il servizio le tutele graduali per le piccole imprese qualsiasi variazione, relativa alle informazioni di cui sopra, che possa comportare il venir meno di una delle precedenti condizioni.

Ai sensi dell'Articolo 38 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si allega copia del documento di identità del sottoscrittore, sig. _____.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante

NOTA ILLUSTRATIVA

Al fine di poter identificare i clienti finali che hanno diritto al servizio di tutele graduali per le piccole imprese, **si richiede a tutti i clienti finali non domestici in bassa tensione che non sono serviti sul mercato libero e si attivano nel servizio a tutele graduali per le piccole imprese, di compilare e restituire all'esercente le tutele graduali per le piccole imprese il presente modulo.**

L'esercente il servizio a tutele graduali per le piccole imprese che, trascorsi 30 giorni dalla richiesta, non abbia ricevuto il presente modulo debitamente compilato, solleciterà una risposta con la prima fattura utile. Trascorsi 30 giorni dal sollecito, il cliente che non abbia provveduto a restituire il modulo debitamente compilato all'esercente il servizio a tutele graduali per le piccole imprese **continuerà ad essere servito nell'ambito di tale servizio, ma sarà oggetto di controlli, atti a verificare l'effettivo possesso dei requisiti per l'inclusione nel servizio, condotti dalle autorità competenti.**

Qualora in esito a tali controlli il cliente finale non risultasse in possesso dei requisiti per l'inclusione nel servizio di servizio a tutele graduali per le piccole imprese, il medesimo sarà trasferito al servizio di salvaguardia, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, rivolto ai clienti senza un venditore nel mercato libero, diversi dai clienti domestici, dalle microimprese e dalle piccole imprese connesse in bassa tensione.

Il cliente finale inoltre sarà tenuto a corrispondere all'esercente le tutele graduali per le piccole imprese la differenza, se positiva, tra le somme dovute in applicazione delle condizioni economiche per il servizio di salvaguardia erogato nell'ambito territoriale in cui è situato il cliente e le somme effettivamente versate in applicazione delle condizioni economiche per il servizio a tutele graduali per le piccole imprese.

Sono altresì fatti salvi eventuali provvedimenti, anche di natura penale, previsti dalla legge.

Il cliente finale può comunque in qualsiasi momento scegliere un venditore sul mercato libero.

Maggiori informazioni sulla liberalizzazione del mercato elettrico e sui servizi a tutele graduali e di salvaguardia sono disponibili sul sito *internet* dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (www.arera.it).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

1. Il fatturato corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile ed è l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.
2. Il totale di bilancio è pari al totale dell'attivo patrimoniale.
3. I dati sul fatturato e sul totale dello stato patrimoniale da considerare sono desumibili dal bilancio dell'ultimo esercizio contabile chiuso, anche se non ancora depositato. Nel caso di soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le informazioni relative ai parametri sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per i soggetti per i quali al momento della richiesta di autocertificazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.
4. I dipendenti sono i dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e assunti con forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
5. Alla dichiarazione deve essere allegata, pena la sua irricevibilità, la fotocopia di un documento di identità – in corso di validità – del sottoscrittore la dichiarazione stessa.
6. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 101/2018, la sottoscrizione del presente modulo è da considerarsi esplicita autorizzazione al trattamento e all'archiviazione al fine di soddisfare la richiesta di cui all'Articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 362/2023/R/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. I dati forniti con il presente modello saranno trattati esclusivamente ai fini dell'erogazione dei servizi a tutele graduali ovvero di salvaguardia di cui alla citata deliberazione.

Il presente modulo debitamente compilato deve essere inviato all'indirizzo: _____²

² Compilazione a cura dell'esercente le tutele graduali per le piccole imprese.

